

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XL

BARI, 11 AGOSTO 2009

N. 123



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 giugno 2009, n. 1080

L. 560/93 - IACP di BARI - Localizzazione interventi di ERP, di manutenzione straordinaria, da realizzarsi in Bari e Provincia, con parte dei fondi rivenienti dalla alienazione alloggi relativi all'anno 2005 - 2006, per un importo totale euro 6.045.00,45.

Pag. 16579

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 giugno 2009, n. 1081

FASANO (BR) - Comparto 26 - Piano di Lottizzazione “Contrada Santa Margherita” - Delibera di C.C. n. 16 del 20/04/2005 - Riproposizione. Rilascio Parere Paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Pag. 16589

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 giugno 2009, n. 1082

LL. RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 15.500,00 per la redazione del PUG. Comune di SECLI' (LE). Esercizio Finanziario 2008 - Concessione proroga termini.

Pag. 16595

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 giugno 2009, n. 1083

PORTO CESAREO (LE) - LL. RR. n. 56/1980 e n. 20/2001. Nomina commissario ad acta per adozione Piano Urbanistico Generale.

Pag. 16596

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 giugno 2009, n. 1085

Individuazione e perimetrazione degli agglomerati urbani della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti della Direttiva Comunitaria 91/271/CEE, artt. 3, 4 e 5 e del D. Lgs. n.152/2006, art.74, comma 1, lettera “n”, art. 101, commi 1 e 9 e artt. 105 e 106 .

Pag. 16598

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 giugno 2009, n. 1097

L. R. n. 20/05 art.13. Localizzazione fondi residui assegnati allo IACP di BARI con delibera n. 1981/2006 per partecipare ai programmi PIRP, da utilizzare per interventi di recupero di somma urgenza per euro 5.885.615,00.

Pag. 16612

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
13 luglio 2009, n. 1180

LL. NN. 179/92 - 493/93 - 85/94 - Il Biennio 94/95 - Interventi di Recupero alloggi E. R. P. ricadenti nel “Centro Storico del Comune di Cassano Murge”. Richiesta finanziamento integrativo di euro 178.145,74, da destinare a lavori di completamento degli immobili ricadenti in via Ruffo Gentile - via Galletti e via Augusto - Adriano.

Pag. 16614

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
13 luglio 2009, n. 1181

Comune di VERNOLE (LE) - Piano di lottizzazione convenzionata. Rilascio parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del PUTT/P. Soggetto proponente: Ditta DI DONFRANCESCO ed altri.

Pag. 16615

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
13 luglio 2009, n. 1182

Comune di Veglie - Piano di Lottizzazione - Comparto “C1 - 12”. Rilascio parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del PUTT/P. Soggetto proponente: Ditta: Barone MALFATTI Gioacchino.

Pag. 16620

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
13 luglio 2009, n. 1183

MINERVINO MURGE (BA) - D.C.C. 18/2007 e 45/2008. Declassificazione dal patrimonio civico ed alienazione ai sensi art. 2 L. R. 7/98 dei terreni in Catasto Foglio 79 Part. 246 (ex 133) di Ha.1.00.00 e Foglio 80 Part. 197 (ex 20) di Ha. 6.50.00 per Ha. 7 .50.00 totale. Ditta Lanzetta Francesco & Figli snc.

Pag. 16625

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
13 luglio 2009, n. 1184

Comune di Ugento (LE). Piano di Lottizzazione Comparto 14. Riadozione Delibera di C.C. n. 6 del 14/2/2008. Parere C.U.R. n. 45/2008. Rilascio Parere Paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Pag. 16628

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2009, n. 1185

MARTANO (LE) - Lavori di rettifica della S.P. dalla S.S.16 alla S.P. Cavallino - Caprarica. Secondo stralcio - Primo lotto Circonvallazione Martano. Deroga alle prescrizioni di base ex art. 5.07 NTA del PUTT/P. Parere paesaggistico ex art. 5.03 NTA del PUTT/P. Soggetto proponente: Provincia di Lecce.

Pag. 16632

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2009, n. 1186

SPINAZZOLA (BA) - Piano Regolatore Generale. Riesame osservazioni a seguito di sentenze del TAR.

Pag. 16637

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2009, n. 1187

MONTERONI DI LECCE (LE) - Controdeduzioni alla Del. di G. R. n.1486 dell'1.8.2008 "Varianti al P.R.G. per la nuova delimitazione del comparto "Arno 1" e per le modifiche alle N.T.A. ed al R.E.C.". Approvazione definitiva.

Pag. 16661

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2009, n. 1188

LL. RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 23.864,36 per redazione PUG. Comune di CASALNUOVO MONTEROTARO (FG). Esercizio Finanziario 2007 - Concessione proroga termini.

Pag. 16664

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2009, n. 1189

Comune di Ginosa (TA). Piano particolareggiato comparto n. 19 del vigente P.R.G. Delibera di C.C. n. 64 del 22.10.2007. Rilascio Parere Paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Pag. 16665

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2009, n. 1190

Comune di Ginosa (TA). Piano particolareggiato comparto n. 21 del vigente P.R.G. Delibera di C.C. n. 64 del 22.10.2007. Rilascio Parere Paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Pag. 16675

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2009, n. 1080

L. 560/93 - IACP di BARI - Localizzazione interventi di ERP, di manutenzione straordinaria, da realizzarsi in Bari e Provincia, con parte dei fondi rivenienti dalla alienazione alloggi relativi all'anno 2005 - 2006, per un importo totale euro 6.045.00,45.

L'Assessore all'Assetto del Territorio (Urbanistica A.T. ed E.R.P.) Prof.ssa ANGELA BARBANTE, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente d'Ufficio e confermata dal Dirigente di Settore, riferisce:

- la legge 24/12/93 n. 560 integrata dalla Legge Regionale n°1/03 detta norme in materia di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.);
- la legge 560/93, all'art. Unico, comma 13 e comma 14, stabilisce, tra l'altro, che i proventi delle alienazioni rimangono nella disponibilità degli Enti, e possono essere utilizzati, su autorizzazione regionale, per una quota non inferiore all'80% al reinvestimento in edifici ed aree edificabili per la realizzazione di interventi di ERP, la parte residua è destinata al ripiano dei deficit finanziari degli Istituti.

Con delibera del Commissario Straordinario n° 119 del 27.08.2008 lo IACP di BARI comunicò che l'Ente aveva maturato una disponibilità di cassa di una ulteriore tranche di proventi rivenienti dalle vendite di alloggi relativamente all'anno 2005, ammontanti a euro 3.786.568,86 (100%) e che intendeva utilizzare solo una parte pari a euro 447.000,00, dei fondi destinati al reinvestimento, ammontanti complessivamente a euro 3.029.254,86 (80%), al fine di rendere agibili numerosi alloggi dislocati in diversi Comuni di Bari e provincia

devastati da atti vandalici a seguito di occupazioni abusive.

Con nota n° 4167 del 23.12.08 la Regione chiese allo IACP di riformulare la proposta di localizzazione tenendo presente le indicazioni della Giunta Regionale di provvedere al recupero di interi edifici, al fine di evitare sprechi finanziari

Con delibera del Commissario Straordinario n° 35 del 16.03.2009, trasmessa a questo Assessorato con nota 2601 del 23.03.2009, lo IACP comunicava che per mero errore materiale nella delibera n° 119/2008 erano stati riportati gli importi relativi solo ai lavori, e non il costo totale dell'intervento, pertanto l'importo da localizzare ammontava a euro 1.154.000,00 e che le indicazioni della Giunta erano state disattese in quanto era necessario far fronte alle impellenti esigenze abitative ed alla circostanza che tali alloggi, spesso, erano ubicati in fabbricati già ristrutturati e/o in buono stato manutentivo.

Con nota n° 4221 dell'11.05.2009, lo IACP di Bari, ha trasmesso la delibera n° 59 del 06.05.2009 comunicando che a seguito del piano di vendita approvato con apposita DGR, l'Ente ha maturato una disponibilità di cassa di una ulteriore tranche di proventi rivenienti dalle vendite di alloggi relativamente all'anno 2005 - 2006 per complessivi euro 7.556.254,42 (100%), che, così come stabilito dalla legge 560/93, è stata ripartita destinando l'80% pari a euro 6.045.003,53 a nuova localizzazione e il 20% pari a euro 1.511.250,88 a disposizione dell'Istituto per il I risanamento;

considerato che con precedente delibera N° 35 del 16.03.2009 l'Ente aveva proposto di localizzare parte dei fondi rivenienti dalla alienazione alloggi del 2005, precisamente per la somma di euro 1.154.000,00, la somma disponibile da destinare a nuova localizzazione viene a determinarsi in complessivi euro 4.891.003,45.

L'Ente afferma che deve provvedere alla esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, concernenti opere edili, forniture e nuovi allacci alle pubbliche reti cittadine di acqua, fogna, gas Telecom, Enel, e manutenzione straordinaria di impianti di ascensore e che tale urgenza è determinata da una indifferibilità nel tempo dell'esecuzione di tali lavorazioni, in quanto le stesse si sono rese necessarie sia per rimuovere situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, sia per ottemperare a

disposizioni esecutive di emesse sentenze del tribunale, che, per eseguire lavori riguardanti emesse Ordinanze Sindacali, e che a tali lavorazioni si deve dare immediata esecuzione anche per evitare ulteriori spese.

Viste le delibere Commissariali n° 35 e n° 59 all'attualità si intende dare esecuzione alle richieste di localizzazione per l'ammontare complessivo dei

proventi rivenienti dalla alienazione alloggi relativamente agli anni 2005 - 2006 per un totale di euro 6.045.003,45 (euro 1.154.000,00 + 4.891.003,45)

Pertanto la proposta di localizzazione viene così di seguito analiticamente riportata, secondo le proposte dello IACP:

N°	LOCALITA'	UBICAZIONE	TIPOLOGIA	FINANZIAMENTO
1	ACQUAVIVA	Via Machiavelli 1-2-3-22-24	Prospetti: opere di recupero degli intonaci delle facciate dello stabile e successiva pitturazione Lastrico solare: opere di rifacimento delle impermeabilizzazioni	€ 320.000,00
2	ANDRIA	Via Ruvo di Puglia, 22	Lavori di installazione di impianto di servo scala a servizio di alloggi occupati da disabili	€ 34.000,00
3	ANDRIA	Via Novara 8	Prospetti: opere di recupero degli intonaci delle facciate dello stabile e successiva pitturazione Lastrico solare: opere di rifacimento delle impermeabilizzazioni	€ 75.000,00
4	ANDRIA	Rione S. Valentino Recupero di n°96 alloggi di ERP	Oneri di allacciamenti alle pubbliche reti AQP	€ 26.000,00
5	ANDRIA	Via B. Buozzi n°6	Prospetti: opere di recupero degli intonaci delle facciate dello stabile e successiva pitturazione Lastrico solare: opere di rifacimento delle impermeabilizzazioni Lavori per adeguamento impianti elettrici condominiali	€ 73.000,00
6	ALTAMURA	Via Tiberio, 5	Prospetti: opere di recupero degli intonaci delle facciate dello stabile e successiva pitturazione Lastrico solare: opere di rifacimento delle impermeabilizzazioni	€ 51.000,00
7	ALTAMURA	Viale Traiano n°26	Prospetti: opere di recupero degli intonaci delle facciate dello stabile e successiva pitturazione Lastrico solare: opere di rifacimento delle impermeabilizzazioni	€ 64.000,00
8	BARI	Via S. Lioce, 46 Via Liguria, 2/c-int.7 Via Molise,3-int.7 Via Verdi pal.7-int.1 Via Archimede,10 Lung. IX Maggio p.l/1 Via Perrone,8 Via Re David Pal-M1 Via Consultore Pal C Via Parisi 2 Ceglie	Rifacimento pavimenti, rivestimenti, impianto elettrico, impianto idrico fognante, impianto riscaldamento, f.p.o. caldaia, sostituzione porte interne ed esterne, sostituzione infissi e pitturazione alloggio.	€ 308.000,00
9	BARI	Via Pola Pal. T	Consolidamento statico solai copertura Lastrico solare: opere di rifacimento delle impermeabilizzazioni	€ 73.000,00
10	BARI	Via Alessandria, 2 e 6	Realizzazione di impianti di riscaldamento e di canne fumarie collettive	€ 80.000,00

11	BARI	Via De Giosa, 9	Prospetti: opere di recupero degli intonaci delle facciate dello stabile e successiva pitturazione Lastrico solare: opere di rifacimento delle impermeabilizzazioni	€ 80.000,00
12	BARI	Via Veneto nn. 12-14-16	Prospetti: opere di recupero degli intonaci delle facciate dello stabile e successiva pitturazione Lastrico solare: opere di rifacimento delle impermeabilizzazioni	€ 189.003,45
13	BARI	Via Pola Pal H	Prospetti: opere di recupero degli intonaci delle facciate dello stabile e successiva pitturazione	€ 27.000,00
14	BARI	Via Peucetia A5-A6	Ripristino di intonaco di facciata, frontalini e solette balconi	€ 78.000,00
15	BARI	Q.re San Paolo- Q.re Japigia strade varie	Oneri di allacciamenti alle pubbliche reti AQP- Enel-Telecom-Amgas	€ 88.000,00
16	BARI	Via G. Pugliese 9 int.5	Rifacimento pavimenti, rivestimenti, impianto elettrico, impianto idrico fognante, impianto riscaldamento, f.p.o. caldaia, sostituzione infissi e pitturazione alloggio	€ 28.000,00
17	BARI	Via Ciusa Viale delle Regioni 23/ pal. D Via Appuro 14	Manutenzione straordinaria per ripristino e messa a norma impianti di ascensore esistenti	€ 78.000,00
18	BARI	Q.re San Paolo- Q.re Japigia strade varie	Ripristino di impianti di riscaldamento esistenti con fornitura e posa in opera di caldaie murali per impianti di riscaldamento autonomo e di canne fumarie collettive	€ 400.000,00
19	BARLETTA	Via Marchisella, 3 Via Benucci,8 Via Ungaretti,25 Via Canosa, 84 Via Canosa,86	Rifacimento pavimenti, rivestimenti, impianto elettrico, impianto idrico fognante, impianto riscaldamento, f.p.o. caldaia, sostituzione porte interne ed esterne, sostituzione infissi e pitturazione alloggio	€ 134.000,00
20	BARLETTA	Via Trascina, 160 Via Maranco, 6	Manutenzione straordinaria per installazione nuovi impianti di ascensore	€ 93.000,00
21	Bitritto	Via Giotto pal E-F Via Diaz Pal. D	Prospetti: opere di recupero dei frontalini e solette balconi e successiva pitturazione; Lastrico solare: opere di rifacimento delle impermeabilizzazioni;	€ 45.000,00
22	CANOSA di Puglia	Via Garibaldi, 256 p.r.	Rifacimento pavimenti, rivestimenti, impianto elettrico, impianto idrico fognante, impianto riscaldamento, f.p.o. caldaia, sostituzione porte interne ed esterne, sostituzione infissi e pitturazione alloggio	€ 34.000,00
23	CANOSA di Puglia	Via dei Platani n°23/B	Manutenzione straordinaria per installazione nuovi impianti di ascensore	€ 52.000,00
24	CASSANO MURGE	Via Paolo VI n°21-23	Prospetti: opere di recupero degli intonaci delle facciate dello stabile e successiva pitturazione Lastrico solare: opere di rifacimento delle impermeabilizzazioni	€ 150.000,00
25	CASSANO	Via Cap. Galiotti, 76 int.1	Rifacimento pavimenti, rivestimenti, impianto elettrico, impianto idrico fognante, impianto riscaldamento, f.p.o. caldaia, sostituzione porte interne ed	€ 27.000,00

			esterne, sostituzione infissi e pitturazione alloggio	
26	CORATO	Viale Tevere, 6 Via Adige, 14 Viale Tevere, 2	Rifacimento pavimenti, rivestimenti, impianto elettrico, impianto idrico fognante, impianto riscaldamento, f.p.o. caldaia, sostituzione porte interne ed esterne, sostituzione infissi e pitturazione alloggio	€ 100.000,00
27	CORATO	Q.re Belvedere: Via Adige, Viale Reno, Viale Ombrone, Via Belvedere, Via Po, Viale Tanaro, Viale Brenta, Viale Adda	Lavori per la realizzazione di nuove reti per allacciamenti e sdoppiamenti degli impianti idrico-fognante per n°43 fabbricati di ERP	€ 450.000,00
28	CORATO	Via S. Elia n°16/C Via S. Elia 162/C	Prospetti: opere di recupero degli intonaci delle facciate dello stabile e successiva pitturazione Lastrico solare: opere di rifacimento delle impermeabilizzazioni;	€ 150.000,00
29	CORATO MOLA DI BARI TERLIZZI ANDRIA BARI	Strade varie	Lavori per messa a norma di impianti elettrici condominiali ed oneri di allacciamento Enel	€ 150.000,00
30	CASTELLANA GROTTE	Via Berlinguer, 22 Via S. Benedetto, 1/G	Rifacimento pavimenti, rivestimenti, impianto elettrico, impianto idrico fognante, impianto riscaldamento, f.p.o. caldaia, sostituzione porte interne ed esterne, sostituzione infissi e pitturazione alloggio	€ 67.000,00
31	CONVERSANO	Via Avellino pal. A Via Avellino pal B Via Livorno, 1 Via Isernia, 4/G	Rifacimento pavimenti, rivestimenti, impianto elettrico, impianto idrico fognante, impianto riscaldamento, f.p.o. caldaia, sostituzione porte interne ed esterne, sostituzione infissi e pitturazione alloggio	€ 134.000,00
32	CONVERSANO	Via Tre Pergole 18/36	Ripristino di intonaco di facciata, frontalini e solette balconi	€ 28.000,00
33	CONVERSANO	Via Torino 17-19 Via Pescara 10	Prospetti: opere di recupero degli intonaci delle facciate dello stabile e successiva pitturazione Lastrico solare: opere di rifacimento delle impermeabilizzazioni	€ 190.000,00
34	MOLA di BARI	Via Canudo, 10	Rifacimento pavimenti, rivestimenti, impianto elettrico, impianto idrico fognante, impianto riscaldamento, f.p.o. caldaia, sostituzione porte interne ed esterne, sostituzione infissi e pitturazione alloggio	€ 13.000,00
35	MOLA di BARI	Via Calvani 2-4-6-8-10	Prospetti: opere di recupero degli intonaci delle facciate dello stabile e successiva pitturazione Lastrico solare: opere di rifacimento delle impermeabilizzazioni	€ 320.000,00
36	MOLFETTA	Via F.lli Rosselli n.11/A	Prospetti: opere di recupero degli intonaci delle facciate dello stabile e successiva pitturazione Lastrico solare: opere di rifacimento delle impermeabilizzazioni	€ 47.000,00
37	MONOPOLI	Via Piccinato, 21 Via San Marco, 32 Via Piccinato, 1 Corso Antonelli, 576/F.	Rifacimento pavimenti, rivestimenti, impianto elettrico, impianto idrico fognante, impianto riscaldamento, f.p.o. caldaia, sostituzione porte interne ed esterne, sostituzione infissi e pitturazione alloggio	€ 107.000,00

38	MONOPOLI	Via Lepanto, 114 int. 9	Rifacimento pavimenti, rivestimenti, impianto elettrico, impianto idrico fognante, impianto riscaldamento, f.p.o. caldaia, sostituzione infissi e pitturazione alloggio	€ 22.000,00
39	MONOPOLI	Via Piccinato 7-9-11-13-15-17	Prospetti: opere di recupero degli intonaci delle facciate dello stabile e successiva pitturazione	€ 54.000,00
40	MONOPOLI	Via Traiana n°11-13	Prospetti: opere di recupero degli intonaci delle facciate dello stabile e successiva pitturazione Lastrico solare: opere di rifacimento delle impermeabilizzazioni	€ 150.000,00
41	POLIGNANO	Via Don L. Sturzo, 11	Prospetti: opere di recupero degli intonaci e delle ringhiere della recinzione e successiva pitturazione	€ 50.000,00
42	GRAVINA	Via Punzi, 94 int. 1 Via Punzi, 94 Int.2	Rifacimento pavimenti, rivestimenti, impianto elettrico, impianto idrico fognante, impianto riscaldamento, f.p.o. caldaia, sostituzione porte interne ed esterne, sostituzione infissi e pitturazione alloggio	€ 67.000,00
43	GRAVINA	Via Gonzaga 33-35-37	Prospetti: opere di recupero degli intonaci delle facciate dello stabile e successiva pitturazione Lastrico solare: opere di rifacimento delle impermeabilizzazioni	€ 190.000,00
44	GRAVINA	Via CADORNA 70-72-75-95/D	Prospetti: opere di recupero degli intonaci delle facciate dello stabile e successiva pitturazione Lastrico solare: opere di rifacimento delle impermeabilizzazioni	€ 250.000,00
45	GRUMO APPULA	Via De Gasperi, 3	Rifacimento pavimenti, rivestimenti, impianto elettrico, impianto idrico fognante, impianto riscaldamento, f.p.o. caldaia, sostituzione porte interne ed esterne, sostituzione infissi e pitturazione alloggio	€ 34.000,00
46	Ruvo di Puglia	Via Romanelli, 71	Rifacimento pavimenti, rivestimenti, impianto elettrico, impianto idrico fognante, impianto riscaldamento, f.p.o. caldaia, sostituzione porte interne ed esterne, sostituzione infissi e pitturazione alloggio	€ 27.000,00
47	SPINAZZOLA	Via Martiri di Via Fani n°2 Pal.E int.9	Rifacimento pavimenti, rivestimenti, impianto elettrico, impianto idrico fognante, impianto riscaldamento, f.p.o. caldaia, sostituzione porte interne ed esterne, sostituzione infissi e pitturazione alloggio	€ 34.000,00
48	VALENZANO	C.soBenedetto Croce A/1	Lavori di installazione di impianto di servo scala a servizio di alloggi occupati da disabili	€ 34.000,00
49	VALENZANO	Via Mariniero nn.1-2	Prospetti: opere di recupero degli	€ 150.000,00

			intonaci delle facciate dello stabile e successiva pitturazione Lastrico solare: opere di rifacimento delle impermeabilizzazioni	
50	VALENZANO	Largo S. Filippo n° 9	Prospetti: opere di recupero degli intonaci delle facciate dello stabile e successiva pitturazione Lastrico solare: opere di rifacimento delle impermeabilizzazioni	€ 75.000,00
51	VALENZANO	Via Cattaneo n°1	Prospetti: opere di recupero degli intonaci delle facciate dello stabile e successiva pitturazione Lastrico solare: opere di rifacimento delle impermeabilizzazioni	€ 75.000,00
52	SANTERAMO	Via Donizetti 25-27	Prospetti: opere di recupero degli intonaci delle facciate dello stabile e successiva pitturazione Lastrico solare: opere di rifacimento delle impermeabilizzazioni	€ 150.000,00
53	SANTERAMO	Via Carlo Max nn 19-21-23-25-27	Prospetti: opere di recupero degli intonaci delle facciate dello stabile e successiva pitturazione Lastrico solare: opere di rifacimento delle impermeabilizzazioni	€ 320.000,00
			TOTALE	€ 6.045.003,45

Tutto ciò premesso, visto quanto deliberato dal Commissario Straordinario dell'IACP di BARI, con propria deliberazione n°35 del 16.03.2009 e n°59 del 06.05.2009, con conseguente assunzione di responsabilità tecnica-amministrativa ai sensi degli artt. 58 della L. 865/71 e 11 del D.P.R. 1036/72 si ritiene di poter condividere la proposta di utilizzo dei fondi di che trattasi di euro 6.045.003,45

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 e S.M. e I:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

VISTA la L.R. n° 7 del 04.02.1997 art. 4 comma 4 lett. a, l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del-

l'Assessore all'Urbanistica, Edilizia Residenziale Pubblica ed A.T., Prof.ssa Angela BARBANTE;

- VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di fare propria ed approvare la relazione e la proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio (Urbanistica A.T. ed E.R.P.) riportate in premessa;

- di localizzare gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria, da realizzarsi con una quota dei fondi disponibili della L. 24/12/93 n. 560 destinati al reinvestimento, rivenienti dai proventi dell'alienazione di alloggi ERP relativi all'anno 2005-2006 per un importo di euro 6.045.003,45, secondo quanto proposto dall'IACP di BARI, che di seguito si riporta

N°	LOCALITA'	UBICAZIONE	TIPOLOGIA	FINANZIAMENTO
1	ACQUAVIVA	Via Machiavelli 1-2-3-22-24	Prospetti: opere di recupero degli intonaci delle facciate dello stabile e successiva pitturazione Lastrico solare: opere di rifacimento delle impermeabilizzazioni	€ 320.000,00
2	ANDRIA	Via Ruvo di Puglia, 22	Lavori di installazione di impianto di servo scala a servizio di alloggi occupati da disabili	€ 34.000,00
3	ANDRIA	Via Novara 8	Prospetti: opere di recupero degli intonaci delle facciate dello stabile e successiva pitturazione Lastrico solare: opere di rifacimento delle impermeabilizzazioni	€ 75.000,00
4	ANDRIA	Rione S. Valentino Recupero di n°96 alloggi di ERP	Oneri di allacciamenti alle pubbliche reti AQP	€ 26.000,00
5	ANDRIA	Via B. Buozzi n°6	Prospetti: opere di recupero degli intonaci delle facciate dello stabile e successiva pitturazione Lastrico solare: opere di rifacimento delle impermeabilizzazioni Lavori per adeguamento impianti elettrici condominiali	€ 73.000,00
6	ALTAMURA	Via Tiberio, 5	Prospetti: opere di recupero degli intonaci delle facciate dello stabile e successiva pitturazione Lastrico solare: opere di rifacimento delle impermeabilizzazioni	€ 51.000,00
7	ALTAMURA	Viale Traiano n°26	Prospetti: opere di recupero degli intonaci delle facciate dello stabile e successiva pitturazione Lastrico solare: opere di rifacimento delle impermeabilizzazioni	€ 64.000,00
8	BARI	Via S. Lioce, 46 Via Liguria, 2/c-int.7 Via Molise,3-int.7 Via Verdi pal.7-int.1 Via Archimede,10 Lung. IX Maggio p I/1 Via Perrone,8 Via Re David Pal-M1 Via Consultore Pal C Via Parisi 2 Ceglie	Rifacimento pavimenti, rivestimenti, impianto elettrico, impianto idrico fognante, impianto riscaldamento, f.p.o. caldaia, sostituzione porte interne ed esterne, sostituzione infissi e pitturazione alloggio.	€ 308.000,00
9	BARI	Via Pola Pal. T	Consolidamento statico solai copertura Lastrico solare: opere di rifacimento	€ 73.000,00

			delle impermeabilizzazioni	
10	BARI	Via Alessandria, 2 e 6	Realizzazione di impianti di riscaldamento e di canne fumarie collettive	€ 80.000,00
11	BARI	Via De Giosa, 9	Prospetti: opere di recupero degli intonaci delle facciate dello stabile e successiva pitturazione Lastrico solare: opere di rifacimento delle impermeabilizzazioni	€ 80.000,00
12	BARI	Via Veneto nn. 12-14-16	Prospetti: opere di recupero degli intonaci delle facciate dello stabile e successiva pitturazione Lastrico solare: opere di rifacimento delle impermeabilizzazioni	€ 189.003,45
13	BARI	Via Pola Pal H	Prospetti: opere di recupero degli intonaci delle facciate dello stabile e successiva pitturazione	€ 27.000,00
14	BARI	Via Peucetia A5-A6	Ripristino di intonaco di facciata, frontalini e solette balconi	€ 78.000,00
15	BARI	Q.re San Paolo- Q.re Japigia strade varie	Oneri di allacciamenti alle pubbliche reti AQP- Enel-Telecom-Amgas	€ 88.000,00
16	BARI	Via G. Pugliese 9 int.5	Rifacimento pavimenti, rivestimenti, impianto elettrico, impianto idrico fognante, impianto riscaldamento, f.p.o. caldaia, sostituzione infissi e pitturazione alloggio	€ 28.000,00
17	BARI	Via Ciusa Viale delle Regioni 23/ pal. D Via Appuro 14	Manutenzione straordinaria per ripristino e messa a norma impianti di ascensore esistenti	€ 78.000,00
18	BARI	Q.re San Paolo- Q.re Japigia strade varie	Ripristino di impianti di riscaldamento esistenti con fornitura e posa in opera di caldaie murali per impianti di riscaldamento autonomo e di canne fumarie collettive	€ 400.000,00
19	BARLETTA	Via Marchisella, 3 Via Benucci,8 Via Ungaretti,25 Via Canosa, 84 Via Canosa,86	Rifacimento pavimenti, rivestimenti, impianto elettrico, impianto idrico fognante, impianto riscaldamento, f.p.o. caldaia, sostituzione porte interne ed esterne, sostituzione infissi e pitturazione alloggio	€ 134.000,00
20	BARLETTA	Via Trascina, 160 Via Maranco, 6	Manutenzione straordinaria per installazione nuovi impianti di ascensore	€ 93.000,00
21	Bitritto	Via Giotto pal E-F Via Diaz Pal. D	Prospetti: opere di recupero dei frontalini e solette balconi e successiva pitturazione; Lastrico solare: opere di rifacimento delle impermeabilizzazioni;	€ 45.000,00
22	CANOSA di Puglia	Via Garibaldi, 256 p.r.	Rifacimento pavimenti, rivestimenti, impianto elettrico, impianto idrico fognante, impianto riscaldamento, f.p.o. caldaia, sostituzione porte interne ed esterne, sostituzione infissi e pitturazione alloggio	€ 34.000,00
23	CANOSA di Puglia	Via dei Platani n°23/B	Manutenzione straordinaria per installazione nuovi impianti di ascensore	€ 52.000,00
24	CASSANO MURGE	Via Paolo VI n°21-23	Prospetti: opere di recupero degli intonaci delle facciate dello stabile e successiva pitturazione	€ 150.000,00

			Lastrico solare: opere di rifacimento delle impermeabilizzazioni	
25	CASSANO	Via Cap. Galietti, 76 int.1	Rifacimento pavimenti, rivestimenti, impianto elettrico, impianto idrico fognante, impianto riscaldamento, f.p.o. caldaia, sostituzione porte interne ed esterne, sostituzione infissi e pitturazione alloggio	€ 27.000,00
26	CORATO	Viale Tevere, 6 Via Adige, 14 Vale Tevere, 2	Rifacimento pavimenti, rivestimenti, impianto elettrico, impianto idrico fognante, impianto riscaldamento, f.p.o. caldaia, sostituzione porte interne ed esterne, sostituzione infissi e pitturazione alloggio	€ 100.000,00
27	CORATO	Q.re Belvedere: Via Adige, Viale Reno, Viale Ombrone, Via Belvedere, Via Po, Viale Tanaro, Viale Brenta, Viale Adda	Lavori per la realizzazione di nuove reti per allacciamenti e sdoppiamenti degli impianti idrico-fognante per n°43 fabbricati di ERP	€ 450.000,00
28	CORATO	Via S. Elia n°16/C Via S. Elia 162/C	Prospetti: opere di recupero degli intonaci delle facciate dello stabile e successiva pitturazione Lastrico solare: opere di rifacimento delle impermeabilizzazioni;	€ 150.000,00
29	CORATO MOLA DI BARI TERLIZZI ANDRIA BARI	Strade varie	Lavori per messa a norma di impianti elettrici condominiali ed oneri di allacciamento Enel	€ 150.000,00
30	CASTELLANA GROTTE	Via Berlinguer, 22 Via S. Benedetto, 1/G	Rifacimento pavimenti, rivestimenti, impianto elettrico, impianto idrico fognante, impianto riscaldamento, f.p.o. caldaia, sostituzione porte interne ed esterne, sostituzione infissi e pitturazione alloggio	€ 67.000,00
31	CONVERSANO	Via Avellino pal. A Via Livorno, 1 Via Isernia, 4/G Via Avellino pal. B	Rifacimento pavimenti, rivestimenti, impianto elettrico, impianto idrico fognante, impianto riscaldamento, f.p.o. caldaia, sostituzione porte interne ed esterne, sostituzione infissi e pitturazione alloggio	€ 134.000,00
32	CONVERSANO	Via Tre Pergole 18/36	Ripristino di intonaco di facciata, frontalini e solette balconi	€ 28.000,00
33	CONVERSANO	Via Torino 17-19 Via Pescara 10	Prospetti: opere di recupero degli intonaci delle facciate dello stabile e successiva pitturazione Lastrico solare: opere di rifacimento delle impermeabilizzazioni	€ 190.000,00
34	MOLA di BARI	Via Canudo, 10	Rifacimento pavimenti, rivestimenti, impianto elettrico, impianto idrico fognante, impianto riscaldamento, f.p.o. caldaia, sostituzione porte interne ed esterne, sostituzione infissi e pitturazione alloggio	€ 13.000,00
35	MOLA di BARI	Via Calvani 2-4-6-8-10	Prospetti: opere di recupero degli intonaci delle facciate dello stabile e successiva pitturazione Lastrico solare: opere di rifacimento delle impermeabilizzazioni	€ 320.000,00
36	MOLFETTA	Via F.lli Rosselli n.11/A	Prospetti: opere di recupero degli intonaci delle facciate dello stabile e successiva pitturazione Lastrico solare: opere di rifacimento delle impermeabilizzazioni	€ 47.000,00

37	MONOPOLI	Via Piccinato, 21 Via San Marco, 32 Via Piccinato, 1 Corso Antonelli, 576/F	Rifacimento pavimenti, rivestimenti, impianto elettrico, impianto idrico fognante, impianto riscaldamento, f.p.o. caldaia, sostituzione porte interne ed esterne, sostituzione infissi e pitturazione alloggio	€ 107.000,00
38	MONOPOLI	Via Lepanto, 114 int. 9	Rifacimento pavimenti, rivestimenti, impianto elettrico, impianto idrico fognante, impianto riscaldamento, f.p.o. caldaia, sostituzione infissi e pitturazione alloggio	€ 22.000,00
39	MONOPOLI	Via Piccinato 7-9-11-13-15-17	Prospetti: opere di recupero degli intonaci delle facciate dello stabile e successiva pitturazione	€ 54.000,00
40	MONOPOLI	Via Traiana n°11-13	Prospetti: opere di recupero degli intonaci delle facciate dello stabile e successiva pitturazione Lastrico solare: opere di rifacimento delle impermeabilizzazioni	€ 150.000,00
41	POLIGNANO	Via Don L. Sturzo, 11	Prospetti: opere di recupero degli intonaci e delle ringhiere della recinzione e successiva pitturazione	€ 50.000,00
42	GRAVINA	Via Punzi, 94 int. 1 Via Punzi, 94 Int.2	Rifacimento pavimenti, rivestimenti, impianto elettrico, impianto idrico fognante, impianto riscaldamento, f.p.o. caldaia, sostituzione porte interne ed esterne, sostituzione infissi e pitturazione alloggio	€ 67.000,00
43	GRAVINA	Via Gonzaga 33-35-37	Prospetti: opere di recupero degli intonaci delle facciate dello stabile e successiva pitturazione Lastrico solare: opere di rifacimento delle impermeabilizzazioni	€ 190.000,00
44	GRAVINA	Via CADORNA 70-72-75-95/D	Prospetti: opere di recupero degli intonaci delle facciate dello stabile e successiva pitturazione Lastrico solare: opere di rifacimento delle impermeabilizzazioni	€ 250.000,00
45	GRUMO APPULA	Via De Gasperi, 3	Rifacimento pavimenti, rivestimenti, impianto elettrico, impianto idrico fognante, impianto riscaldamento, f.p.o. caldaia, sostituzione porte interne ed esterne, sostituzione infissi e pitturazione alloggio	€ 34.000,00
46	Ruvo di Puglia	Via Romanelli, 71	Rifacimento pavimenti, rivestimenti, impianto elettrico, impianto idrico fognante, impianto riscaldamento, f.p.o. caldaia, sostituzione porte interne ed esterne, sostituzione infissi e pitturazione alloggio	€ 27.000,00
47	SPINAZZOLA	Via Martiri di Via Fani n°2 Pal.E int.9	Rifacimento pavimenti, rivestimenti, impianto elettrico, impianto idrico fognante, impianto riscaldamento, f.p.o. caldaia, sostituzione porte interne ed esterne, sostituzione infissi e pitturazione alloggio	€ 34.000,00

48	VALENZANO	C.soBenedetto Croce A/1	Lavori di installazione di impianto di servo scala a servizio di alloggi occupati da disabili	€ 34.000,00
49	VALENZANO	Via Mariniero nn.1-2	Prospetti: opere di recupero degli intonaci delle facciate dello stabile e successiva pitturazione Lastrico solare: opere di rifacimento delle impermeabilizzazioni	€ 150.000,00
50	VALENZANO	Largo S. Filippo n° 9	Prospetti: opere di recupero degli intonaci delle facciate dello stabile e successiva pitturazione Lastrico solare: opere di rifacimento delle impermeabilizzazioni	€ 75.000,00
51	VALENZANO	Via Cattaneo n°1	Prospetti: opere di recupero degli intonaci delle facciate dello stabile e successiva pitturazione Lastrico solare: opere di rifacimento delle impermeabilizzazioni	€ 75.000,00
52	SANTERAMO	Via Donizetti 25-27	Prospetti: opere di recupero degli intonaci delle facciate dello stabile e successiva pitturazione Lastrico solare: opere di rifacimento delle impermeabilizzazioni	€ 150.000,00
53	SANTERAMO	Via Carlo Max nn 19-21-23-25-27	Prospetti: opere di recupero degli intonaci delle facciate dello stabile e successiva pitturazione Lastrico solare: opere di rifacimento delle impermeabilizzazioni	€ 320.000,00
			TOTALE	€ 6.045.003,45

- di assegnare a tutti gli interventi il termine di mesi 13 per pervenire all'inizio dei lavori, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP a pena di decadenza della presente localizzazione;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Sandro Frisullo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2009, n. 1081

FASANO (BR) - Comparto 26 - Piano di Lottizzazione "Contrada Santa Margherita" - Delibera di C.C. n. 16 del 20/04/2005 - Riproposizione. Rilascio Parere Paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T/P..

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente f.f. dell'Ufficio Paesaggio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue.

"Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n°

6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.L.vo n° 490/99, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di FASANO nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07); - alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico - ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali

INTERVENTO: Piano di lottizzazione zona CI - comparto n° 26 del P.R.G. di Fasano (BR) Sog-

getto proponente: Neglia, Patronelli e altri. Riproposizione.

Con nota n° 30786 del 02/09/2005, acquisita al prot. N° 7028 del 19/09/2005 del Settore Urbanistico Regionale, Il Comune di FASANO ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al Piano di Lottizzazione del Comparto n° 26 del P.R.G. vigente nel comune di Fasano, presentato dalla ditta di cui all'oggetto.

In ordine al Piano di Lottizzazione di cui trattasi la Giunta Regionale ,con deliberazione n° 773 del 6/6/2006, ha rilasciato il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P. In particolare le prescrizioni introdotte dal citato provvedimento di G.R. erano soprattutto finalizzate alla tutela di alcune alberature di pregio (ulivi secolari) che caratterizzano, dal punto di vista paesaggistico, l'area oggetto d'intervento.

Per dette alberature di pregio la prescrizione regionale richiedeva, previo dettagliato rilievo e catalogazione, uno specifico programma di espianto e reimpianto nonché la riconfigurazione del posizionamento di alcune volumetrie in progetto in funzione della tutela dei beni diffusi del paesaggio agrario (ulivi secolari) presenti all'interno dell'area oggetto d'intervento.

Le prescrizioni introdotte con la citata delibera di GR hanno comportato, da parte della ditta interessata, una necessaria riconfigurazione della soluzione progettuale originaria. La nuova soluzione progettuale proposta dalla ditta interessata, predisposta sulla base di uno specifico studio agronomico, prevedendo comunque lo svellimento ed il successivo reimpianto di alcune alberature di pregio oggetto di specifica tutela ai sensi dell'intervenuta LR n° 14/2007 ha reso pertanto necessaria l'attivazione anche della procedura di cui agli art. 11 e 13 della citata LR 4/6/2007 n° 14 ovvero l'acquisizione del preventivo parere (in deroga) da parte della competente Commissione Tecnica per la tutela degli alberi monumentali istituita presso il Servizio Ecologia.

Su specifica istanza prodotta dalla ditta interessata la citata Commissione, con provvedimento n° 4391 del 3/4/2009, ha espresso, in ordine alla nuova soluzione progettuale proposta, parere favorevole

con prescrizioni subordinato comunque all'esito della Conferenza di Servizi all'uopo indetta dal Comune di Fasano per l'esame contestuale, da parte dei Servizi interessati, della nuova soluzione progettuale presentata in adeguamento alle prescrizioni formulate con delibera di GR n° 773/06.

In sede di Conferenza di Servizi, indetta dal Sindaco del Comune di Fasano per il giorno 17/2/2009 con successiva riconvocazione per il giorno 30/4/2009, veniva acquisito, da parte del Servizio Urbanistica, il parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Commissione Tecnica per la tutela degli alberi monumentali ai fini delle deroghe previste dall'art.11 della LR n° 14/2007; veniva acquisito altresì copia del nuovo progetto di lottizzazione riconfigurato in ottemperanza alle prescrizioni di cui alla deliberazione di GR n° 773/2006.

La documentazione acquisita dal Servizio, di cui al prot n. 1700 del 18/2/2009 e relativa alla nuova soluzione progettuale proposta in adeguamento alle prescrizioni regionali, risulta costituita dai seguenti elaborati scritto-grafici:

- 1) Planimetria dei luoghi su foto aerea - individuazione del comparto 26;
- 2) foto aerea - individuazione delle alberature di ulivo esistenti all'interno del comparto 26;
- 3) foto aerea - individuazione delle interferenze tra le alberature di ulivo esistenti nel comparto 26 e il programma costruttivo;
- 4) Dettaglio delle interferenze - individuazione delle alberature di ulivo esistenti all'interno del comparto 26 interferenti con il programma costruttivo;
- 5) Dettaglio delle interferenze - individuazione del programma costruttivo ed alberature di ulivo da spiantare e reimpiantare in loco;
- 6) Planimetria catastale e foto aerea -proprietà comunale oggetto del programma di reimpianto delle alberature di ulivo residue e posizionamento in sito;
 - Relazione tecnica integrativa espianto e reimpianto alberi di olivo;
- f1) alberi da spiantare n.8 ulivi non monumentali e n. 2 mandorli;
- f2) alberi da spiantare e reimpiantare in sito n.13 ulivi;
- f3) alberi da spiantare e reimpiantare in altro sito - proprietà comunale fg. n. 110 p.lla 42 - n. 11 ulivi;

Entrando nel merito della documentazione acquisita, che integra e modifica l'originaria soluzione progettuale già oggetto di parere paesaggistico di cui alla Deliberazione di GR n° 773/06, si rappresenta quanto segue per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio.

- Il P.U.T.T./P. classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore distinguibile (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P) Stante la classificazione "C" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 comma 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di FASANO con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile laddove, sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica" (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) - Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "C", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche(definienti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del terri-

torio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree....”.

- Con riferimento al sistema “copertura botanico vegetazionale e colturale” le direttive di tutela prescrivono “la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono”, si prescrive altresì che “tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.”
- Per quanto attiene al sistema “stratificazione storica dell'organizzazione insediativa” va perseguita “la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti”; si prescrive altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04 ,va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico (Ambiti Territoriali Distinti) si rappresenta quanto segue:

- **Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:** L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesistico - ambientale complessivo dell'ambito di riferimento. L'area non è interessata in particolare

dalla presenza di versanti, cigli di scarpata, crinali, lame, gravine, grotte etc. ovvero da elementi caratterizzanti il territorio dal punto di vista geologico - geomorfologico - idrogeologico;

- **Sistema copertura botanico - vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica:** L'area d'intervento risulta interessata da una componente di rilevante ruolo dell'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito territoriale di riferimento. L'area d'intervento è interessata, in particolare, dalla presenza di alberature di ulivo di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico e testimonianza storica, definiti dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. quali “Beni diffusi nel paesaggio agrario”, per i quali si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.14.3 dell'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e le prescrizioni di base di cui al punto 3.14.4 dell'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.
- **Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:** L'area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico - culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità individuate dal P.U.T.T./P. oggetto di specifica tutela.

L'area oggetto di intervento è interessata da un elemento d'interesse storico-culturale dell'organizzazione insediativa nell'agro (edicola votiva) non individuata dal P.U.T.T./P. che comunque risulta integralmente preservata dalla soluzione progettuale del P.d.L. presentato (area a standard).

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici previgenti all'entrata in vigore del P.U.T.T./P. (vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, usi civici, vincolo idrogeologico).

Entrando nel merito dell'intervento proposto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito territoriale di riferimento in cui l'intervento in progetto andrà a collocarsi non risulta caratterizzato da un elevato grado di natura-

lità attesa la presenza di ampie superfici coltivate e di una diffusa edificazione.

Con riferimento specifico all'area oggetto d'intervento questa non risulta direttamente interessata dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fatta eccezione per quanto attiene alla presenza di alcuni esemplari di ulivi monumentali, tutelati dal P.U.T.T./P. come "Beni diffusi nel paesaggio agrario".

Più precisamente, la presenza di tali esemplari è attestata non solo dalla documentazione fotografica e dalle foto aeree trasmesse dalla ditta interessata, ma anche dalle fotografie allegare all'osservazione n. 2 al P.d.L. pervenuta in data 6/6/2005 al Comune di Fasano dalla Sezione Verdi di Fasano relativamente alla soluzione progettuale originaria del Piano di Lottizzazione di cui trattasi.

- La nuova soluzione progettuale presentata oggetto del presente provvedimento è stata predisposta sulla base di uno specifico studio agronomico che ha proceduto, in ottemperanza alle prescrizioni di cui alla delibera di GR n° 773/2006, ad una preliminare ricognizione di dettaglio delle alberature di pregio presenti nell'area d'intervento ovvero alla individuazione dell'area di pertinenza dei beni e della relativa area annessa. Il predetto studio differenzia ed individua le alberature oggetto di espianto (e di successivo reimpianto nella stessa area) da quelle che invece, per la particolare conformazione del tronco e/o delle radici, risultano di fatto non espantabili in quanto si pregiudicherebbe la loro stessa conservazione. Lo studio individua altresì le alberature da spiantare e reimpiantare in altro sito di proprietà comunale.

Lo studio agronomico individuando e disciplinando gli interventi di espianto e successivo reimpianto dei soggetti arborei di pregio integra e modifica pertanto, a tutti gli effetti, gli elaborati progettuali originari relativi al Piano di Lottizzazione di cui trattasi già oggetto di parere paesaggistico regionale ed in particolare propone una diversa configurazione della soluzione planovolumetrica.

La nuova soluzione progettuale di cui trattasi, in quanto riveniente da uno studio agronomico, risulta

sicuramente migliorativa rispetto a quella originaria in quanto prevede un numero minore di soggetti arborei oggetto di espianto e successivo reimpianto stante una diversa localizzazione e distribuzione delle volumetrie previste in progetto.

Si rappresenta altresì che la nuova soluzione progettuale oltre alle misure di mitigazione degli impatti sulle alberature di pregio (localizzazione ottimale delle volumetrie in progetto al fine di contenere al minimo il numero dei soggetti arborei oggetto di espianto e successivo reimpianto) contiene altresì misure di compensazione degli impatti inevitabili (localizzazione di alcune alberature di pregio oggetto di svellimento in altre aree di proprietà comunale).

L'intervento in progetto, riconfigurato secondo le indicazioni dello studio agronomico in precedenza citato, comporterà una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non andrà pertanto ad interferire in maniera significativa con le peculiarità paesaggistiche presenti sia nell'ambito territoriale esteso di riferimento che all'interno della specifica area d'intervento (alberature di pregio).

- Premesso quanto sopra si ritiene pertanto che l'intervento in parola, così come riconfigurato secondo le indicazioni dello studio presentato, non interferisce ovvero è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere soprattutto in considerazione delle misure di mitigazione e compensazione adottate dalla nuova soluzione progettuale proposta.

La nuova soluzione progettuale proposta per la sua articolazione planivolumetrica, risulterà idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi non pregiudizievole alla conservazione dei complessivi valori paesistici del sito.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. per quanto attiene alla nuova soluzione progettuale presentata, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la suc-

cessiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle N.T.A del P.U.T.T./P.

Il predetto parere paesaggistico è subordinato alle seguenti prescrizioni:

- In sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica, l'Amministrazione Comunale dovrà procedere al controllo del recepimento della nuova soluzione progettuale riveniente dalle indicazioni dello studio agronomico presentato finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento nonché alla tutela delle alberature di pregio. Si specifica che la nuova soluzione progettuale proposta integra e modifica la precedente soluzione plano-volumetrica già oggetto di parere paesaggistico di cui alla deliberazione di GR n° 773 del 6/6/2006;
- In sede di esecuzione delle opere dovrà essere opportunamente garantito lo scorrimento e lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali in modo da non arrecare danno alla consistenza del suolo.
- Durante la fase dei lavori si dovrà procedere con le dovute accortezze evitando l'utilizzo sconsigliato dei mezzi di cantiere e/o la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, depositi di materiale ecc) che potrebbero provocare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente ed in particolare sulle componenti paesaggistiche caratterizzanti (alberature di ulivo).
- La realizzazione dei tratti di viabilità e/o di percorsi pedonali dovrà avvenire limitando al minimo indispensabile i movimenti di terra ovvero senza modificazioni significative dell'attuale assetto orografico; detti tracciati dovranno prevedere possibilmente una sistemazione della pavimentazione che non comporti la completa impermeabilizzazione del suolo (pavimentazione drenante).
- Con riferimento alle componenti storico-culturali siano opportunamente tutelati i "segni" delle tecniche di conduzione agricola e/o della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa (edicola votiva). In particolare con riferimento ai muretti a secco in pietra locale, questi, se interessati direttamente dalle opere in progetto,

dovranno essere ricostruiti in analogia formale e materica a quelli già esistenti nell'ambito di intervento. Si consiglia altresì l'utilizzo della pietra locale per la realizzazione delle recinzioni dei lotti e per le sistemazioni esterne. Le coloriture esterne dei corpi di fabbrica in progetto siano realizzate con colori tenui e/o di colore bianco.

- Recepimento delle prescrizioni formulate dalla Commissione Tecnica ex art. 11 LR n° 14/2007.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento alla strumentazione urbanistica generale vigente nonché la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni riportate nel presente provvedimento.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spese e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale”.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'istruttore del procedimento dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE alla ditta Neglia, Patronelli e altri, relativamente al piano di lottizzazione zona C1 - comparto n. 26 di P.R.G. ricadente nel territorio del Comune di FASANO, il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art 5.01 delle NTA del PUTT/Paesaggio e ciò prima del rilascio del permesso a costruire. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Sandro Frisullo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2009, n. 1082

LL. RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 15.500,00 per la redazione del PUG. Comune di SECLI' (LE). Esercizio Finanziario 2008 - Concessione proroga termini.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue:

“”Con deliberazione di G.R. n. 2096 dell'11.11.08, venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione Dirigenziale n. 154 del 17.11.08, venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap. 571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2008 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/75.

Al Comune di Seclì veniva assegnato il contributo di euro 15.500,00 per l'esercizio per la redazione del PUG.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Assetto del Territorio, Servizio Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art. 2 della citata l.r. 31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazioni dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Sedi con nota n. 11378 del 19.12.08, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si verificherà il 19.12.2009.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 2112 del 12.05.09 ha rappresentato l'impossibilità di rispettare i termini fissati, ed ha richiesto la proroga di un anno per la presentazione del PUG, poiché ad oggi ha provveduto ad adottare il Documento Programmatico Preliminare.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Seclì per il periodo richiesto, in relazione a quanto sancito dalla L.R. n. 31/74 con l'art.5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art. 4 della ex l.r. 7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale".

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O. e dal dirigente del Servizio che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- DI CONCEDERE per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, nonché dell'art. 33 comma 4 della l.r. 28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune Seclì la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 19.12.09 per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi alla redazione del Piano Urbanistico Generale.
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Sandro Frisullo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2009, n. 1083

PORTO CESAREO (LE) - LL. RR. n. 56/1980 e n. 20/2001. Nomina commissario ad acta per adozione Piano Urbanistico Generale.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue:

“Con nota prot. 11053 del 21/05/09, il Sindaco del Comune di Porto Cesareo (Le) ha richiesto la nomina di un commissario ad acta per l'adozione del Piano Urbanistico Generale (art. 11 della L.r. 27/07/2001, n. 20).

Con la stessa nota sono state rimesse la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 08/05/09 e le dichiarazioni di incompatibilità, ai sensi dell'art. 78/co. 2° del D.Lgs. n. 267/2000, rese da n.12 consiglieri su 16 assegnati, oltre al Sindaco: è stata trasmessa inoltre la delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 12/05/09, in seconda convocazione, con dichiarazione di seduta deserta (presenti n. 3 consiglieri su 16 assegnati, oltre al Sindaco).

Occorre puntualizzare che il vigente Statuto comunale, all'art. 25, per la validità delle sedute del Consiglio Comunale in prima convocazione richiede l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati, e in seconda convocazione di almeno sei consiglieri escluso il Sindaco; analoghe disposizioni sono contenute negli artt. 60, 61 e 62 del locale Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Inoltre, in ordine al procedimento di formazione del PUG in oggetto, si rammenta che con delibera di Giunta Regionale n. 183 del 17/02/09 è stato nominato quale Commissario ad acta, specificatamente per la proposta - da parte della Giunta, al Consiglio Comunale - di adozione del PUG ai sensi dell'art. 11/co. 4° della L.r. n. 20/2001, l'Arch. Valentina Battaglini (funzionario del Servizio Urbanistica Regionale, in servizio presso la U.O.P. di Lecce).

Detta nomina è stata disposta a seguito di quanto comunicato dal Comune di Porto Cesareo con nota prot. 2550 del 02/02/09 e giusta delibera di Giunta Comunale n. 14 del 30/01/09, con allegate dichiarazioni di incompatibilità rese - ai sensi dell'art. 78/co. 2° del D.Lgs. n. 267/2000 - da tutti i suoi n. 7 componenti, compreso il Sindaco in carica.

Il predetto Commissario ad acta ha ottemperato a quanto di propria spettanza con delibera n. 1 del 16/03/09.

In merito, la sopra citata nota del Sindaco prot. 11053 del 21/05/09 rappresenta quanto segue:

Considerata la positiva esperienza maturata in occasione dell'incarico conferito all'Arch. Valentina Battaglini con Delibera di Giunta Regionale n. 183 del 17/02/09 si auspica, per continuità nello

studio e nella già acquisita conoscenza degli atti, il rinnovo dell'incarico alla stessa Professionista”.

Attesa la volontà del Comune di Porto Cesareo di dotarsi di strumento urbanistico generale in conformità alle disposizioni della L.r. n. 20/2001, e constatata l'impossibilità da parte del Consiglio Comunale in carica di procedere all'adozione degli atti di propria competenza a norma dell'art. 11 della L.r. n. 20/2001, nell'ambito del procedimento di formazione del PUG di cui già alla delibera di CA n. 1 del 16/03/09, a causa del dichiarato obbligo di astensione per incompatibilità reso da n. 12 consiglieri comunali su n.16 assegnati al Comune (oltre al Sindaco), si propone alla Giunta di prendere atto della richiesta del Comune stesso, come innanzi formulata, e conseguentemente di nominare il Commissario ad acta per l'assunzione degli ulteriori provvedimenti ex art. 11 della L.r. n. 20/2001 in ordine al suddetto PUG, perseguendo la continuità dell'azione amministrativa.

Quanto innanzi, ai sensi in particolare dell'art. 55/co. 3° della L.r. 31/05/1980 n. 56, le cui disposizioni sono ancora vigenti in forza dell'art. 25/co. 2° della L.r. n. 20/2001”.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lettera “d)” della Lr. n. 7/97.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e S.M. e I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio;
- DI PRENDERE ATTO della richiesta come avanzata dal Comune di Porto Cesareo con nota del Sindaco prot. 11053 del 21/05/09, a causa del dichiarato obbligo di astensione per incompatibilità ai sensi dell'art. 78/co.2° del D.Lgs. n. 267/2000 reso da n. 12 consiglieri comunali su n. 16 assegnati al Comune (oltre al Sindaco), per la nomina del Commissario ad acta per l'adozione degli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 11 della L.r. 27/07/2001 n. 20, nell'ambito del procedimento di formazione del Piano Urbanistico Generale del territorio comunale di cui già alla delibera di CA n. 1 del 16/03/09, perseguendo la continuità dell'azione amministrativa;
- DI NOMINARE di conseguenza, ai sensi in particolare dell'art. 55/co. 3° della L.r. 31/05/1980 n. 56, le cui disposizioni sono ancora vigenti in forza dell'art. 25/co. 2° della L.r. n. 20/2001, quale “Commissario ad acta” per i provvedimenti di cui innanzi, con invito ad adempiere nei termini temporali stabiliti dall'art. 11 della L.r. n. 20/2001:
ARCH. VALENTINA BATTAGLINI, funzionario del Servizio Urbanistica Regionale, in servizio presso la U.O.P. di Lecce;
- il Comune di Porto Cesareo corrisponderà al “Commissario ad acta” il compenso ed il rimborso spese per l'espletamento dell'incarico, da determinarsi con le modalità ed i criteri stabiliti con delibera di Giunta Regionale n. 6339 del 28/04/1994;
- DI DEMANDARE al competente Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al “Commis-

sario ad acta” ed al Sindaco del Comune di Porto Cesareo, per gli ulteriori adempimenti di competenza;

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Sandro Frisullo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2009, n. 1085

Individuazione e perimetrazione degli agglomerati urbani della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti della Direttiva Comunitaria 91/271/CEE, artt. 3, 4 e 5 e del D. Lgs. n.152/2006, art.74, comma 1, lettera “n”, art. 101, commi 1 e 9 e artt. 105 e 106.

L'Assessore alle Opere Pubbliche, dott. Onofrio Introna, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore, confermata dal Dirigente del Servizio Tutela delle Acque, riferisce quanto segue.

Il Regolamento generale sulla politica di coesione comunitaria per il periodo 2007-2013, n. 1083 dell'11 luglio 2006, ha previsto un approccio programmatico strategico e un raccordo organico della politica di coesione con le strategie nazionali degli Stati membri. A tal fine, l'Italia ha presentato all'Unione Europea un Quadro Strategico Nazionale con l'obiettivo di indirizzare le risorse che la politica di coesione avrebbe destinato al nostro Paese, sia nelle aree del Mezzogiorno, sia in quelle del Centro-Nord.

La proposta italiana di Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, messa a punto in versione definitiva a seguito della conclusione del negoziato con Bruxelles, è stata approvata dalla Commissione Europea con decisione n. C(2007)3329 del 13 luglio 2007.

Dal citato Quadro Nazionale, ha preso le mosse il Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007 - 2013 approvato con delibe-

razione di Giunta Regionale n. 146 12 febbraio 2008, a seguito della Decisione Comunitaria C/2007/5726 del 20.11.2007 che ha adottato lo stesso Programma

Si deve rilevare, inoltre, che il Quadro Strategico Nazionale (QSN), prevede un meccanismo competitivo legato al conseguimento di risultati verificabili in termini di servizi collettivi in ambiti essenziali per la qualità della vita e l'uguaglianza delle opportunità dei cittadini e per la convenienza a investire delle imprese. A questo scopo, sono stati individuati i seguenti quattro obiettivi di servizio che appaiono significativi non solo per valutare l'effettiva capacità di cambiamento delle condizioni di vita e benessere nei territori interessati, ma anche per la capacità di integrazione virtuosa tra politica regionale e politiche ordinarie:

- a) elevare le competenze degli studenti e la capacità di apprendimento della popolazione;
- b) aumentare i servizi di cura alla persona, alleggerendo i carichi familiari per innalzare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro;
- c) tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente in relazione al sistema di gestione dei rifiuti urbani;
- d) tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente in relazione al Servizio Idrico Integrato.

Tra i citati quattro obiettivi, quest'ultimo è quello che qui interessa; esso è finalizzato al raggiungimento della qualità ambientale. Con riferimento al Mezzogiorno, sono stati selezionati gli indicatori statistici S10 ed S11 adeguati a misurare tale obiettivo in termini di disponibilità e qualità del servizio offerto, cui sono associati espliciti traguardi da raggiungere nel 2013 e meccanismi incentivanti in capo ai diversi livelli di governo per il conseguimento dei miglioramenti attesi.

L'indicatore S.10 concernente la “Percentuale di acqua erogata sul totale dell'acqua immessa nelle reti di distribuzione comunale”, considera i flussi di acqua potabile che attraversano le reti di distribuzione comunali e distribuiti ai singoli punti di utilizzazione (abitazioni, stabilimenti, negozi, uffici, ecc.). E' una misura di efficienza nella distribuzione dell'acqua, seppure comprenda una componente di “perdite fisiologiche” legate, ad esempio, all'acqua destinata agli usi pubblici.

L'indicatore S.11 afferente gli “Abitanti equivalenti effettivi serviti da impianti di depurazione

delle acque reflue, con trattamento secondario o terziario, in rapporto agli abitanti equivalenti totali urbani per Regione”, che riguarda specificatamente il presente atto, consente di misurare direttamente i miglioramenti, in termini di servizio e di utenti serviti, del segmento della depurazione, il quale, com'è noto, presenta - ad oggi - ancora forti criticità in molte regioni del Mezzogiorno e in alcune del Centro-Nord. I trattamenti secondari e terziari, a fronte di consistenti impegni di investimento, garantiscono un'elevata qualità dei reflui depurati e, pertanto, nell'indicatore si considerano solo queste due tipologie di trattamento. L'indicatore, inoltre, coglie indirettamente anche la capacità di servizio della rete fognaria, informazione che ad oggi manca delle caratteristiche necessarie di disponibilità e omogeneità per essere utilizzata ai fini degli obiettivi di servizio.

Con riferimento all'obiettivo da raggiungere che l'indicatore S.11 pone alla verifica dell'anno 2013, si deve aggiungere che il suo valore target, per l'anno 2013, è pari ad almeno il 70%.

Detto target deriva dalla metodologia di stima elaborata dal Dipartimento per la produzione statistica e il coordinamento tecnico scientifico dell'Istituto Nazionale di Statistica, che ha previsto l'individuazione delle diverse fonti di generazione del carico inquinante che, attraverso coefficienti numerici, sono state trasformate in un'unica unità di misura costituita dagli abitanti equivalenti, intesi questi ex art. 74, comma a) del D.Lgs. n. 152/2006, come “il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni - BOD5 - pari a 60 grammi di ossigeno al giorno”.

Dalle rilevazioni effettuate dall'ISTAT si evince che alla Regione Puglia sia stato attribuito un valore di partenza dell'indicatore pari al 61,2%, riveniente dal rapporto tra gli AET effettivi (Abitanti Equivalenti Totali - nei quali sono considerate il complesso delle acque reflue, comprensive di tutte le attività industriali presenti sul territorio comunale), serviti da impianti di depurazione con livello secondario o terziario al 2005 e pari a 4.221.211, diviso gli AEUT (Abitanti Equivalenti Totali Urbani - nei quali sono considerate le acque reflue urbane prodotte dalle attività domestiche e da quelle ad esse assimilabili, comprese le attività delle micro-

imprese generalmente operanti all'interno dei centri urbani) valutato dall'ISTAT in 6.899.587.

Senonché, per quanto riguarda la Regione Puglia, gli abitanti equivalenti serviti possono essere desunti dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 25 del 1° febbraio 2006 con la quale si provvede alla individuazione degli “agglomerati” e alla definizione della data di conclusione degli interventi all'epoca in atto nel settore della depurazione.

A questo proposito appare necessario fare un breve cenno al fatto che la direttiva comunitaria 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, recepita nell'ordinamento italiano dapprima con il Decreto Legislativo n. 152/1999 e, successivamente, con il D.Lgs. n. 152/2006, avesse - tra l'altro - introdotto la definizione di “agglomerato”.

Esso viene inteso come “l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente, che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale”.

La stessa direttiva, nel perseguire lo scopo di proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di acque reflue, dispone, agli artt.3 e 4, che gli agglomerati siano provvisti di rete di fognaria entro scadenze temporali ben definite e che le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte prima dello scarico ad opportuno trattamento depurativo secondo modalità e tempistiche riportate schematicamente di seguito:

SCADENZA ADEMPIMENTO

31.12.1998	Realizzazione reti fognarie per acque reflue urbane che si immettono in aree sensibili e provenienti da agglomerati con 10.000 a.e.
31.12.2000	Realizzazione reti fognarie negli agglomerati con oltre 15.000 a.e.
31.12.2005	Realizzazione reti fognarie negli agglomerati con 2.000 - 15.000 a.e.
31.12.2005	Trattamento appropriato per: 1) scarichi di acque reflue urbane che confluiscono nelle reti

	fognarie provenienti da agglomerati con meno di 2.000 a.e. e recapitanti in acque dolci ed in acque di transizione;
	2) scarichi provenienti da agglomerati con meno di 10.000 a.e. recapitanti in acque marino-costiere
31.12.2000	Trattamento secondario o equivalente degli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 15.000 a.e.
31.12.2005	Trattamento secondario o equivalente degli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con 10.000-15.000 a.e.
31.12.2005	Trattamento secondario o equivalente degli scarichi di acque reflue urbane in acque dolci ed in acque di transizione provenienti da agglomerati con 2.000 - 10.000 a.e.

In particolare, come si evince dal predetto schema, i termini stabiliti in relazione alle diverse tipologie, alla data del 31 dicembre 1998, del 31 dicembre 2000 e del 31 dicembre 2005, risultano, da tempo, tutti spirati.

Orbene, la Giunta Regionale con propria deliberazione n.25 del 1° febbraio 2006, ai fini di ottemperare oltre che agli obblighi della citata direttiva, che come detto, per prima aveva introdotto il concetto di agglomerato, anche a quelli imposti dai decreti ministeriali (19 agosto 2003, n. 152 e 18 settembre 2002, n. 198) in materia di trasmissione dei dati richiesti dalla Commissione Europea in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 4, della stessa direttiva 91/271/CEE sugli esiti dei controlli effettuati sugli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane al fine di verificarne la conformità ai requisiti prescritti dalla stessa Commissione e sulla qualità e la composizione dei fanghi immessi nelle acque superficiali, approvò -tra l'altro- esclusivamente un elenco degli "agglomerati" rientranti nel territorio della Regione, contenuto nel prospetto accluso al medesimo provvedimento.

Il citato elenco, approvato ai fini di garantire un adeguato trattamento delle acque reflue urbane ed il

raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, venne stilato a seguito dell'attività ricognitiva delle infrastrutture fognario-depurative all'epoca apprestata che aveva anche tenuto conto di tutte le relative necessarie informazioni contenute nel Progetto di Piano di Tutela delle Acque e da esso opportunamente stralciate, redatto dal Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia con il coordinamento del Settore Tutela delle Acque, seppure non ancora approvato dall'organo regionale competente; la sua adozione è intervenuta, com'è noto, con deliberazione di Giunta Regionale n. 883 del 19 giugno 2007.

Si deve, inoltre, evidenziare che nella suddetta prima caratterizzazione territoriale pugliese degli agglomerati, a fronte dell'esistenza di un numero complessivo di 214 impianti di depurazione, vennero classificati n. 191 agglomerati, individuando come tali, "tutti i centri/nuclei abitati dotati di sistema di collettamento-rete fognaria-impianto, in carico al Gestore del Servizio Idrico Integrato (AQP S.p.A.), ovvero al gestore di pubblico servizio (Amministrazioni Comunali)" e coincidenti con i rispettivi centri abitati (Comuni).

La caratterizzazione degli agglomerati venne effettuata attraverso una serie di parametri. In particolare, venne rilevata la situazione dello stato dei luoghi, all'ottobre 2005, attraverso una indagine tecnica finalizzata alla verifica della potenzialità dei singoli impianti di depurazione (espressa in abitanti equivalenti), gli abitati serviti, il tipo di corpo idrico ricettore dello scarico di depurazione (suolo, sottosuolo, corpo idrico superficiale, mare), la tipologia dell'impianto. Venne rilevata, altresì, la tempistica degli adeguamenti attraverso la definizione delle misure in atto per ogni singolo impianto di depurazione, specificandone per ognuno di essi la data di fine lavori programmata, rispettivamente, al 2005, al 2006 e al 2007, da parte dei soggetti attuatori degli interventi stessi. Oltre alla caratterizzazione degli impianti di depurazione, si provvide ad individuare l'eventuale presenza di misure in atto relativamente al sistema di collettamento dei reflui associato al singolo impianto di depurazione in quanto la caratterizzazione territoriale degli agglomerati è elemento fondamentale per l'applicazione della normativa sugli scarichi delle acque reflue urbane.

Orbene, da tale analisi può quantificarsi il dato relativo alla potenzialità degli impianti di depura-

zione espressa in abitanti equivalenti che, depurato dei dati riferiti agli impianti per i quali era prevista la loro dismissione, risulta pari a 4.542.537. Dato, quest'ultimo, che risulta assai inferiore rispetto a quello valutato dall'ISTAT in 6.899.587, come accennato prima.

Si deve aggiungere, inoltre, che analizzando i dati contenuti nel Progetto di Piano di Tutela delle Acque e, in particolare, quelli rappresentati nella tabella 2.6 riferita agli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati - scenario futuro, emerge una potenzialità degli stessi espressa in abitanti equivalenti pari a 4.919.581.

Dalla comparazione dei predetti dati, risulta evidente la sussistenza di una notevole incongruenza tra le diverse fonti di informazioni che, conseguentemente, rende improcrastinabile un approfondimento per la verifica del carico effettivamente trattato (potenzialità attuale) dagli impianti di depurazione e del carico da trattare (potenzialità futura - di progetto).

Ne consegue, quindi, la necessità di procedere all'aggiornamento degli agglomerati presenti sul territorio pugliese, nonché alla loro perimetrazione che non era stata realizzata nella prima elaborazione ex deliberazione di G.R. n. 25/2006, e all'individuazione dei carichi gravanti sugli stessi agglomerati.

Tutto ciò detto, impone che si provveda, con sollecitudine, anche ai fini di evitare che possano risultare pregiudicate le risorse finanziarie rivenienti dall'attuazione del Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007 - 2013, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 146 12 febbraio 2008, a seguito della Decisione Comunitaria C/2007/5726 del 20.11.2007, Asse II - "Linea 2.1".

Si deve, altresì, considerare che oltre alle risorse assegnate per l'intero ciclo di Programmazione di cui al P.O. FESR 2007 - 2013, al conseguimento dei quattro obiettivi stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui si è riferito prima, è legato un meccanismo di incentivazione e di assegnazione di risorse premiali per le Regioni pari complessivamente a circa 3 miliardi di Euro a valere sulle risorse del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) finalizzato a mettere a disposizione delle stesse ulteriori risorse da investire nel miglioramento dei

livelli di offerta di servizi essenziali per cittadini e imprese.

Per la Regione Puglia, l'ammontare di tali risorse premiali è pari a 532,1 milioni di euro

La definizione delle procedure e delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli obiettivi di servizio è stata descritta nella delibera CIPE n. 82 del 3 agosto 2007 recante "Regole di attuazione del meccanismo di incentivazione legato agli Obiettivi di Servizio del QSN 2007-2013" ed ulteriormente ripresa nella successiva Delibera CIPE n.166 del 21 dicembre 2007.

In particolare, la delibera CIPE 82/2007 prevede che le Amministrazioni partecipanti al meccanismo di incentivazione predispongano un Piano d'Azione per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio, redatto secondo le modalità descritte nella medesima deliberazione del CIPE.

Il Piano di Azione per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio 2007-2013 della Regione Puglia è stato adottato con deliberazione di Giunta Regionale n. 464 del 24 marzo 2009.

Altro aspetto sul quale si richiama la particolare attenzione dell'Amministrazione è costituito dal completamento degli interventi attivati nel precedente periodo di programmazione nel settore della tutela delle acque. In particolare, per quanto qui interessa, si fa riferimento alla deliberazione di Giunta Regionale n. 392 del 25 marzo 2008, con la quale - tra l'altro - si prevede che l'attivazione degli interventi ivi previsti restava subordinata alla verifica della loro compatibilità con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque adottato dalla Regione Puglia, demandando tale verifica al competente Settore Regionale Tutela delle Acque.

Si deve evidenziare, al proposito, che relativamente ad alcuni degli interventi compresi nella predetta programmazione, la citata Struttura Regionale, sino ad oggi, non ha potuto esprimere il richiesto parere, in quanto gli stessi interventi prevedevano, l'estensione del sistema fognario e del sistema depurativo agli agglomerati definiti irrualmente costieri che non risultavano individuati nella già richiamata deliberazione di Giunta Regionale n.25/2006.

Tale circostanza, pertanto, rileva l'opportunità che si proceda ad una verifica/aggiornamento degli agglomerati contemplando anche gli insediamenti costieri.

Con riguardo alla citata verifica/aggiornamento degli agglomerati, si deve evidenziare che non risultavano assunte determinazioni dall'Amministrazione Regionale in ordine all'individuazione del soggetto che avrebbe dovuto provvedere agli aggiornamenti e/o all'individuazione di nuovi agglomerati, sebbene la deliberazione di Giunta Regionale n. 25/2006 avesse fatto espresso rinvio di ogni determinazione in merito, all'adozione di un successivo provvedimento.

Ai fini di far fronte alle necessità sopra emerse, il Dirigente del Servizio Regionale Tutela delle Acque, stanti, peraltro, l'assoluta necessità di provvedere, nonché la carenza di stanziamenti di bilancio che consentissero l'avvio delle attività necessarie, si è avvalso, assumendo il coordinamento delle iniziative, della Sogesid S.p.A., tenuto conto che alla stessa Società era stato assegnato il compito dal Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia, con proprio decreto n. 40 del 26 marzo 2008, di garantire le attività di supporto per le procedure di approvazione definitiva del Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, tra le quali risultava prevista anche quella relativa all'aggiornamento e/o alla individuazione degli "agglomerati" di cui alla più volte citata deliberazione di Giunta Regionale n. 25/2006.

Ciò detto, si evidenzia che la Sogesid S.p.A. con prot. n. 02422 del 12 giugno 2009, ha provveduto a trasmettere i relativi elaborati, redatti con il coordinamento del Servizio Regionale Tutela delle Acque, sui quali viene chiamata ad esprimersi l'Amministrazione Regionale.

Dall'analisi degli elaborati de quibus, che si compongono di una relazione generale e di n. 6 fascicoli suddivisi per le sei province pugliesi, i quali, a loro volta, contengono le schede degli agglomerati, le schede cartografiche degli agglomerati e le schede cartografiche di dettaglio comunali, si evince che i criteri utilizzati per la definizione degli agglomerati urbani della Regione Puglia sono stati incentrati:

1. sulla individuazione degli insediamenti abitativi;
2. sulla perimetrazione degli agglomerati;
3. sulla stima dei carichi generati.

Si evidenzia che da un raffronto tra la prima individuazione degli agglomerati di cui alla deliberazione di G.R. n. 25/2006, e la stima cui si è pervenuti attraverso detto ultimo studio, si evince che il numero degli stessi si sia ridotto di 10 unità, passando, cioè, da 191 agglomerati a 181 con un aumento, tuttavia, della consistenza complessiva del carico da trattare, pari a 1.549.351 A.E.

Provincia	D.G.R 25/2006		PTA		VARIAZIONI	
	n.agglomerati	AE	n.agglomerati	AE	n.	AE
Bari	36	1.759.111	34	2.307.415	-2	548.304
Foggia	66	859.686	70	1.149.028	4	289.342
Brindisi	20	418.444	16	613.906	-4	195.462
Taranto	24	695.719	22	863.819	-2	168.100
Lecce	45	953.889	39	1.302.031	-6	348.142
Totali	191	4.686.849	181	6.236.200	-10	1.549.351

Quanto all'individuazione dei nuovi agglomerati, la cui proposta è contenuta nel prospetto, all'uopo elaborato, che viene accluso al presente atto quale parte integrante, nonché alla loro perimetrazione, si deve osservare che esse non possono - allo stato - che essere considerate come "semplicemente indicative", sottoponibili, cioè, ad eventuali variazioni successive, (eventuale deperimtra-

zione), da assumersi con formali atti deliberativi di Giunta Regionale, a seguito dell'esito delle verifiche che dovranno essere poste in essere dalla competente Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione del Servizio Idrico Integrato - AATO Puglia - dei criteri posti alla base della progettazione preliminare redatta da parte del Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato, dell'analisi

dei costi-benefici dei relativi interventi, dell'analisi delle infrastrutture esistenti e della verifica della conformità al Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia e agli strumenti di pianificazione territoriali e di urbanistica vigenti, nonché della verifica del puntuale rispetto della normativa vigente in materia di urbanistica.

Si deve aggiungere, al proposito, che a seguito di puntuale verifica operata sugli attuali impianti di depurazione che ha tenuto conto anche degli interventi in atto e/o di quelli oggetto di finanziamento pubblico, è risultato, come si evince dalla seguente tabella, che gli stessi sono potenzialmente idonei a trattare un carico, espresso in abitanti equivalenti, pari a 5.021.724, rispetto al carico da trattare, quale potenzialità futura - di progetto, pari a 6.236.200.

Provincia	Abitanti Equivalenti	
	D.G.R. 25/06	Piano di Tutela delle Acque
Bari	1.759.111	1.468.206
BAT	=	438.674
Foggia	859.686	924.051
Brindisi	430.444	434.528
Taranto	695.719	730.628
Lecce	953.889	1.025.637
Totale	4.698.849	5.021.724

Conseguentemente, fatte salve le verifiche che l'AATO Puglia dovrà esperire, per quanto si è accennato prima, dovranno essere assicurate, da parte della stessa Autorità d'Ambito, adeguamenti infrastrutturali per 1.214.476 abitanti equivalenti (6.236.200 - 5.021.724).

Da ciò si rileva, pertanto, che l'AATO Puglia è chiamata a rimodulare ex art. 149 del D. Lgs. n. 152/2006, il Piano d'Ambito, alla luce dell'individuazione dei nuovi agglomerati operata con il presente provvedimento, tenendo conto delle priorità indicate nella Direttiva Comunitaria 91/271/CEE, recepita nell'Ordinamento Italiano con lo stesso citato decreto legislativo.

Tutto ciò premesso e considerato, si sottopone alle determinazioni della Giunta Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa

e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente atto rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera d), della L.R. n. 7/1997 che detta "nonne in materia di organizzazione dell'Amministrazione Regionale".

L'Assessore alle Opere Pubbliche, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle OO.PP. che si intende qui di seguito integralmente riportata;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Istruttore e del Dirigente del Servizio "Tutela delle

Acque” che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

- A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) DI PRENDERE ATTO e DI CONDIVIDERE i criteri utilizzati per la individuazione dei nuovi agglomerati urbani della Regione Puglia riportati nello studio redatto dalla Sogesid S.p.A., con il coordinamento del Servizio Regionale Tutela delle Acque, su incarico del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia di cui al proprio decreto n. 40 del 26 marzo 2008;
- 2) DI INDIVIDUARE, nel territorio della Regione Puglia, gli agglomerati urbani, ai sensi e per gli effetti della Direttiva Comunitaria 91/271/CEE, artt. 3, 4 e 5 e del D. Lgs. n. 152/2006, art. 74, comma 1, lettera “n”, art. 101, commi 1 e 9 e artt. 105 e 106, rappresentati nell'elenco contenuto nel prospetto accluso al presente provvedimento quale parte integrante;
- 3) DI APPROVARE la relativa perimetrazione degli agglomerati di cui al precedente punto 2) del presente dispositivo rappresentata in apposite schede e cartografie di dettaglio, (contenute in singole pubblicazioni suddivise per le sei province pugliesi) e la quantificazione della potenzialità, espressa in abitanti equivalenti, degli impianti di depurazione a servizio degli stessi;
- 4) DI DARE ATTO che la suddetta perimetrazione, nonché la quantificazione della potenzialità degli impianti di depurazione sono considerate “semplicemente indicative”; esse, cioè, sono sottoposte ad eventuali variazioni successive, (eventuale deperimetrazione), da assumersi con formali atti deliberativi di Giunta Regionale, a seguito dell'esito delle verifiche da parte della competente Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione del Servizio Idrico Integrato - AATO Puglia:
 - a) dei criteri posti alla base della progettazione preliminare redatta da parte del Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato;
 - b) dell'analisi dei costi-benefici dei relativi interventi;
- 5) DI DISPORRE che i dati relativi all'individuazione dei nuovi agglomerati e alla quantificazione della potenzialità degli impianti di depurazione, a cui si provvede con il presente provvedimento, sostituiscono quelli contenuti nel Progetto di Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, adottato con deliberazione di Giunta Regionale n. 883 del 19 giugno 2007;
- 6) DI DISPORRE, altresì, che relativamente alle zone che concorrono all'estensione degli agglomerati già individuati con la deliberazione di G.R. n. 25/2006, deve essere assicurato il trattamento depurativo previsto dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali vigenti, fino alla realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie (potenziamento impianti di depurazione, reti idriche e fognarie, collettamento) da pianificarsi a cura della competente Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione del Servizio Idrico Integrato - AATO Puglia;
- 7) DI DISPORRE, inoltre, che l'AATO Puglia provveda agli adeguamenti infrastrutturali per 1.214.476 abitanti equivalenti, procedendo alla rimodulazione del Piano d'Ambito di cui all'art. 149 del D. Lgs. n.152/2006, secondo l'individuazione degli agglomerati operata con il presente provvedimento, tenendo conto delle priorità indicate nella Direttiva Comunitaria 91/271/CEE, recepita nell'Ordinamento Italiano con lo stesso citato decreto legislativo;
- 8) DI DISPORRE, infine, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale e sul sito “internet” della Regione Puglia. Su quest'ultimo, viene assicurata la pubblicazione di tutti gli elaborati prodotti, richiamati in narrativa, a cura del Servizio Tutela delle Acque.
 - c) dell'analisi delle infrastrutture esistenti;
 - d) della verifica della conformità al Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia e agli strumenti di pianificazione territoriali e di urbanistica vigenti;
 - e) della verifica del puntuale rispetto della normativa vigente in materia di urbanistica;

REGIONE PUGLIA
Area politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana
SERVIZIO TUTELA DELLE ACQUE

Agglomerati urbani

Numero impianti	Riduzione agglomerati-	Impianto di depurazione	Località afferenti all'agglomerato	Impianto di depurazione	cod impianto	Potenzialità impianto (gr. ME)	Abitanti Equivalenti Totali (Urban + Carico Generato)	SITUAZIONE ATTUALE (2009)		SCENARIO FUTURO DI PIANO						
								Provincia	Agglomerato	Tipologia	Nome recipiente	Livello di trattamento	Corpo idrico interessato	Tipologia	Nome recipiente	Limiti allo scarico
1	1	1	ACCADIA	Accadia	160710010A	4.816	4.846	CISNS	T.te Frugao	Secondario	T.te Carpelle	CISNS	T.te Frugao	Tab.1	T.te Carpelle	
1	1	1	ALBERONA	Alberona	160710020A	3.100	2.742	CIS	T.te Salacia	Secondario	Candidano Salacia	CISNS	T.te Salacia	Tab.1	T.te Candidano Salacia	
1	1	1	ANZANO DI PUGLIA	Anzano di Puglia	160710030A	3.000	3.915	CISNS	T.te Villanella	Secondario	T.te Villanella	CISNS	T.te Villanella	Tab.1	T.te Villanella	
1	1	1	APRIGNA	Aprigna	160710040A	13.800	19.020	CISNS	T.te Villanella	Secondario	T.te Villanella	CISNS	T.te Villanella	Tab.1	T.te Villanella	
1	1	1	ASCOLI S. MARINO	Ascoli Satriano 1	160710050A	3.083	9.495	CISNS	T.te Villanella	Secondario	T.te Villanella	CISNS	T.te Villanella	Tab.1	T.te Villanella	
1	1	1	ASCOLI S. MARINO	Ascoli Satriano 2	160710050B	3.116	9.495	CISNS	T.te Villanella	Secondario	T.te Villanella	CISNS	T.te Villanella	Tab.1	T.te Villanella	
1	1	1	BICCIARI	Bicciari	160710060A	3.191	5.804	CISNS	T.te Organo	Secondario	Candidano Salacia	CISNS	T.te Organo	Tab.1	T.te Candidano Salacia	
1	1	1	BOVINO	Bovino	160710070A	4.500	6.089	CISNS	T.te Biliam	Secondario	T.te Cervaro	CISNS	T.te Biliam	Tab.1	T.te Cervaro	
1	1	1	CAGNANO V. MARANO	Capote-Iola V. Marano	160710080A	10.717	16.538	CISNS	Can.le S. Francesco e Lago V. Marano	Secondario	Lago di V. Marano	CISNS	Can.le S. Francesco e Lago V. Marano	Tab.1 Tab.2	Lago di V. Marano	
1	1	1	CANDOLA	Candola	160710090A	2.816	4.658	CISNS	T.te Rio Salvo	Secondario	Fiume Ofanto	CISNS	T.te Rio Salvo	Tab.1	Fiume Ofanto	
1	1	1	CARPAPPELE	Carpapelle	160710100A	7.000	7.139	CIS	T.te Carpelle	Terziario	T.te Carpelle	CIS	T.te Carpelle	Tab.1	T.te Carpelle	
1	1	1	CARLANTINO	Carlantino	160710110A	1.955	3.041	CISNS	C.le Valmatrona	Secondario	Fiume Fortore	CISNS	C.le Valmatrona	Tab.1 Tab.2	Fiume Fortore	
1	1	1	CARPINO	Carapino	160710120A	5.500	6.973	CISNS	C.le Antinno e Lago V. Marano	Secondario	Lago di V. Marano	CISNS	C.le Antinno e Lago V. Marano	Tab.1 Tab.2	Lago di V. Marano	
1	1	1	CASALNUOVO MONTEFOTARO	Casalnuovo Montefotaro	160710130A	4.000	3.279	CISNS	V. no Pozzi Bassi	Secondario	Fiume Fortore	CISNS	V. no Pozzi Bassi	Tab.1	Fiume Fortore	
1	1	1	CASALEGGIO DI PUGLIA	Casaleggio di Puglia	160710140A	2.187	2.521	CISNS	C.le Maddalena	Secondario	Fiume Fortore	CISNS	C.le Maddalena	Tab.1	Fiume Fortore	
1	1	1	CASALEGGIO DI PUGLIA	Casaleggio di Puglia	160710150A	2.000	2.831	CISNS	C.le Pozzo Vitolo	Secondario	T.te Cervaro	CISNS	C.le Pozzo Vitolo	Tab.1	T.te Cervaro	
1	1	1	CASALEGGIO DI PUGLIA	Casaleggio di Puglia	160710160A	1.783	3.489	CISNS	C.le S. Arangelo	Secondario	T.te Candidano	CISNS	C.le S. Arangelo	Tab.1	T.te Candidano	
1	1	1	CASALNUOVO DELLA DAUNIA	Casalnuovo della Daunia	160710170A	1.642	2.417	CISNS	C.le Marcellino	Secondario	Fiume Fortore	CISNS	C.le Marcellino	Tab.1	Fiume Fortore	
1	1	1	CELENZA VALFORTORE	Celenza Valfortore	160710180A	2.037	3.387	CISNS	V. no S. Pietro	Secondario	Fiume Fortore (Invaso Occhito)	CISNS	V. no S. Pietro	Tab.1	Fiume Fortore (Invaso Occhito)	
1	1	1	CELLENZA SAN VITO	Cellenza San Vito	160710190B	2.091	510	CISNS	T.te Fontanelle	Secondario	T.te Candidano	CISNS	T.te Fontanelle	Tab.1	T.te Candidano	
1	1	1	CERIGNOLA	Cerignola	160710200A	83.200	83.295	CISNS	T.te Acquasola	Terziario	Lago Salpi	CISNS	T.te Acquasola	Tab.1 Tab.2	Lago Salpi	
1	1	1	CERIGNOLA	Cerignola 2 Borge Libertà	160710200A	160	136	CISNS	C.le Basilica Munara di Fontana Figura	Secondario	Fiume Ofanto	CISNS	C.le Basilica Munara di Fontana Figura	Tab.1	Fiume Ofanto	
1	1	1	CHIETI	Chieti	160710210A	2.700	2.870	CISNS	C.le Valle del Fico	Secondario	T.te Socione	CISNS	C.le Valle del Fico	Tab.1	T.te Socione	
1	1	1	CHIETI	Chieti Marina	160710210A	1.000	479	CISNS	C.le Benifia	Secondario	T.te Socione	CISNS	C.le Benifia	Tab.1	T.te Socione	
1	1	1	CHIETI	Chieti Marina	160710220A	4.200	6.703	CISNS	T.te Meridiana	Terziario	T.te Cervaro	CISNS	T.te Meridiana	Tab.4	T.te Cervaro	
1	1	1	CHIETI	Chieti Marina	160710230A	3.142	3.568	CISNS	T.te Celone	Secondario	T.te Candidano	CISNS	T.te Celone	Tab.1	T.te Candidano	
1	1	1	CHIETI	Chieti Marina	160710240A	187.200	206.074	CISNS	T.te Peruzzo	Secondario	T.te Cervaro	CISNS	T.te Peruzzo	Tab.1	T.te Cervaro	
1	1	1	CHIETI	Chieti Marina	160710250A	542	2.983	CIS	T.te Cervaro	Secondario	T.te Cervaro	CIS	T.te Cervaro	Tab.1	T.te Cervaro	
1	1	1	CHIETI	Chieti Marina	160710260A	8.204	8.325	CISNS	C.le Ramondino	Secondario	Mare Adriatico	CISNS	C.le Ramondino	Tab.1	Mare Adriatico	
1	1	1	CHIETI	Chieti Marina	160710270A	5.000	2.500	S	non in esercizio	Terziario	Mare Adriatico con condotta sottomarina	M	C.le Ramondino con condotta sottomarina	Tab.1	Mare Adriatico	
1	1	1	CHIETI	Chieti Marina	160710280A	14.000	18.604	CISNS	C.le Elce e Lago di Lestina	Terziario	Lago di Lestina	CISNS	C.le Elce e Lago di Lestina	Tab.1 Tab.2	Lago di Lestina	
1	1	1	CHIETI	Chieti Marina	160710290A	20.000	4.910	M	Mare Adriatico	Secondario	Mare Adriatico	M	Mare Adriatico	Tab.1	Mare Adriatico	
1	1	1	CHIETI	Chieti Marina	160710300A	18.750	45.022	CIS	T.te Salacia	Secondario	Candidano Salacia	CISNS	T.te Salacia	Tab.1	Candidano Salacia	
1	1	1	CHIETI	Chieti Marina	160710310A	12.500	18.750	CIS	T.te Salacia	Secondario	T.te Candidano Salacia	CISNS	T.te Salacia	Tab.1	T.te Candidano Salacia	
1	1	1	CHIETI	Chieti Marina	160710320A	77.000	89.724	CIS	T.te Candidano	Secondario	T.te Cervaro	CIS	T.te Candidano	Tab.1	T.te Cervaro	
1	1	1	CHIETI	Chieti Marina	160710330A	2.500	741	CISNS	T.te Carpellezzo	Secondario	T.te Cervaro	CISNS	T.te Carpellezzo	Tab.1	T.te Cervaro	
1	1	1	CHIETI	Chieti Marina	160710340A	19.800	23.985	M	Mare Adriatico con condotta sottomarina	Terziario	Mare Adriatico	M	Mare Adriatico con condotta sottomarina	Tab.1	Mare Adriatico	
1	1	1	CHIETI	Chieti Marina	160710350A	13.000	15.541	M	Mare Adriatico con condotta sottomarina	Secondario	Mare Adriatico	M	Mare Adriatico con condotta sottomarina	Tab.1	Mare Adriatico	
1	1	1	CHIETI	Chieti Marina	160710360A	2.750	2.540	CISNS	T.te Lavella	Secondario	T.te Cervaro	CISNS	T.te Lavella	Tab.1	T.te Cervaro	
1	1	1	CHIETI	Chieti Marina	160710370A	11.750	23.453	CISNS	V. no S. Emano	Secondario	Acquifero del Gargano	CISNS	V. no S. Emano	Tab.4	Acquifero del Gargano	
1	1	1	CHIETI	Chieti Marina	160710380A	7.900	23.453	CISNS	V. no Stampone	Secondario	Acquifero del Gargano	CISNS	V. no Stampone	Tab.4	Acquifero del Gargano	

REGIONE PUGLIA
Area politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana
SERVIZIO TUTELA DELLE ACQUE

Numero impianto	Relatore/Aggregatore	Provincia	Aggregato	Località afferenti all'agglomerato	Impianto di depurazione	cod. impianto	Potenziabilità impianto (gr. AE)	Altre dati sperimentali Utiario (Ciclo Generatore)	Nome recapito	Livello di trattamento	Corpo Idrico Interessato	Tipo recapito	Nome recapito	Limiti allo scarico	Corpo idrico interessato	Recipiutari ammessi in Arve Smeabili
1	a	1607104302	FG	Monte sant'angelo Marina Grande, Varamo-Sansone	Monte sant'angelo 3	1607103302A	1.000	778	non in esercizio					TRATT. APPROPR.	Acquifero del Gargano	
1	a	1607104301	FG	Monte montecorvino	Monte Montecorvino	1607103401A	2.500	1.727	Secondario	Secondario	T.le Candeliaro, Salsola	CISN	T.le Vascaro	Tab.1	Candeliaro, Salsola	
1	a	1607104303	FG	Orsara di Puglia	Orsara di Puglia	1607103501A	3.261	3.261	Secondario	Secondario	T.le Cervaro	CISN	T.le Radiconsa	Tab.1	Candeliaro, Salsola	
1	a	1607104304	FG	Orsara di Puglia	Orsara di Puglia	1607103601A	17.740	6.616	Terziario	Terziario	T.le Lavella	CISN	T.le Lavella	Tab.1	T.le Cervaro	
1	a	1607104305	FG	Orsara di Puglia	Orsara di Puglia	1607103701A	17.740	23.512	Terziario	Terziario	C.le Zampuni	CISN	C.le Zampuni	Tab.4	T.le Campelle	
1	a	1607104306	FG	Orsara di Puglia	Orsara di Puglia	1607103801A	4.000	2.484	Secondario	Secondario	T.le Pisciole	CISN	T.le Pisciole	Tab.1	T.le Cervaro	
1	a.1	1607104308	FG	Peschici	Peschici	1607103801A	18.000	30.403	M	Mare Adriatico con condotta sottomarina	Secondario	Mare Adriatico	M	Mare Adriatico con condotta sottomarina	Mare Adriatico	
1	a	1607104309	FG	Pietra Montecorvino	Pietra Montecorvino	1607103901A	3.497	4.798	Secondario	Secondario	T.le Tribolo	CIS	T.le Tribolo	Tab.1	T.le Tribolo	
1	a	1607104310	FG	Rignano Garganico	Rignano Garganico	1607104101A	3.300	3.417	Secondario	Secondario	T.le Candeliaro	CIS	T.le Candeliaro	Tab.1	T.le Candeliaro	
1	a	1607104320	FG	Rocchetta Sant'Antonio	Rocchetta Sant'Antonio	1607104201A	2.148	3.808	Secondario	Secondario	T.le Colagallo	CISN	T.le Colagallo	Tab.1	T.le Campelle	
1	a.1	1607104301	FG	Rodi Garganico	Rodi Garganico 1	1607104301A	23.000	19.143	M	Mare Adriatico con condotta sottomarina	Secondario	Mare Adriatico	M	Mare Adriatico con condotta sottomarina	Mare Adriatico	
1	a	1607104302	FG	Rodi Garganico Marina	Rodi Garganico 2 Marina	1607104302A	1.000	5.223	M	Mare Adriatico	Secondario	Mare Adriatico	M	Mare Adriatico	Mare Adriatico	
1	a	1607104401	FG	Roseto Valfortore	Roseto Valfortore	1607104401A	2.800	2.563	Secondario	Secondario	Fiume Fortore	CISN	C.le Cannovina	Tab.1	Fiume Fortore	
1	a	1607104501	BAT	San Ferdinando di Puglia	San Ferdinando di Puglia	1607104501A	13.750	22.740	Secondario	Secondario	Fiume Ofanto	CIS	Fiume Ofanto	Tab.1/Tab.2	Fiume Ofanto	
1	a	1607104601	FG	San Giovanni Rotondo	San Giovanni Rotondo	1607104601A	24.700	44.714	Terziario	Terziario	V.le dell'Assinara	CISN	V.le dell'Assinara	Tab.4	T.le Candeliaro	
1	a	1607104701	FG	San Marco in Lamis	San Marco in Lamis vecchio	1607104701B	10.937		Secondario	Secondario	Acquifero del Gargano	da dismettere				
1	a	1607104801	FG	San Marco la Catola	San Marco la Catola nuovo	1607104801B	25.000	23.761	non in esercizio					Tab.4	Acquifero del Gargano	
1	a	1607104901	FG	Sannicandro Garganico	San Marco la Catola	1607104801A	3.300	2.663	Secondario	Secondario	Fiume Fortore (livasso Occhito)	CISN	V.le S. Cristoforo	Tab.1/Tab.2	Fiume Fortore (livasso Occhito)	
1	a.1	1607104902	FG	Sannicandro Garganico	Sannicandro Garganico 1	1607104901A	20.306	27.634	Terziario	Terziario	Lago di Lesina	CISN	C.le Trippa e Lago di Lesina	Tab.1/Tab.2	Lago di Lesina	
1	a	1607105001	FG	Sannicandro Garganico	Sannicandro Garganico 2	1607104902A	800	1.795	Secondario	Secondario	Lago di Lesina	M	Mare Adriatico	TRATT. APPROPR.	Mare Adriatico	
1	a.2	1607105001	FG	Sannicandro Garganico	Torre Mileto	1607105001A	8.600	8.893	Terziario	Terziario	Lago di Lesina	CISN	T.le Radiconsa	Tab.4	Candeliaro, Salsola	
1	a	1607105101	FG	San Paolo di Civitate	San Paolo di Civitate	1607105101A	80.000	104.227	Terziario	Terziario	T.le Candeliaro	CISN	T.le Radiconsa	Tab.4	Candeliaro, Salsola	
1	a	1607105201	FG	San Severo	San Severo	1607105201A	6.983	4.478	Terziario	Terziario	T.le Campelle	CISN	V.le S. Antonio	Tab.4	T.le Campelle	
1	a	1607105301	FG	Sant'Agata di Puglia	Sant'Agata di Puglia	1607105301A	3.477	7.191	Secondario	Secondario	Fiume Fortore	CISN	Can. Don Cicchillo	Tab.1	Fiume Fortore	
1	a	1607105401	FG	Saracacchiorola	Saracacchiorola	1607105401A	5.075	6.668	Secondario	Secondario	C.le Marina	CISN	C.le Marina	Tab.1	T.le Campelle	
1	a	1607105401	FG	Stornara	Stornara	1607105401A	5.022	7.823	Secondario	Secondario	C.le Marina	CISN	C.le Marina	Tab.1	T.le Campelle	
1	a	1607105501	BAT	Stornarella	Stornarella	1607105501A	11.600	21.034	Secondario	Secondario	T.le Campelle	CISN	C.le Cinque Merli	Tab.1/Tab.2	Lago Salpi	
1	a	1607105701	BAT	Trinitapoli	Trinitapoli	1607105701A	7.802	9.064	Terziario	Terziario	Lago Salpi	CISN	C.le Rivanzuolo	Tab.4	T.le Cervaro	
1	a	1607105801	FG	Trinitapoli	Trinitapoli	1607105801A	9.100	17.751	Secondario	Secondario	Mare Adriatico	CISN	C.le Assanizza	Tab.1	Mare Adriatico	
1	a	1607105901	FG	Vico Garganico	Vico del Gargano	1607105901A	60.000	70.251	M	Mare Adriatico con condotta sottomarina	Secondario	Mare Adriatico	M	Mare Adriatico con condotta sottomarina	Mare Adriatico	
1	a	1607106001	FG	Vieste nuovo	Vieste nuovo	1607106001A	60.000	70.251	M	Mare Adriatico con condotta sottomarina	Secondario	Mare Adriatico	M	Mare Adriatico con condotta sottomarina	Mare Adriatico	
1	a	1607106101	FG	Vulturno appula	Vulturno Appula Vecchio	1607106101A	801	1.049	Secondario	Secondario	Fiume Fortore (livasso Occhito)	da dismettere				
1	a	1607106201	FG	Vulturno	Vulturno appula Nuovo	1607106101B	801	1.049	Secondario	Secondario	Fiume Fortore (livasso Occhito)	da dismettere				
1	a	1607106301	FG	Volturno	Volturno	1607106201A	1.979	3.970	Secondario	Secondario	T.le Villanella	CISN	T.le Villanella	Tab.1	Candeliaro, Salsola	
1	a	1607106401	FG	Orsara	Orsara	1607106301A	2.389	3.634	Secondario	Secondario	T.le Campelle	CIS	T.le Campelle	Tab.1	T.le Campelle	
1	a	1607106501	FG	Zapponea	Zapponea	1607106401A	6.500	4.144	M	Mare Adriatico	Secondario	Mare Adriatico	M	Mare Adriatico	Mare Adriatico	
1	a	1607200101	BA	Acquaviva delle fonti	Acquaviva delle fonti	1607200101A	30.500	31.012	Terziario	Terziario	Affluente Lama Picena	CISN	Affluente Lama Picena	Tab.4	Aquifero della Murgia	
1	a.1	1607200301	BA	Alberobello	Alberobello	1607200301A	12.449	19.535	SS	SS	Aquifero della Murgia	S	Tracce disseminate	Tab.4	Aquifero della Murgia	
1	a	1607200401	BA	Altamura	Altamura	1607200401A	70.937	95.414	CISN	T.le Jesse	Terziario	CISN	T.le Jesse	Tab.4	Aquifero della Murgia	
1	a	1607200501	BAT	Andria	Andria 1	1607200501A	130.000	149.050	CISN	C.le Ciappetta Cumaggi	Terziario	CISN	C.le Ciappetta Cumaggi	Tab.4	Acquifero della Murgia	
1	a	1607200602	BAT	Andria Montegrosso	Andria 2 Montegrosso	1607200602A	800	722	S	Subirrigazione	Terziario	S	S - subirrigazione	Tab.4	Acquifero della Murgia	
1	b.1	1607200601	BA	Bari	Bari est	1607200601A	500.000	569.289	M	Mare Adriatico con condotta sottomarina	Secondario	Mare Adriatico	M	Mare Adriatico con condotta sottomarina	Mare Adriatico	

REGIONE PUGLIA
Area politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana
SERVIZIO TUTELA DELLE ACQUE

Numero Impianti		Numero Agglomerati	Impianto di depurazione	Provincia	Agglomerato	Località afferenti all'agglomerato	Impianto di depurazione	cod impianto	Potenzialità impianto (in AB)	Utenti Equivalenti Urbani (Ciclo generato)	Tipo recapito	Nome recapito	I livello di trattamento	Corpo idrico interessato	Tipo recapito	Nome recapito	Limiti allo scarico	Corpo idrico interessato	Bacini drenanti in Area Sanitabili
1	1	1	1	BAT	Barietta	VALENZANO, BINETTO, BITRITTO, GRUNO APPULA, TORITTO PALO DEL COLLE, MODUGNO, S. Maria Spina, Palese, Aeroporto Militare, Zona Industriale Bari-Modugno, Capo Scardicchio, Chiesa della Frattosa, FF. SS. Parco Nord, Zona Indus. S. Maria Spina N. 98, Auribarra, Quaseno, Lodo, Parco Adria, Laminie, San Pietro, Superga, San Giorgio, Parco Sotzoo-Panchiello, Torre a Mare	Bari ovest	1607200601B	242.000	252.105	M	Mare Adriatico con condotta sottomarina	Primario	Mare Adriatico	M	Mare Adriatico con condotta sottomarina	Tab.1	Mare Adriatico	
1	1	1	1	BAT	Barietta		Barietta	1607200701A	92.305	129.356	M	Mare Adriatico con condotta sottomarina	Primario	Mare Adriatico	M	Mare Adriatico con condotta sottomarina	Tab.1	Mare Adriatico	
1	1	1	1	BAT	Bisceglie	BISCEGLIE, La Testa	Bisceglie	1607200601A	67.579	83.714	M	Mare Adriatico con condotta sottomarina	Secondario	Mare Adriatico	M	Mare Adriatico	Tab.1	Mare Adriatico	
1	1	1	1	BA	Biondo	BITUNTO, Marcotà, Palombato	Biondo	1607201101A	56.700	79.332	M	Mare Adriatico con condotta sottomarina Bari Ovest	Secondario	Mare Adriatico	M	Mare Adriatico con condotta sottomarina Bari Ovest	Tab.1	Mare Adriatico	
1	1	1	1	BA	Biondo		Biondo Maricato	1607201101B	1.900		S	Campi spandimento	Secondario	Acquifero della Murgia	S				
1	1	1	1	BA	Biondo		Biondo Palombato	1607201101C	1.900		S	Spandimento	Terziario	Acquifero della Murgia	S				
1	1	1	1	BAT	Canosa di Puglia	CANOSA	Canosa di Puglia I	1607201301A	32.000	48.638	CISNS	Spandimento Fosso della Murgia	Secondario	Fiume Ofanto	CISNS	Fosso della Murgia	Tab.4	Fiume Ofanto	
1	1	1	1	BA	Casamassima	CASAMASSIMA	Casamassima vecchio	1607201501A			SS	Vom	Secondario	Acquifero della Murgia	SS				
1	1	1	1	BA	Casamassima		Casamassima nuovo	1607201501B	17.000	24.664	non in esercizio			Acquifero della Murgia	CISNS	Lama San Giorgio	Tab.4	Acquifero della Murgia	
1	1	1	1	BA	Cassano delle Murge	CASSANO MURGE, Borgo Fra Diavolo, Borgo Vecchio, L. S. Margherita, Borgo Forno in Vecchia, Borgo dei Pini Meridionali	Cassano delle Murge Nuovo	1607201601A	12.432	20.885	SS	SS	Secondario	Acquifero della Murgia	SS				
1	1	1	1	BA	Castellana Grotte	CASTELLANA GROTTE, Alicemarmi, Chioscofredda, Genna, Grotte di Castellana, Iosante, Oroneo Persio, Pozzo Cuchi, S. Margherita, Vecchia Conversano	Castellana Grotte	1607201701A	18.500	30.483	SS	SS	Terziario	Acquifero della Murgia	SS				
1	1	1	1	BA	Conversano	CONVERSANO	Conversano	1607201901A	24.037	35.783	M	Mare Adriatico con condotta sottomarina Mola	Secondario	Mare Adriatico	M	Mare Adriatico con condotta sottomarina Mola	Tab.1	Mare Adriatico	
1	1	1	1	BA	Conversano		Conversano Triggianello	1607201901A	500	1.307	S	Campi spandimento	Secondario	Acquifero della Murgia	S	Campi spandimento	TRATT. APPROPR.	Acquifero della Murgia	
1	1	1	1	BA	Corato	CORATO	Corato	1607202001A	45.717	69.916	CISNS	Lama Fondo Griffl	Terziario	Acquifero della Murgia	M	Mare Adriatico con condotta sottomarina Molfetta	Tab.4	Mare Adriatico	
1	1	1	1	BA	Gioia del Colle	GIOIA DEL COLLE	Gioia del Colle B	1607202101A	27.400	35.293	S	Trincea disperdente	Terziario	Acquifero della Murgia	CISNS	Lama San Giorgio	Tab.4	Acquifero della Murgia	
1	1	1	1	BA	Grottole	GROTTOLE	Grottole	1607202201A	24.000	32.116	M	Mare Adriatico	Secondario	Acquifero della Murgia	M	Mare Adriatico	Tab.1	Mare Adriatico	
1	1	1	1	BA	Gravina in Puglia	GRAVINA IN PUGLIA	Gravina in Puglia	1607202301A	40.220	56.964	CISNS	T. te Gravina	Terziario	Acquifero della Murgia	CISNS	T. te Gravina	Tab.4	Acquifero della Murgia	
1	1	1	1	BA	Locorotondo	LOCOROTONDO	Locorotondo	1607202501A	14.069	12.196	SS	SS	Terziario	Acquifero della Murgia	S	Trincea disperdente	Tab.4	Acquifero della Murgia	
1	1	1	1	BAT	Minervino	MINERVINO	Minervino Murge	1607202601A	10.160	15.807	CISNS	T. te S. Michele	Secondario	Acquifero della Murgia	CISNS	T. te S. Michele	Tab.4	Acquifero della Murgia	
1	1	1	1	BA	Mola di Bari	MOLA DI BARI	Mola di Bari	1607202801A	26.623	38.626	M	Mare Adriatico con condotta sottomarina	Terziario	Mare Adriatico	M	Mare Adriatico con condotta sottomarina	Tab.1	Mare Adriatico	
1	1	1	1	BA	Molfetta	MOLFETTA, Gavetone, Madonna delle Rosse-Carrare, Riviera di Levante	Molfetta	1607202901A	81.344	84.803	M	Mare Adriatico	Secondario	Mare Adriatico	M	Mare Adriatico	Tab.1	Mare Adriatico	
1	1	1	1	BA	Monopoli	MONOPOLI, Capitulo-Torre Cimola, Giareppa, S. Stefano, C. de Torre D'Ona, C. de Carrupio	Monopoli	1607203001A	48.441	64.695	M	Mare Adriatico	Secondario	Mare Adriatico	M	Mare Adriatico con condotta sottomarina	Tab.1	Mare Adriatico	
1	1	1	1	BA	Noci	NOCI	Noci Vecchio	1607203101A			SS	SS	Secondario	Acquifero della Murgia	SS				
1	1	1	1	BA	Noci		Noci Nuovo	1607203101B	19.481	23.329	non in esercizio				S	Trincea disperdente	Tab.4	Acquifero della Murgia	
1	1	1	1	BA	Poggiorossi	POGGIOROSSINI	Poggiorossi	1607203401A	2.900	2.607	CISNS	C. le Capo d'acqua	Terziario	Fiume Bradano	CISNS	C. le Capo d'acqua	Tab.4	Fiume Bradano	
1	1	1	1	BA	Pulignano a mare	PULIGNANO A MARE	Pulignano a mare	1607203501A	16.757	22.424	M	Mare Adriatico con condotta sottomarina	Secondario	Mare Adriatico	M	Mare Adriatico con condotta sottomarina	Tab.1	Mare Adriatico	
1	1	1	1	BA	Pulignano	PULIGNANO, San Pietro Putignano	Pulignano	1607203601A	28.097	39.546	SS	SS	Terziario	Acquifero della Murgia	CISNS	Lama San Giorgio	Tab.4	Acquifero della Murgia	
1	1	1	1	BA	Ruvo di Puglia	RUVO DI PUGLIA, TERLIZZI	Ruvo di Puglia	1607203801A	52.842	70.965	CISNS	C. le Lama dell'Aglio	Terziario	Acquifero della Murgia	M	Mare Adriatico con condotta sottomarina Molfetta	Tab.4	Mare Adriatico	
1	1	1	1	BA	Sanmichele di Bari	SANMICHELE DI BARI	Sanmichele di Bari	1607203901A	11.072	11.384	SS	SS	Terziario	Acquifero della Murgia	CISNS	Lama San Giorgio	Tab.4	Acquifero della Murgia	

SCENARIO FUTURO DI PIANO

SITUAZIONE ATTUALE (2008)

REGIONE PUGLIA
Area politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana
SERVIZIO TUTELA DELLE ACQUE

Numero impianto	Numero Agglomerati	Riduttore agglomerati- impianto di depurazione	Codice agglomerato	Provincia	Agglomerato	Località afferenti all'agglomerato	Impianto di depurazione	cod. impianto	Potenzialità impianto (n° A.E)	Abitanti Equivalenti Totali Urban (C. urbano Generato)	Tipo recupero	Nome recupero	Livello di trattamento	Corpo idrico interessato	Tipo recupero	Nome recupero	Limiti allo scarico	Corpo idrico interessato	Bacini di scarico in Aree Sensibili	SCENARIO FUTURO DI PIANO	
																				da diametere: collegamento all'impianto di depurazione di Carovigno	da diametere: collegamento all'impianto di depurazione di Carovigno
1	1	a	1607406301	BR	Ceglie messapia	Moroli, Specchiolla, Torre San Sabina	San Michele Salentino	1607400201A	5.822	SS	SS	SS	Secondario	Acquifero della Murgia	SS	SS	da diametere: collegamento all'impianto di depurazione di Carovigno	Acquifero della Murgia	✓		
1	1	a.1	1607400501	BR	Cisternino	Cisternino, Barbagallo I. Curran, Carperi, Carpini- Inzarella, Casalin, Giacomacchia, Pavia, Tanzarella	Cisternino	1607400201A	14.502	SS	SS	SS	Primario	Acquifero della Murgia	SS	SS	da diametere: collegamento all'impianto di depurazione di Carovigno	Acquifero della Murgia	✓		
1	1	a.1	1607400701	BR	Fasano	Fasano, Forcella, Madonna Pizzo- Guscio, Pasciano, Piazza di Grano, Piazza di Montignone, Socellera, Spedara, Stazione di Fasano, Torre Canina	Fasano Forcella	1607400201B	11.996	SS	SS	SS	Secondario	Acquifero della Murgia	SS	SS	da diametere	Acquifero della Murgia	✓		
1	1	a	1607400801	BR	Francavilla fontana	FRANCAVILLA FONTANA	Francavilla Fontana	1607400301A	29.980	CISNS	CISNS	CISNS	Terziario	Acquifero della Murgia	CISNS	CISNS	Tab.4	Acquifero della Murgia	✓		
1	1	a.1	1607400901	BR	Cisternino	Cisternino	Cisternino	1607400301A	12.203	SS	SS	SS	Secondario	Acquifero della Murgia	SS	SS	Tab.4	Acquifero della Murgia	✓		
1	1	a.1	1607401001	BR	Fasano	Fasano	Fasano Forcella	1607400701A	25.845	M	Mare Adriatico	M	Secondario	Mare Adriatico	M	Mare Adriatico e Riuso	Tab.1 D.M. 183.03	Mare Adriatico	✓		
1	1	a	1607401101	BR	Omnia	Omnia, Chiusarella, Pisciotta, Pisciotta Villanova	Omnia	1607401101A	15.427	SS	SS	SS	Terziario	Acquifero del Salento	SS	SS	Tab.4	Acquifero del Salento	✓		
1	1	a.1	1607401201	BR	Ostuni	Ostuni, Costa Merola, Ditta Marina, Lamardella, Montesilli, Rominno I. Rosa Marina, Sorbola, Villanova	Ostuni	1607401201A	32.810	CISNS	CISNS	CISNS	Secondario	Mare Adriatico	CISNS	CISNS	Tab.1	Mare Adriatico	✓		
1	1	a	1607401301	BR	San Donaci	SAN DONACI	San Donaci	1607401301A	7.700	CISNS	CISNS	CISNS	Terziario	Acquifero del Salento	CISNS	CISNS	Tab.4	Acquifero del Salento	✓		
1	1	a	1607401501	BR	San Pancrazio Salentino	SAN PANCRAZIO SALENTINO	San Pancrazio Salentino	1607401501A	10.527	CISNS	CISNS	CISNS	Secondario	Acquifero del Salento	CISNS	CISNS	Tab.4	Acquifero del Salento	✓		
1	1	a.2	1607401601	BR	San Pietro Vernotico	SAN PIETRO VERNOTICO, CELLINO SAN MARCO	San Pietro Vernotico	1607401601A	21.978	CISNS	CISNS	CISNS	Secondario	Acquifero del Salento	CISNS	CISNS	Tab.4	Acquifero del Salento	✓		
1	1	a.1	1607401801	BR	Torchiarolo	TORCHIAROLO, Campo di Mare, Landinuso, Prespe, Torre San Germano	Torchiarolo	1607401801A	5.283	CISNS	CISNS	CISNS	Terziario	Acquifero del Salento	CISNS	CISNS	Tab.4	Acquifero del Salento	✓		
1	1	a.2	1607401901	BR	Torre Santa Susanna	TORRE SANTA SUSANNA, ERCHIE	Torre Santa Susanna	1607401901A	19.957	SS	SS	SS	Secondario	Mare Adriatico	SS	SS	Tab.4	Mare Adriatico	✓		
1	1	a.1	1607402001	LE	Villa Castelli	VILLA CASTELLI	Villa Castelli	1607402001A	8.774	CISNS	CISNS	CISNS	Terziario	Acquifero del Salento	CISNS	CISNS	Tab.4	Acquifero della Murgia	✓		
1	1	a.1	1607500401	LE	Alliste	Alliste, Felmine, Marina di Caplingo, Posto Rosso, Posto Rosso-Cisternella	Alliste	1607500401A	6.702	non in esercizio	non in esercizio	non in esercizio	Terziario	Acquifero della Murgia	SS	SS	Tab.4	Acquifero dell'area Igrese sud- occidentale	✓		
1	1	a	1607500601	LE	Aradeo	ARADEO	Aradeo	1607500601A	9.755	CISNS	CISNS	CISNS	Secondario	Acquifero del Salento	CISNS	CISNS	Tab.4	Acquifero del Salento	✓		
1	1	a.2	1607501101	LE	Salice Salentino	CAMPI SALENTINA, GIUGNANO, SALICE SALENTINO, Villa Baldassarri	Salice Salentino	1607501101A	26.714	SS	SS	SS	Secondario	Acquifero del Salento	SS	SS	Tab.4	Acquifero del Salento	✓		
1	1	a.1	1607501401	LE	Carmiano	CARMIANO, Magliano	Carmiano	1607501401A	16.543	non in esercizio	non in esercizio	non in esercizio	Secondario	Acquifero del Salento	CISNS	CISNS	Tab.4	Acquifero del Salento	✓		
1	1	a.2	1607501501	LE	Carpignano Salentino	CARPIGNANO SALENTINO, MARTANO, Serrano	Carpignano Salentino	1607501501A	13.475	S	S	S	Terziario	Acquifero del Salento	S	S	Tab.4	Acquifero del Salento	✓		
1	1	a.2	1607501601	LE	Casamano	CASARANO, MATINO, PARABITA, Spagnolo	Casamano vecchio	1607501601A	15.900	S	S	S	Secondario	Acquifero del Salento	S	S	Tab.4	Acquifero del Salento	✓		
1	1	a.2	1607501901	LE	Castignano del capo	CASTIGNANO DEL CAPO, GAGLIANO DEL CAPO, PATU', Giuliano, Lansa, Marina San Gregorio, Marina di Fellornelle	Castignano del Capo	1607501901A	39.237	S	S	S	Secondario	Acquifero del Salento	S	S	Tab.4	Acquifero del Salento	✓		
1	1	a	1607502101	LE	Collepasseo	COLLEPASSEO	Collepasseo	1607502101A	0.765	S	S	S	Terziario	Acquifero del Salento	S	S	Tab.4	Acquifero del Salento	✓		
1	1	a.2	1607502201	LE	Cupertuno	COPERTINO, LEVERANO, VEGGIE, Conza, Li CORBANO, AL ESSANO, TUGLIANO, Marina di Guardia, Marina di Novaglie, Maronecchio	Cupertuno	1607502201A	68.173	CISNS	CISNS	CISNS	Secondario	Acquifero del Salento	CISNS	CISNS	Tab.4	Acquifero del Salento	✓		
1	1	a.2	1607502401	LE	Corvino	GALATINA, SOLETO, Collaneto, Contrada Guidano, Contrada Notaro Iseo, Contrada Piani, Contrada Scorpio-Caldina, Contrada Scorpino-Nubi, Nubi, Santa Barbara	Corvino	1607502401A	15.391	CISNS	CISNS	CISNS	Terziario	Mare Adriatico	CISNS	CISNS	Tab.4	Mare Adriatico	✓		
1	1	a.2	1607502801	LE	Galatina	Galatina	Galatina	1607502801A	34.096	S	S	S	Secondario	Acquifero del Salento	S	S	Tab.4	Acquifero del Salento	✓		
1	1	a.2	1607503001	LE	Galatone	GALATONE, SECLI'	Galatone	1607503001A	17.996	CISNS	CISNS	CISNS	Secondario	Acquifero del Salento	CISNS	CISNS	Tab.4	Acquifero del Salento	✓		
1	1	a.2	1607503101	LE	Gallipoli	GALLIPOPOLI, ALEZIO, SANNICOLA, TUGLIE, Bua Verde, Isola di Gallipoli, Conchiglie-Alto Lido, Conchiglie-Basso Lido, Conchiglie-Rosetta, Carvigno, Saurice, Ospedale, Pore, Pizzo, Ruffinella	Gallipoli	1607503101A	80.000	M	Mare Jonio	M	Secondario	Mare Jonio	M	Mare Jonio	Tab.1	Mare Jonio	✓		

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2009, n. 1097

L.R. n. 20/05 art. 13. Localizzazione fondi residui assegnati allo IACP di BARI con delibera n. 1981/2006 per partecipare ai programmi PIRP, da utilizzare per interventi di recupero di somma urgenza per euro 5.885.615,00.

L'Assessore all'Assetto del Territorio (Urbanistica A.T. ed E.R.P.) Prof.ssa ANGELA BARBANTE, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente d'Ufficio e confermata dal Dirigente di Servizio, riferisce:

- la Legge Regionale n° 20 del 30.12.2005, dispose, tra l'altro, in materia di Edilizia Residenziale Pubblica all'art. 13 il "Finanziamento straordinario piano casa", destinando agli II.CC.PP. per il recupero di immobili residenziali la somma di euro 63.000.000,00.
- con delibera di Giunta Regionale n° 1084 del 18.07.2006, i fondi assegnati con la legge 20/05 art. 13, furono ripartiti tra gli II.AA.CC.PP., e, allo IACP di BARI furono assegnati euro 23.814.000,00
- la Delibera prevedeva che il 50% dei fondi assegnati dovevano essere utilizzati per esigenze urgenti prospettate dagli Istituti, mentre, il restante 50% rimaneva a disposizione per partecipare ai Programmi PIRP e che i medesimi avrebbero dovuto comunicare all'Assessorato le risorse finanziarie impegnate nei PIRP.

- con Delibera n° 1981 del 20.12.2006 la Giunta Regionale localizzava, per lo IACP di BARI, quota parte dei fondi assegnati con la legge 20/2005 per un ammontare di euro 11.907.000,00, per il recupero di immobili residenziali su indicazione dello stesso IACP
- Lo IACP di BARI, con nota 9056/2007, diede la propria adesione a partecipare ai programmi PIRP per euro 6.021.385,00, che la Regione Puglia localizzò con DGR n° 215/2008
- con nota 08341 del 03.10.2008 e successiva rettifica prot.10205 del 24 11.2008, lo IACP ha trasmesso la delibera n° 124 /2008 con la quale ha comunicato a questo Assessorato che, di una disponibilità pari a euro 11.907.000,00 (50% da impiegare nei PIRP), ha impegnato solo euro 6.021.385,00, che dispone ancora di un residuo di euro 5.885.615,00, (11.907.000,00-6.021.385,00), che intende utilizzare per interventi di recupero di somma urgenza connessi, in molti casi, anche all'attuazione di ordinanze sindacali di assoluta priorità.
- con nota Regionale prot. 1515 del 12.05.2009, l'Assessorato ha chiesto specificazioni e chiarimenti in merito ai lavori a farsi e alla tipologia degli interventi, riscontrata con nota IACP 1155/09.
- visto quanto sopra, la proposta di localizzazione viene così di seguito analiticamente riportata, secondo le proposte dello IACP:

N°	LOCALITA'	UBICAZIONE	IMPORTO
1	BARI	Via S. Tommaso d'Aquino, 10/A – 10/B	€ 455.615,00
2	BARI S. PAOLO	Via M. De Giosa, 3-5-7-9-11	€ 450.000,00
3	BARI S. PAOLO	Prolungamento Viale delle Regioni, 13/A –B-C-D	€ 370.000,00
4	BARI S. PAOLO	Via Piemonte, 9-11-13-15	€ 370.000,00
5	BARI S. PAOLO	Via Umbria 11-13-15-17	€ 370.000,00
6	BARI S. PAOLO	Via Taranto, 4-6-8-10	€ 370.000,00
7	BARI S. PAOLO	Via Monti, 17-24	€ 200.000,00
8	BARI S. PAOLO	Largo Montessori, 4-5-6-7-	€ 370.000,00
9	BARI S. PAOLO	Via Liguria, 6 Via delle Regioni, 42	€ 200.000,00
10	BITONTO	Via Generale Panelli, 7/C e Via Centola, 33/C	€ 200.000,00
11	ADELFA	Via Mascagni, 8	€ 100.000,00
12	ANDRIA	Via Conversano, 25-31-35	€ 290.000,00
13	CANOSA	Via Betulle, 52-54-56-58	€ 370.000,00
14	CANOSA	Via Borsellino 53-63-73-85	€ 370.000,00
15	CONVERSANO	Via S. Antonio Abate, 10/A e 10/ B	€ 200.000,00
16	CONVERSANO	Via Pescara pall.A-B-C-	€ 300.000,00
17	CORATO	Via Gigante, 108 e Via Caltanisetta, 4	€ 200.000,00
18	POLIGNANO	Via Madonna d'Altomare S/4 e Via Mastrochirico, 9	€ 200.000,00
19	MONOPOLI	Via Traiana, 19-21-27	€ 300.000,00
20	SAMMICHELE	Via Adenauer, 19-21	€ 200.000,00
		TOTALE	€ 5.885.615,00

L'Ente riferisce che i lavori riguardano:

- revisioni e ripristini dei rivestimenti di facciate
- revisione e ripristino dei frontalini dei balconi
- risanamento degli intradossi delle solette di balconi
- rifacimento degli isolamenti e delle impermeabilizzazioni di lastrici solari.

Per quanto sopra esposto, si propone di:

- prendere atto della localizzazione dei restanti fondi assegnati all'IACP di BARI, di cui alla delibera di G.R. n° 1084 del 18.07.2006, a disposizione dell'Istituto ammontanti a euro 5.885.615,00 (11.907.000,00 - 6.021.385,00) per interventi di recupero di somma urgenza.

COPERTURA FINANZIARIA:

Il presente provvedimento comporta una spesa di euro 5.885.615,00, parte dei fondi di euro 63.000.000,00, impegnati con determina dirigenziale n° 506 del 12.12.2006.

VISTA la L.R. n° 7 del 04.02.1997 art. 4 comma

4 lett. a, l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica, Edilizia Residenziale Pubblica ed A.T., Prof.ssa Angela BARBANTE;
- VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di fare propria ed approvare la relazione e la proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio

(Urbanistica A.T. ed E.R.P.) riportate in premessa;

- di localizzare la parte rimanente dei fondi assegnati all'IACP di BARI di cui alla delibera di

G.R. n° 1084 del 18.07.2006 a disposizione dell'Istituto ammontanti a euro 5.885.615,00, per interventi di recupero di somma urgenza secondo il seguente prospetto:

N°	LOCALITA'	UBICAZIONE	IMPORTO
1	BARI	Via S. Tommaso d'Aquino, 10/A – 10/B	€ 455.615,00
2	BARI S. PAOLO	Via M. De Giosa, 3-5-7-9-11	€ 450.000,00
3	BARI S. PAOLO	Prolungamento Viale delle Regioni, 13/A –B-C-D	€ 370.000,00
4	BARI S. PAOLO	Via Piemonte, 9-11-13-15	€ 370.000,00
5	BARI S. PAOLO	Via Umbria 11-13-15-17	€ 370.000,00
6	BARI S. PAOLO	Via Taranto, 4-6-8-10	€ 370.000,00
7	BARI S. PAOLO	Via Monti, 17-24	€ 200.000,00
8	BARI S. PAOLO	Largo Montessori, 4-5-6-7-	€ 370.000,00
9	BARI S. PAOLO	Via Liguria, 6 Via delle Regioni, 42	€ 200.000,00
10	BITONTO	Via Generale Panelli, 7/C e Via Centola, 33/C	€ 200.000,00
11	ADELFA	Via Mascagni, 8	€ 100.000,00
12	ANDRIA	Via Conversano, 25-31-35	€ 290.000,00
13	CANOSA	Via Betulle, 52-54-56-58	€ 370.000,00
14	CANOSA	Via Borsellino 53-63-73-85	€ 370.000,00
15	CONVERSANO	Via S. Antonio Abate, 10/A e 10/ B	€ 200.000,00
16	CONVERSANO	Via Pescara pall.A-B-C-	€ 300.000,00
17	CORATO	Via Gigante, 108 e Via Caltanissetta, 4	€ 200.000,00
18	POLIGNANO	Via Madonna d'Altomare S/4 e Via Mastrochirico, 9	€ 200.000,00
19	MONOPOLI	Via Traiana, 19-21-27	€ 300.000,00
20	SAMMICHELE	Via Adenauer, 19-21	€ 200.000,00
		TOTALE	€ 5.885.615,00

- lo IACP è tenuto a inviare sollecitamente i programmi di intervento per le usuali verifiche;

- di assegnare a tutti gli interventi il termine di mesi 13 per pervenire all'inizio dei lavori, così come dispone l'art. 1 comma 2 della L. 136 del 30.04.1999, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP a pena di decadenza della presente localizzazione;

- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Sandro Frisullo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2009, n. 1180

LL. NN. 179/92 - 493/93 - 85/94 - II Biennio 94/95 - Interventi di Recupero alloggi E. R. P. ricadenti nel "Centro Storico del Comune di Cassano Murge". Richiesta finanziamento integrativo di euro 178.145,74, da destinare a lavori di completamento degli immobili ricadenti in via Ruffo Gentile - via Galletti e via Augusto - Adriano.

Assente l'Assessore all'Assetto del Territorio "Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana", Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Comuni, di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio E.R.P., riferisce quanto segue l'Assessore Losappio:

Nell'ambito del programma degli interventi da realizzare nel settore delle opere inerenti il "Recupero e N.C. di alloggi E.R.P. di proprietà comunale, la Giunta Regionale, con delibera n. 8053 del 27-12-1996, ha ammesso ai benefici, tra gli altri, il Comune di Cassano Murge, per la realizzazione di opere di recupero alloggi E.R.P., per l'importo di £. 1.000.000,00 pari a euro 516.456,90.

Con nota n. 7882 del 04-05-2009, il Comune di Cassano Murge, comunicava che in data 24-04-2004, prot. n. 7377, la Direzione dei Lavori aveva presentato una "perizia" chiedendo una somma integrativa pari a euro 178.145,74, necessaria per eseguire opere di completamento di n. 3 immobili, tutti oggetto di recupero, ricadenti nel centro storico comunale alle vie Ruffo Gentile (abit. A), Galletti (abit. B) e Augusto-Adriano (abit. C), il tutto finalizzato alla completa fruibilità dei medesimi alloggi.

Per quanto sopra, considerate le motivazioni espresse dal Comune Cassano Murge, si ritiene di poter accogliere la richiesta di finanziamento integrativo ammontante ad euro 178.145,74, da destinare ad "opere di completamento degli immobili innanzi descritti".

Il finanziamento integrativo di euro 178.145,74, sarà prelevato dagli accantonamenti del biennio 90/91- L. 67/88, in quanto come risulta dagli atti d'ufficio, vi è ancora disponibilità.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e S.M. e I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Vista la L.R. n. 7 del 4/2/97, art. 4, comma 4, punto a);

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio Comuni e dal Dirigente del Servizio E.R.P.;

- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di approvare la relazione in premessa;

- Di accogliere la richiesta del Comune di Cassano Murge, consistente in un finanziamento integrativo di euro 178.145,74, da destinare a opere di completamento di n. 3 immobili, oggetto di recupero, ricadenti nel centro storico comunale alle vie Ruffo Gentile (abit. A), Galletti (abit. B) e Augusto-Adriano (abit. C), il tutto finalizzato alla completa fruibilità degli alloggi.

- Il finanziamento integrativo di euro 178.145,74, sarà prelevato dagli accantonamenti del biennio 90/91 - L. 67/88, in quanto come risulta dagli atti d'ufficio, vi è ancora disponibilità.

- Di assegnare il termine di 13 mesi per pervenire all'inizio dei lavori, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.;

- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2009, n. 1181

Comune di VERNOLE (LE) - Piano di lottizzazione convenzionata. Rilascio parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del PUTT/P. Soggetto proponente: Ditta DI DONFRANCESCO ed altri.

Assente l'Assessore all'Urbanistica ed Assetto

del Territorio Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. di Lecce e confermata dal Responsabile dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue l'Assessore Losappio:

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n° 490/99, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di Vernole (LE) nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III)

oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modifiche apportate (art. 5.07);

- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

SOGGETTO PROPONENTE: DI DONFRANCESCO ed altri.

INTERVENTO: Piano di lottizzazione adottato con Deliberazione di C.C. n. 48 del 30.11.06

Con nota acquisita al prot. N° 2215 del Settore Urbanistico Regionale in data 15.03.07, il Comune di Vernole (LE) ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al Piano di Lottizzazione convenzionata in zona "C1" strada Prov.le Vernole - Castri di Lecce.

Considerato che l'intervento ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della L.S. n. 1497/39, sul Piano di Lottizzazione stesso ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 56/80, il C.U.R. ha espresso parere favorevole con prescrizioni n. 02/07, nella seduta del 25.01.07 ed, a norma dell'ultimo comma dell'art. 3 del Regolamento interno, ha trasmesso al Settore Urbanistico Regionale, per i provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/P, una copia conforme del citato parere n. 02.07, unitamente agli elaborati tecnici vistati ed agli atti amministrativi.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

- TAV. A 1 Relazione generale;
- TAV. A 2 Relazione geotecnica ed idrogeologica;
- TAV. A 3 Relazione finanziaria;
- TAV. A 4 Relazione di verifica conformità al PUTT/P;
- TAV. A 5 Relazione rete viaria;
- TAV. A 6 Relazione impianti tecnologici;
- TAV. B 1 Inquadramento territoriale;
- TAV. B 2 Planimetria su catastale ed elenco ditte catastali;
- TAV. C 1 Rilievo piano-altimetrico;
- TAV. C 2 Libretto delle misure;
- TAV. C 3 Rilievo fotografico;

- TAV. D 1 Planimetria di progetto;
- TAV. D 2 Zonizzazione;
- TAV. D 3 Quotizzazione lotti;
- TAV. D 4 Sagome Fabbricati;
- TAV. D 5 Planovolumetrico;
- TAV. D 6 Schema tipi edilizi;
- TAV. E 1 Planimetria di progetto viabilità;
- TAV. E 2 Sezioni tipo;
- TAV. E 3 Planimetria rete elettrica e telefonica;
- TAV. E 4 Planimetria rete illuminazione pubblica;
- TAV. E 5 Planimetria reti idrica e fognante;
- TAV. F 1 Schema di convenzione;
- TAV. F 2 Norme tecniche di attuazione del piano;
- TAV. F 3 Ripartizione utili ed oneri.

Il programma costruttivo in parola, che prevede la realizzazione di un piano di lottizzazione, ricade su un'area tipizzata dal PRG quale Zona C1 - espansione strada provinciale Vernole - Castri di Lecce individuata in catasto al FG. n° 64 p.lle n. 452-453-454-297-565-298-396-397-398-399-400-401-402-57-79-760 su una superficie totale di mq. 11.160,00.

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico-edilizi più significativi:

- I.F.T.	mc/mq 1,75
- Superficie minima di int.	mq 5000
- H. Max	mt. 8,00
- Rapporto max di copertura	60%
- D.f. (H1+H2)x 0,5	ml. 400
- Distanza dei confini: h/2; min	ml. 5,00
- D. s: secondo norme art. 9 del DM 2/04/68	n. 1444;
- S1 aree per urbanizzazione primaria:	
Parcheggi	2,5 mq. /100 mc.
- Superficie are urb. Sec.	4,5 mq/100mc.
- Volume di progetto	mc 19.530
- Abitanti insediabili	n. 195,3
- Superficie compatto	mq 11.160
- Superficie parcheggi	mq. 541,5
- Superficie fondiaria	mq 7.895,20

Il PdL in questione risulta conforme allo strumento urbanistico generale vigente ma non al PUG adottato con Deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 16.02.2007. Atteso, quindi, che sono

decadute le norme di salvaguardia di cui all'art. 13 della L.R. 27.07.2001 n. 20 stante il decorso del periodo di anni due dalla data di adozione del PUG stesso, la disciplina urbanistico-edilizia cui far riferimento è quella rinveniente dalla esistente strumentazione urbanistica generale vigente.

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore distinguibile (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P) In particolare la classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile laddove, sussistono condizioni di presenza di un bene costitutivo, con, o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti"

Stante la classificazione "C" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di Vernole (LE) con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale e qualificato, trasformazione dell'assetto attuale se compromesso per il ripristino o l'ulteriore classificazione, trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica" (art.2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "C", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scienti-

fico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale”; si prescrive altresì che “le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l’assetto geomorfologico d’insieme e conservare l’assetto idrogeologico delle relative aree”.

- Con riferimento al sistema “copertura botanico vegetazionale e colturale” le direttive di tutela prescrivono “la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono”, si prescrive altresì che “tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale da sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.”
- Per quanto attiene al sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa” va perseguita “la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti”; si prescrive altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica e dalla documentazione fotografica, si evince che le aree oggetto d’intervento non risultano essere interessate direttamente da specifiche peculiarità paesaggistiche. Per quanto attiene agli elementi strutturali il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la

documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- **Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:** L’area d’intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull’assetto paesistico-ambientale complessivo dell’ambito di riferimento;
- **Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale:** L’area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;
- **Sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa:** L’area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell’assetto paesistico né l’intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all’esterno dell’area d’intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l’intervento progettuale interviene su aree interessate dal vincolo paesaggistico ai sensi della L.S. n. 1497/39.

Inoltre dalla documentazione presentata, in particolare quella fotografica, si evince che l’ambito esteso di riferimento risulta caratterizzato da terreni destinati prevalentemente a seminativo, con andamento planimetrico pianeggiante.

Entrando nel merito dell’intervento proposto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l’ambito di riferimento in cui l’intervento andrà a collocarsi è situato a ridosso del centro abitato del Comune di Vernole e non presenta al suo interno, ed in particolare a ridosso dell’area oggetto d’intervento, alcuna peculiarità paesaggistica soggetta a specifica tutela da parte del PUTT/P., fatta salva la presenza del vincolo paesaggistico ex L.S. 1497/39.

Con riferimento, invece, all'area oggetto d'intervento questa non risulta interessata direttamente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle NTA del PUTT/P; quindi, non essendo direttamente interessato dalle opere di progetto alcun ambito territoriale distinto con la relativa area di pertinenza e/o area annessa (ove le prescrizioni di base del P.U.T.T. risultano direttamente vincolanti in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela) non si rileva, per il caso in specie, una interferenza significativa ovvero alcun vincolo di immodificabilità assoluta e/o relativa tra l'intervento proposto e le N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante l'intervento proposto non configura pertanto una deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P. rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia in sintesi che l'area interessata dalle opere in progetto, pur essendo sottoposta a vincolo paesaggistico, appare del priva di peculiarità paesaggistiche tutelate e salvaguardate dal PUTT/P sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"; "copertura botanico-vegetazionale, culturale"; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa"; pertanto l'intervento in progetto comporta una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non interferisce con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, anche con riferimento alla sua localizzazione, non interferisce con gli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

La trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che l'intervento in progetto comporta, poiché non interferisce, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi anche compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e

nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata la quale prevede la realizzazione di abitazioni con annesso giardino. si rappresenta che questa, per la sua articolazione planovolumetrica risulta idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione non significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi situati in adiacenza ad un tessuto urbano e privi di un rilevante grado di naturalità.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT.

Al fine di tutelare comunque i "segni" tipici del paesaggio agrario ancora presenti sull'area oggetto di intervento, nonché al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere a farsi si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento, restando altresì le prescrizioni imposte dal CUR sotto il profilo paesaggistico nel suddetto parere n. 02 707.

- a) la copertura degli edifici, ivi compresa la copertura dei vani termici e dei corpi scala deve essere realizzata "a terrazzo piano orizzontale" nel rispetto delle tradizioni costruttive locali;
- b) nelle aree destinate a verde pubblico e/o privato siano previste idonee piantumazioni di essenze vegetali autoctone al fine di ridurre l'impatto paesaggistico soprattutto visivo conseguente all'intervento ed incrementare il patrimonio botanico - vegetazionale autoctono; tanto anche in considerazione del fatto che l'area di intervento ricade in area di passaggio tra un paesaggio urbano ed un paesaggio rurale ed è sottoposta a vincolo paesaggistico ex L.S. n. 1497/39;
- c) siano salvaguardati eventuali muretti a secco ai sensi dell'art. 3.14 delle NTA del PUTT/P, laddove se ne accerti l'esistenza;

d) per le finiture esterne degli edifici si utilizzino materiali e tecniche simili o compatibili con quelle tradizionali dei luoghi;

Dovrà essere assicurata anche l'osservanza delle prescrizioni in sede di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche relative agli interventi esecutivi da realizzare in attuazione del presente PdL

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.

“La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente

provvedimento dal Responsabile della P.O. Urbanistica di Lecce e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE alla Ditta Di Donfrancesco ed altri, relativamente al piano di lottizzazione ricadente nel territorio del Comune di Vernole (LE), il parere paesaggistico favorevole, di cui all'art.5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini e con le prescrizioni riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/paesaggio e ciò prima del rilascio della C.E. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2009, n. 1182

Comune di Veglie - Piano di Lottizzazione - Comparto "C1 - 12". Rilascio parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del PUTT/P. Soggetto proponente: Ditta: Barone MALFATTI Gioacchino.

Assente l'Assessore all'Urbanistica, E.R.P. ed Assetto del Territorio Prof.ssa Angela BARBANTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. di Lecce e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistico riferisce quanto segue l'Assessore Losappio:

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 18, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 dell'11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n° 490/99, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di Veglie (LE), è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Soggetto proponente: BARONE MALFATTI Giocchino.

INTERVENTO: Piano di lottizzazione - Comparto “C1 - 12” adottato con deliberazione di C.C. n. 56 del 13/08/2007

Con nota acquisita al prot. N° 132 del Settore Urbanistico Regionale in data 25.01.08, Il Comune di Veglie (LE) ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al Piano di lottizzazione in questione.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione generale;
- Relazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- Relazione geologica e geotecnica;
- TAV 1 Strumentazione urbanistica vigente;
- TAV 2 Stato di fatto e documentazione fotografica;
- TAV 3 Progetto ridotto alle tavole di piano;
- TAV 4 Planimetria di progetto;
- TAV 5 Tipologie edilizie e schemi di accorpamento lotti;
- TAV 6 Planimetria delle reti tecnologiche: rete idrica;
- TAV 7 Planimetria delle reti tecnologiche: rete fognatura bianca e nera;
- TAV 8 Planimetria delle reti tecnologiche: rete elettrica;
- TAV 9 Planimetria delle reti tecnologiche: rete distribuzione gas;
- TAV 10 Planimetria della viabilità;
- Norme tecniche di attuazione;
- Relazione economica - finanziaria;
- Tabelle di ripartizione degli utili e degli oneri;
- Schema di convenzione.

L'intervento è caratterizzato dai seguenti principali indici e parametri urbanistici:

- Superficie territoriale (ST)	mq. 133.905,00
- superficie fondiaria	mq. 84.716,00
- volume territoriale	mc. 112.480,00
- i.f.t.	mc./mq.0,84
- i.f.f.	mc./mq. 1, 24
- superficie per attività collettive (14% ST)	mq. 18.746,00
- strade e parcheggi (19% ST)	mq. 25.441,00

Preliminarmente, relativamente agli spetti urbanistici, si rappresenta che il PdL in questione attiene

alla attuazione del Comparto C1 - 12 del PRG vigente del Comune di Veglie che è situato ai margini dell'abitato esistente ed è interessato nella parte nord da edificazione spontanea. In merito il disegno della viabilità interna del Comparto come prevista dal PdL risulta parzialmente difforme da quella riportata nelle tavole di PRG n.ro 6 - 7 - 8 e ciò in relazione al parere del CUR n. 141/1986 punto 2.5 (richiamato nella Deliberazione di G.R. n. 12841/1987 di approvazione definitiva del PRG in questione) che afferma che deve rimanere fissata e da rispettare obbligatoriamente la viabilità. Di contro il SUR con relazione n. 6945/1986 nell'individuare le prescrizioni da introdurre negli elaborati del PRG e relativamente alle tavole n. 4 - 5 - 6 - 7 - 8 del PRG precisava che "le indicazioni riportate nelle tavole per i vari comparti (viabilità, ubicazione dei servizi, ecc.) sono da considerarsi a carattere indicativo da assumere eventualmente come base per la strumentazione esecutiva richiesta dalle norme per i comparti stessi".

Al fine di dipanare le discrasie innanzi rilevate all'interno degli atti di formazione del PRG di Veglie con Deliberazione di G.R. n. 310 del 11.03.2009 (i cui contenuti nella presente Deliberazione espressamente si richiamano) si prendeva atto che, "per le motivazioni di cui alla relazione nelle premesse, delle determinazioni di cui al verbale della conferenza di servizi del 30.09.2008 ed alla Deliberazione di C.C. n. 58 del 13.11.2008 del Comune di Veglie" e che "in forza di quanto innanzi l'attuazione dei comparti urbanistici delle zone omogenee di tipo "C" del PRG Comune di Veglie resta disciplinata nei termini di cui al testo delle NTA del medesimo PRG, come già emendate con la relazione istruttoria del SUR n. 6945 del 06.06.1986, ferme restando le ulteriori puntualizzazioni riportate nelle conclusioni della conferenza di servizi del 30.09.2008

Quindi, preso atto che, anche in base a quanto sopra riportato ed ai contenuti della predetta Deliberazione di G.R. n. 310 del 11.03.2009, il PdL in questione non comporta variante alle NTA del PRG di Veglie ed in riferimento ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio, si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P classifica l'area interessata dall'in-

tervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore distinguibile (art.2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P) In particolare la classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile laddove, sussistono condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti

Stante la classificazione "C" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di Veglie (LE) con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica" (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) - Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "C", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definenti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree".

- Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e colturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto

valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono”, si prescrive altresì che “tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.”

- Per quanto attiene al sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa” va perseguita “la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti”; si prescrive altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica e dalla documentazione fotografica, si evince che le aree oggetto d’intervento non risultano essere interessate direttamente da specifiche peculiarità paesaggistiche.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- **Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:** L’area d’intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull’assetto paesistico-ambientale complessivo dell’ambito di riferimento;

- **Sistema copertura botanico-vegetazionale e culturale:** L’area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;

- **Sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa:** L’area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell’assetto paesistico né l’intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all’esterno dell’area d’intervento oggetto di specifica tutela.

La documentazione pervenuta evidenzia, altresì, che l’intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici (vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, usi civici, idrologia superficiale, vincoli e segnalazioni architettoniche-archeologiche, vincolo idrogeologico).

La documentazione stessa, in particolare, evidenzia che l’area di intervento risulta allocata ai margini dell’abitato di Veglie ponendosi a cavallo tra un ambito urbano già ampiamente antropizzato ed urbanizzato ed un’area con connotazioni ancora sostanzialmente agricole. L’area di intervento presenta, altresì, un andamento plani - altimetrico pressoché pianeggiante con terreni prevalentemente incolti e, nella parte nord, è interessata da diffusa edificazione tale da costituire, ivi, un tessuto edilizio ormai consolidato.

Per quanto attiene, poi la specifica soluzione progettuale proposta, l’impianto generale è caratterizzato da una struttura viaria costituita da una viabilità principale, definita “strada parco”, posizionata ad ovest e compresa tra l’area di intervento e la adiacente campagna ed un viabilità secondaria progettata in modo da consentire la realizzazione di n. 11 isolati.

Tra le due corsie della cosiddetta “strada - parco” viene prevista anche la realizzazione di aree per verde attrezzato, costituenti un filtro tra l’area di intervento e la campagna limitrofa. Per quanto attiene, invece, le tipologie edilizie proposte queste si possono, sinteticamente, distinguere in tre gruppi:

- case a schiera,
- case isolate a uno o due piani, mono o bifamiliari
- case accoppiate su lotti contigui

Sotto il profilo paesaggistico si rileva, quindi,, che l'area di intervento non risulta interessata direttamente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle NTA del PUTT/P; non essendo direttamente interessato dalle opere di progetto alcun ambito territoriale distinto con la relativa area di pertinenza e/o area annessa (ove le prescrizioni di base del P.U.T.T. risultano direttamente vincolanti in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela) non si rileva, per il caso in specie, una interferenza significativa ovvero alcun vincolo di immodificabilità assoluta e/o relativa tra l'intervento proposto e le N.T.A. del P.U.T.T./P

Inoltre, l'area interessata dalle opere in progetto (sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"; "copertura botanico-vegetazionale, culturale"; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero di elementi paesaggistici strutturanti; pertanto l'intervento in progetto comporta una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non interferisce con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento e non già all'interno della specifica area d'intervento.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento specifico alla sua localizzazione, non interferisce, ovvero è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

La trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che l'intervento in progetto comunque comporta, poichè non interferisce, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi anche compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito

territoriale esteso interessato fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P.

Al fine di tutelare comunque i "segni" tipici del paesaggio agrario ancora presenti sull'area oggetto di intervento, nonché al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere a farsi si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Nelle aree a verde attrezzato siano messi a dimora soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale. Quanto sopra sia al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono che al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai siti a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi, realizzando un filtro visivo tra l'area interessata dall'intervento e la adiacente campagna;
- Per le opere di finitura esterna andranno utilizzati materiali e tecniche costruttive tradizionali o con essi compatibili, al fine di integrare il nuovo edificato con il contesto paesaggistico di riferimento; in particolare, le coperture dovranno essere realizzate elusivamente piane (in difformità a quanto previsto dall'art. 2.2.7 delle NTA) e non inclinate e non potranno essere realizzati corpi chiusi sporgenti;
- Su ciascun isolato andranno realizzate tipologie edilizie quanto più possibile uniformi, al fine di omogeneizzare conseguentemente, la percezione visuale complessiva dell'isolato;
- In sede di progettazione esecutiva siano salvaguardati il più possibile gli elementi "diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato

paesaggistico come definiti dall'art. 3.14 delle NTA del PUTT/P.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.

“La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. di Lecce e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE Alla ditta: Barone MALFATTI Gioacchino del comune di Veglie (LE) relativamente al piano di lottizzazione - Comparto “C1 - 12”, il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/paesaggio e ciò prima del rilascio della C.E. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2009, n. 1183

MINERVINO MURGE (BA) - D.C.C. 18/2007 e 45/2008. Declassificazione dal patrimonio civico ed alienazione ai sensi art. 2 L. R. 7/98 dei terreni in Catasto Foglio 79 Part. 246 (ex 133) di Ha.1.00.00 e Foglio 80 Part. 197 (ex 20) di Ha. 6.50.00 per Ha. 7 .50.00 totale. Ditta Lanzetta Francesco & Figli snc.

Assente l'Assessore all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio del Servizio Urbanistica, riferisce l'Assessore Losappio:

Con nota prot. n. 4387 del 6/02/2007, pervenuta in data 2/05/2007 prot. n. 353, l'Amministrazione Comunale di Minervino Murge ha chiesto la declassificazione dal patrimonio civico, sanatoria dell'occupazione ed alienazione, ai sensi dell'art. 2, commi 3, 5 e 6 della L.R. n. 7/98, di terreni di uso civico, in Catasto Foglio 80 Part. 20/parte per Ha.

6.50.00 e Foglio 79 Part. 133/parte per Ha. 1.00.00, in favore della Ditta Lanzetta Francesco & Figli s.n.c., in ossequio a quanto stabilito dal Consiglio Comunale con la Deliberazione di C.C. n° 18 del 5/02/2007.

Con successiva nota prot. n. 10114 del 16/09/2008, acquisita in data 18/09/2008 al prot. n. 599, l'Amministrazione Comunale di Minervino Murge ha trasmesso la Delibera di Consiglio Comunale n° 45 dell'1/08/2008, inerente la proposta di determinazione del valore di stima dei terreni oggetto della declassificazione e successiva alienazione, da sottoporre al giudizio di congruità della Commissione regionale di cui all'art. 8 della L.R. n. 7/98.

Con le predette deliberazioni nn. 18/2007 e 45/2008 si chiede la definizione giuridica del possesso di terreni che l'Amministrazione Comunale, sin dal 1973, concedeva per l'attività produttiva per la lavorazione della pietra ed impieghi edili e stradali, per la durata di 19 anni e sui quali venivano realizzati dei manufatti abusivi in varie epoche successive, necessari per le esigenze lavorative dello stesso concedente.

I terreni in esame risultano catastalmente intestati al Comune di Minervino Murge, in quanto terre gravate da uso civico "Demanio Libero".

L'Amministrazione Comunale con deliberazione n° 13/2003 ha manifestato la volontà di procedere all'alienazione di alcuni immobili comunali, tra i quali sono compresi i terreni occupati dalla Ditta Lanzetta Francesco & figli s.n.c. e pertanto non intende procedere alla reintegra delle questionate terre, anche perché sono in esubero, quali pascoli, alle necessità della popolazione di Minervino Murge, essendo da lunghissimo tempo non più adibite a tale uso e non interrompendo pertanto la continuità del demanio civico.

I terreni in esame risultano ricadere nella zona E/1 "Verde agricolo" del P.D.F. e con il provvedimento deliberativo n. 18/2007 non si chiede la sanatoria dei manufatti abusivi realizzati dalla Ditta Lanzetta Francesco & figli s.n.c., ma si procede al solo adempimento di cui all'art. 2 comma 3° della L.R. n. 7/98.

Con nota del 27/10/2008 prot. n. 660 la richiesta comunale è stata trasmessa alla Commissione

Regionale di cui all'art. 8 della L.R. n. 7/98, per il parere di congruità del valore proposto, la nota prot. n. 10114 del 16/09/2008 e copia della Deliberazione di C.C. n. 45/2008.

Con nota di riscontro prot. n. 007204 del 10/06/2009, il Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Puglia ha trasmesso il verbale N. 31 del 21/05/2009 della Commissione regionale di cui all'art. 8 della L.R. n. 7/98, acquisito in data 18/06/2009 prot. n. 287, contenente il parere di congruità per i terreni oggetto delle Delibere di C.C. nn. 18/2007 e 45/2008, secondo la stima del perito demaniale, fatta propria dall'Amministrazione Comunale, con parere favorevole per il valore di mercato complessivo di euro 132.000,00.

Con nota prot. n. 5237 del 6/05/2009, acquisita al prot. n. 228 del 13/05/2009, l'Amministrazione Comunale ha trasmesso n° 2 tipi di frazionamento dell'Agenzia del Territorio di Bari: il primo prot. 57207 del 20/02/2009, per il Foglio 80 Part. 20, riportante i numeri definitivi delle particelle, n. 196 di Ha. 44.91.37 (che resta in Ditta del Comune - Demanio Libero di Uso Civico) e n. 197 di Ha. 6.50.00 (che sarà alienato alla Ditta Lanzetta Francesco & Figli s.n.c.); il secondo prot. n. 57222 del 20/02/2009, per il Foglio 79 Part. 133, riportante i numeri definitivi delle particelle, n. 245 di Ha. 1.58.89 (che resta in Ditta del Comune - Demanio Libero di Uso Civico) e n. 246 di Ha. 1.00.00 (che sarà alienato alla Ditta Lanzetta Francesco e Figlio s.n.c.).

Con nota prot. n. 7197 del 22/06/2009, acquisita al prot. n. 309 del 22/06/2009, l'Amministrazione Comunale ha comunicato che la Ditta Lanzetta Francesco & Figli s.n.c. ha provveduto al versamento della somma di euro 132.000,00 con bonifico bancario n° 53466634101 della Banca di Credito Cooperativo di Spinazzola - filiale di Minervino Murge, in favore della Tesoreria Comunale del Comune di Minervino Murge: Banca Popolare di Puglia e Basilicata - filiale di Minervino Murge.

Tutto ciò premesso ai sensi della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 e della Legge Regionale n. 7/98 e successive modificazioni ed integrazioni, si propone alla Giunta regionale, in base alle motivazioni prospet-

tate dal Consiglio Comunale di Minervino Murge e qui condivise, di cui alle delibere di C.C. nn. 18 del 5/02/2007 e 45 dell'1/08/2008, in ossequio all'art. 2 - comma 3° della L.R. n. 7/98, la declassificazione e alienazione dei terreni in agro comunale di Minervino Murge in Catasto al Foglio 79 Part. 246 (ex 133) e Foglio 80 Part. 197 (ex 20) in favore della Ditta Lanzetta Francesco & Figli s.n.c., fermo restando che il presente provvedimento non costituisce sanatoria per gli interventi abusivi realizzati nell'area in questione, come peraltro evidenziato nella predetta delibera consiliare.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale, così come puntualmente definita dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

“Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento amministrativo e dal Dirigente del Servizio Urbanistico Regionale;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:

DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore relatore, nella premessa riportata;
- di autorizzare per le motivazioni di cui alle delibere di C.C. nn. 18/2007 e 45/2008 la declassifi-

cazione dal demanio di uso civico, ai sensi dell'art. 2 - Comma 3° della L.R. n. 7/98, dei terreni in agro comunale di Minervino Murge in Catasto al Foglio 79 Part. 246 (ex 133) di Ha. 1.00.00 e Foglio 80 Part. 197 (ex 20) di Ha. 6.50.00;

- di dichiarare liberi dal vincolo di uso civico i terreni in agro comunale di Minervino Murge in Catasto al Foglio 79 Part. 246 (ex 133) di Ha. 1.00.00 e Foglio 80 Part. 197 (ex 20) di Ha. 6.50.00;
- di approvare il valore di stima dei terreni da alienare dell'importo di euro 132.000,00, come da verbale N. 31 del 21/05/2009 della Commissione regionale di cui all'art. 8 della L.R. n. 7/98, acquisito in data 18/06/2009 prot. n. 287;
- di ordinare al Sindaco, o chi per esso, che l'importo di euro 132.000,00 versato dalla Ditta Lanzetta Francesco & Figli s.n.c., come da nota prot. n. 7197 del 22/06/2009, acquisita al prot. n. 309 del 22/06/2009, sia vincolato in apposito capitolo di bilancio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 della Legge 16/6/1927, n. 1766, per essere destinato, in caso di bisogno e previa autorizzazione, ad opere permanenti d'interesse generale della popolazione;
- di autorizzare l'alienazione dei terreni in agro comunale di Minervino Murge in Catasto al Foglio 79 Part. 246 (ex 133) di Ha. 1.00.00 e Foglio 80 Part. 197 (ex 20) di Ha. 6.50.00 in favore della Ditta Lanzetta Francesco & Figli s.n.c. - P. I.V.A. 04201380724 - Contrada Lama-cipolla (Grotta S. Michele) Minervino Murge, come da n° 2 tipi di frazionamento dell'Agenzia del Territorio di Bari, il primo prot. 57207 del 20/02/2009, per il Foglio 80 Part. 20, riportante i numeri definitivi delle particelle n. 196 di Ha. 44.91.37 (che resta in Ditta del Comune - Demanio Libero di Uso Civico) e n. 197 di Ha. 6.50.00 (che sarà alienato alla Ditta Lanzetta Francesco & Figli s.n.c.), il secondo prot. n. 57222 del 20/02/2009, per il Foglio 79 Part. 133, riportante i numeri definitivi delle particelle, n. 245 di Ha. 1.58.89 (che resta in Ditta del Comune - Demanio Libero di Uso Civico) e n. 246 di Ha. 1.00.00;

- la presente autorizzazione è rilasciata per il solo vincolo di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/98 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto esula dal presente provvedimento ogni altra autorizzazione di legge sui terreni in esame;
- di richiedere la registrazione e trascrizione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della L.R. n. 7/98, a cura dell'Amministrazione Comunale e con onere e spese a carico dei richiedenti;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2009, n. 1184

Comune di Ugento (LE). Piano di Lottizzazione Comparto 14. Riadozione Delibera di C.C. n. 6 del 14/2/2008. Parere C.U.R. n. 45/2008. Rilascio Parere Paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Assente l'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio (Urbanistica ed E.R.P.), Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente f.f. dell'Ufficio Paesaggio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue l'Assessore Losappio:

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio.

L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati i piani

regolatori generali gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n° 490/99, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P. non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di Ugento (LE) nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, è pervenuta la sottoindicata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturali i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali

**INTERVENTO: Comune di Ugento (LE)
Piano di Lottizzazione del Comparto 14 in zona C2 del P.R.G..**

Ditta: Rasera Benedetto

Con nota prot. n° 14494 del 30/06/2008, il Comune di UGENTO ha trasmesso la documenta-

zione scritto-grafica relativa al Piano di Lottizzazione di cui all'oggetto, articolato in una nuova proposta in seguito al parere sfavorevole del C.U.R. n° 41 del 21/12/2006.

La documentazione trasmessa relativa al progetto riproposto risulta costituita dai seguenti elaborati, acquisiti al protocollo n° 1474 del 21/7/2008 del C.U.R. e al prot. n° 10162 del 17/11/2008 del S.U.R.

- tav. 1 Planimetria - Stralcio aerofotogrammetrico - Stralcio PRG;
- tav. 2 Piano di Lottizzazione su P.R.G.;
- tav. 3 Stralcio catastale - Rilievo catastale - Piano quotato - Lottizzazione su planimetria catastale;
- tav. 4 Opere di urbanizzazione presenti;
- tav. 5 Zonizzazione;
- tav. 6 Lottizzazione;
- tav. 7 Distanza minima da strade e confini - Viabilità e aree pubbliche - P.d.L. con quote altimetriche stradali;
- tav. 8 Planovolumetrico - profili;
- tav. 9.1 Tipologie edilizie;
- tav. 9.2 Tipologie edilizie;
- tav. 9.3 Verifica indici metrici relativa alle tipologie indicative proposte;
- tav. 10 Rete di pubblica illuminazione;
- tav. 11 Rete idrica e fognante;
- tav. 12 Relazione tecnica e finanziaria;
- tav. 13 Norme tecniche di attuazione;
- tav. 14 Schema di convenzione;
- tav. 15 Tabella di ripartizione utili ed oneri - Visure catastali - Copia documento di proprietà;
- tav. 16 Relazione di compatibilità paesaggistica;
- tav. 17 Documentazione fotografica;
- Allegato Stralcio mappate aggiornato
- Copia Delibera C.C. n° 6 del 14/02/2008 di adozione del Piano in oggetto

Il Comitato Urbanistico Regionale ha espresso il proprio Parere con atto n° 45 del 30/10/2008.

Il programma costruttivo in parola prevede la realizzazione di insediamenti residenziali nel Comparto n° 14 in zona tipizzata "C2" dal vigente strumento urbanistico, su aree individuate in catasto al Fg. n° 49 ptcc. 13 e 29.

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico - edilizi più significativi:

Superficie totale comparto	mq.	13.458
I.f.t.	mc/mq	1,20
Superficie fondiaria	mq.	6.393
I.f.f.	mc/mq	2,56
N° piani fuori terra		2-1
Altezza massima edifici	ml.	8,00
Verde pubblico attrezzato	mq	2.046
Attrezzature di interesse comune	mq.	673
Istruzione	mq.	674
Parcheggi	mq.	685
Strade e marciapiedi	mq.	2.987

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

Il P.U.T.T./P. classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore "distinguibile" (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.). Stante la classificazione "C" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 comma 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di UGENTO con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile laddove, sussistono condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti - Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica" (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "C", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definienti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree....".
- Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e colturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."
- Per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti"; si prescrive altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica per

quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico (Ambiti Territoriali Distinti) si rappresenta quanto segue:

- **Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:** L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesistico - ambientale complessivo dell'ambito di riferimento. L'area non è interessata in particolare dalla presenza di versanti, cigli di scarpata, crinali, lame, gravine, grotte ecc. ovvero da elementi caratterizzanti il territorio
- **Sistema copertura botanico - vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica:** L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico - vegetazionale. L'area oggetto di intervento ricade all'interno della Zona a gestione sociale "Ugento".
- **Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:** L'area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico - culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità individuate dal P.U.T.T./P. oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale ricade su aree interessate da vincolo ex L. 1497/39, mentre risulta privo di altri specifici ordinamenti vincolistici pre-vigenti all'entrata in vigore del P.U.T.T./P. (decreti Galasso, usi civici, vincolo idrogeologico).

Entrando nel merito della valutazione esclusivamente paesaggistica dell'intervento in progetto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi risulta posizionato nella periferia del Comune di Ugento, in una zona agricola caratterizzata dalla presenza di alberature di ulivo.

L'ambito territoriale esteso oggetto di intervento pertanto non risulta caratterizzato da un elevato grado di naturalità attesa la prossimità del centro abitato e delle predette superfici coltivate.

Con riferimento in particolare all'area oggetto d'intervento questa non risulta interessata direttamente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Quindi, non essendo direttamente interessato dalle opere in progetto alcun ambito territoriale distinto con la relativa "area di pertinenza" e/o "area annessa" (ove le prescrizioni di base del P.U.T.T./P. risultano direttamente vincolanti in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela), non si rileva, per il caso in specie, alcuna interferenza significativa (ovvero alcun vincolo di immutabilità assoluta e/o relativa) tra l'intervento proposto e le N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante l'intervento proposto non configura pertanto alcuna deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P., rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P. U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia in sintesi che l'area interessata direttamente dalle opere in progetto (sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"; "copertura botanico-vegetazionale, culturale e della potenzialità faunistica"; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero priva di elementi paesaggistici strutturanti; pertanto l'intervento in progetto comporta una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non interferisce con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento e non già all'interno della specifica area d'intervento.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento alla sua localizzazione, non interferisce, conseguentemente, sia con gli indirizzi di tutela previsti per l'ambito territoriale esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal

P.U.T.T./P per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

La prevista trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che comunque l'intervento in progetto comporta, poiché non interferisce, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi anche compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata si rappresenta che questa, per la sua articolazione planovolumetrica, risulta idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione non significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi che, come in precedenza già specificato, si presenta attualmente alquanto antropizzato ovvero del tutto privo di un rilevante grado di naturalità.

A quanto sopra va altresì aggiunto che l'intervento in progetto, per le sue caratteristiche tipologiche non risulta pregiudizievole alla qualificazione paesaggistica dell'ambito di riferimento da operarsi successivamente mediante la pianificazione comunale sottordinata.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P.

Al fine di mitigare l'impatto delle opere a farsi si reputa necessario adottare, in integrazione alle prescrizioni contenute nel Parere n° 45/2008 del C.U.R., le ulteriori seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento.

- Gli eventuali materiali di risulta, rivenienti dalle operazioni di scavo, siano allontanati e depositati a pubblica discarica.
- Al termine dei lavori le eventuali opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc...) siano eliminate con ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio”.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE alla Ditta Rasera Benedetto, relativamente al Piano di Lottizzazione del Comparto 14 dello strumento urbanistico generale di Ugento, adottato con Deliberazione Consiliare n° 6 del 14/2/2008, il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa che qui per economia espositiva debbono intendersi integralmente trascritti, fermo restando per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/P e ciò prima del rilascio del permesso a costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2009, n. 1185

MARTANO (LE) - Lavori di rettifica della S.P. dalla S.S.16 alla S.P. Cavallino - Caprarica. Secondo stralcio - Primo lotto Circonvallazione Martano. Deroga alle prescrizioni di base ex art. 5.07 NTA del PUTT/P. Parere paesaggistico ex art. 5.03 NTA del PUTT/P. Soggetto proponente: Provincia di Lecce.

Assente l'Assessore Regionale all'Urbanistica Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. di Lecce e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue l'Assessore Losappio:

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n° 490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se sfavorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di Martano (LE) è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Tale parere paesaggistico può essere rilasciato

favorevolmente a condizione che i lavori da eseguire rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente ed immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente ed in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela.

Nel caso che l'intervento proposto contrasti con le prescrizioni di base del PUTT/P, come stabilito dall'art. 5.07 delle NTA del PUTT/P, è possibile realizzare opere pubbliche ed opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base a condizione che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ossia:

- le opere da realizzare siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- le opere da realizzare siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- le opere da realizzare non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura ed assume, se necessario ed esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione paesaggistica:

- per opera regionale viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica viene concessa dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica;
- per opera di altro soggetto va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del Comune interessato che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio assenso) la concede o la

nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune) previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si riferisce che il Comune di Martano (LE) ha richiesto agli uffici regionali di rilasciare il parere paesaggistico ex art. 5.03 relativamente ad un progetto di realizzazione di una strada esterna al centro abitato.

SOGGETTO PROPONENTE: Provincia di Lecce

INTERVENTO: Lavori di rettifica della S.P. dalla S.S. n. 16 alla S.P. Cavallino - Caprarica. Secondo stralcio - Primo lotto Circonvallazione Martano

Con nota n. 779 del 19.01.2009 acquisita al prot. n. 431 del 19.01.2009 del Servizio Urbanistico Regionale, il Comune di Martano (LE) ha trasmesso documentazione scritto-grafica relativa al progetto dei Lavori di rettifica della S.P. dalla S.S. n. 16 alla S.P. Cavallino Caprarica. Secondo stralcio - Primo lotto Circonvallazione Martano adottato in variante ai sensi dell'art. 16, 3° e 4° comma, L.R. n. 13/01 con Deliberazione di C.C. n.sro 13 del 16.03.2002.

La deliberazione stessa è stata pubblicata all'albo pretorio comunale dal 10.04.2002 al 25.04.2002 senza osservazioni.

A seguito dell'esame della documentazione scritto-grafica prodotta, la P.O. di Lecce del Servizio Urbanistica, ha rilevato che in merito alla presenza di cigli di scarpata intersecanti il tracciato per la realizzazione dei lavori in questione occorre attivare la procedura di deroga ex art. 5.07, punto 3.1, delle NTA del PUTT/P."

Il Comune di Martano con nota del 12.06.2009, prot. n° 9110, acquisita da questa P.O. in data 24.06.2009, preso atto che l'intervento proposto intersecava dei cigli di scarpata posti lungo il tracciato stradale, chiedeva il rilascio del provvedimento di deroga di cui all'art. 5.07, punto 3, delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

- TAV 1 Planimetria su aerofotogrammetrico;
- TAV 2 Planimetria su catastale;
- TAV 3 Profilo longitudinale;
- TAV 4 Sezioni Trasversal e particolare tratto 51 - 52;
- TAV 5 Verifica di compatibilità al putt/p;
- TAV A Particolare incrocio S.P. Calimera - Martano;
- TAV B Particolare incrocio sulla S.P. Martano - Borgagne;
- TAV C Particolare incrocio con la S.P.
- Relazione tecnica - Verifica di compatibilità al PUTT/P
- Documentazione fotografica;
- Corografia
- Stralcio PRG
- Relazione geologica - geomorfologica ed idrogeologica

Il progetto prevede una modifica al tracciato viario di un tratto della circonvallazione di Martano resosi necessario in quanto il tracciato originario confliggeva con la presenza di una cava posta in prossimità dell'innesto della circonvallazione stessa con la S.P. n. 28 Caprarica - Martano come meglio indicato nello stralcio del PRG in atti.

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

La strada da realizzare ricade in un ambito territoriale esteso classificato "C".

Stante la classificazione "C" le aree interessate dall'intervento risultano, pertanto, sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P).

Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica" (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P).

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P) degli A.T.E. di tipo "C" e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di

tutela prescrivono che “va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definienti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale”; si prescrive altresì che “le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree”.

- Con riferimento al sistema “copertura botanico vegetazionale e colturale” le direttive di tutela prescrivono “la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono”, si prescrive altresì che “tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.”
- Per quanto attiene al sistema “stratificazione storica dell'organizzazione insediativa” va perseguita “la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti”; si prescrive altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

Inoltre, dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica, per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) e relativa-

mente al tratto stradale ricadente in un ATE classificato “C”, si evince quanto segue:

- **Sistema geologico, geomorfologico ed idrogeologico:** Il tracciato interseca alcuni cigli di scarpata rilevati dalla tavola serie n.ro 10- Geomorfologia come meglio individuati dalla carta geomorfologia (tavola 2) allegata alla Relazione geologica - geomorfologica ed idrogeologica; inoltre, in prossimità del tracciato stradale la tavola 4 - bis evidenzia la presenza di una vora denominata “Serra del Foderà” la quale, tuttavia, in base all'indagine geologica in atti, risulta ubicata circa 850 mt. più a sud rispetto alla posizione riportata nella tavola del PUTT/P;
- **Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale:** L'area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale; l'area di intervento ricade all'interno di una zona a gestione sociale indicata nelle tavole del PUTT/P come C 6 - Calimera/Martano/Carpignano;
- **Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:** L'area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela;

La documentazione presentata evidenzia, infine, che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici (vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, Usi civici, idrologia superficiale, vincoli e segnalazioni architettoniche-archeologiche, vincolo idrogeologico).

Per quanto attiene il parere paesaggistico richiesto si rappresenta che la documentazione presentata evidenzia in sintesi che l'area interessata dalle opere in progetto (sotto il profilo dei sistemi “assetto geologico, geomorfologico e idrogeolo-

gico”; “copertura botanico-vegetazionale, colturale”; “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa”) appare priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero di elementi paesaggistici strutturanti, fatta salva la succitata presenza lungo il tracciato di alcuni cigli di scarpata.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l’intervento in parola, relativamente al tratto di strada ricadente in un ATE classificato “C” e che non interseca né i succitati cigli di scarpata né la relativa area annessa, è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l’ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l’ambito esteso interessato dalle opere.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall’art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, relativamente al tratto di strada ricadente in un ATE classificato “C” e che non interseca né i succitati cigli di scarpata né la relativa area annessa, sulla scorta di quanto innanzi evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all’art. 5.01 delle NTA del PUTT e dell’art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii.

Al fine di tutelare comunque i “segni” tipici del paesaggio agrario ancora presenti sull’area oggetto di intervento, nonché al fine di mitigare l’impatto, soprattutto visivo, delle opere a farsi si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- 1) i movimenti di materia per la realizzazione della strada di progetto siano ridotti al minimo necessario con riutilizzo nella stessa area;
- 2) le scarpate in rilievo siano opportunamente inerbite.

Per quanto attiene, invece, il tratto di strada ricadente in un ATE classificato “C” e che interseca sia i succitati cigli di scarpata sia la relativa area annessa, l’intervento proposto comporta una deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P. rappresentano il livello minimo di tutela

da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell’art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e si riscontra, quindi, la legittimità della richiesta di deroga da parte del Comune di Martano ai sensi dell’art. 5.07 delle N.T.A. del PUTT/P.

A riguardo, preso atto che, in base alla documentazione pervenuta, risulta che:

- le opere da realizzare sono di interesse per la popolazione residente, in quanto evitano l’attraversamento del centro abitato di Martano (LE), decongestionando il traffico urbano;
- le opere da realizzare non hanno realistiche alternative localizzative;
- le opere da realizzare sono compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistiche - ambientali previste nei luoghi;

In particolare, dalla documentazione in atti, risulta che non è possibile individuare un tracciato alternativo che non comprometta l’integrità dei cigli di scarpata, dovendosi peraltro la visibilità in questione ragionevolmente collegare alla viabilità esistente.

Premesso quanto sopra, in relazione al provvedimento di deroga previsto dall’art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole a condizione che vengano adottate le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- 1) i movimenti di materia per la realizzazione della strada di progetto siano ridotti al minimo necessario;
- 2) l’andamento orografico della strada sia per quanto possibile coincidente con la morfologia del terreno esistente;
- 3) le scarpate in rilievo siano opportunamente inerbite.

Il presente provvedimento attiene all’aspetto meramente paesaggistico dell’intervento ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell’art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P nonché in applicazione dell’art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. quest’ultimo relativamente ai lavori

stradali da eseguire ricadenti sui cigli di scarpata e nella relativa area annessa.

Si fa presente, infine, che, permane l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/paesaggio e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 e s.m. ed i.

“La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale”

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O..di Lecce e dal Dirigente del Servizio Urbanistica;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE al Comune di Martano (LE), il parere paesaggistico favorevole relativamente Lavori di rettifica della S.P. dalla S.S. n. 16 alla S.P. Cavallino - Caprarica. secondo stralcio - Primo lotto Circonvallazione Martano “C” ai sensi del-

l'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio in deroga ai sensi dell'art. 5.07 delle NTA del PUTT/Paesaggio alle prescrizioni di base di cui ai combinati disposti dell' art. 3.09, punto 4 e dell'art. 3.08, punto 3.08.4 delle NTA del PUTT/P. nei termini e nel rispetto delle prescrizioni riportate in narrativa fermo restando l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/paesaggio e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2009, n. 1186

SPINAZZOLA (BA) - Piano Regolatore Generale. Riesame osservazioni a seguito di sentenze del TAR.

Assente l'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue l'Assessore Losappio:

“”Con propria relazione istruttoria n. 12 del 17/06/09, il Servizio Urbanistica ha rappresentato quanto in prosecuzione riportato.

Il Comune di Spinazzola è dotato di P.R.G. approvato definitivamente con delibere di G.R. n. 300 del 21/03/2000 e n. 1697 del 29/10/2002.

In ordine a talune osservazioni presentate da cittadini nell'ambito del procedimento di adozione-approvazione del suddetto P.R.G., esaminate in sede regionale con determinazioni di rigetto (giusta Relazione-parere in data 04/03/99 del Comitato Urbanistico Ristretto ex LL.rr. n. 24/1994 e n. 8/1998, fatta propria dalla Giunta Regionale con la

delibera n. 300/2000, e confermate con la delibera di G.R. n. 1697/2002), intervenivano le sottoindicate sentenze del T.A.R. Puglia, Sede di Bari - Sezione III, con accoglimento di ricorsi presentati dagli interessati avverso i citati provvedimenti regionali impugnati e parziale annullamento - nell'interesse dei ricorrenti- degli stessi provvedimenti regionali:

- Osservazione n. 75 - Civitano Emilio: sentenza n. 1749/2004, su ricorso n.327/03 proposto da Civitano Emilio;
- Osservazione n. 56 - Bevilacqua Rocco + 4: sentenza n. 1750/2004, su ricorso n. 329/03 proposto da Bevilacqua Rocco + 1;
- Osservazione n. 50 - Simone Nunzia: sentenza n. 1754/2004, su ricorso n. 287/03 proposto da F.lli Ginosa Marmi s.n.c.;
- Osservazione n. 39 - Verde Pasquale: sentenza n. 1757/2004, su ricorso n. 307/03 proposto da Verde Pasquale;
- Osservazione n. 57 - Sirressi Edilizia Spinazzola s.n.c.: sentenza n. 1759/2004, su ricorso n. 305/03 proposto da Sirressi Edilizia s.n.c.;
- Osservazione n.91 - D'innella Luigi + 3: sentenza n. 2043/2004, su ricorso n. 271/03 proposto da D'Innella Francesco + 3.

In relazione alle sentenze T.A.R. in precedenza richiamate, dagli interessati venivano notificati al Comune di Spinazzola ed alla Regione n. 4 atti di diffida a provvedere di conseguenza (non pervenivano al Servizio Urbanistica diffide per le sentenze n. 1749/2004 - Civitano E. e n. 2043/2004 - D'Innella F.).

In particolare, a seguito della prima diffida notificata (sentenza n. 1750/2004 - Bevilacqua R. + 1) e di preliminare richiesta di notizie al Comune prot. 7714 del 22/07/04, il Comune stesso con propria nota prot. 8665 del 03/09/04 comunicava di ritenere - nel caso di specie, così come per le altre situazioni di cui trattasi - non occorrente la procedura di ritipizzazione dell'area secondo l'art. 16 della L.r. n. 56/1980, ma necessario il riesame da parte dell'Amm.ne Reg.le della osservazione, risultando la stessa già accolta dal Consiglio Comunale.

Con successiva nota prot. 189/1328 del 02/02/05, il Comune inoltre rimetteva l'atto di C.C. n. 48 del 30/12/04 avente ad oggetto: "P.R.G. - Sentenze annullamento T.A.R. Puglia nn. 1750/2004,

1754/2004, 1757/2004, 1759/2004 e 2043/2004: Determinazioni", con il quale, richiamata la precedente delibera di G.M. n. 48 del 30/12/04 (con determinazione di non proporre gravame avverso le sentenze in questione) e la preordinata relazione-parere in data 02/07/04 del consulente urbanistico comunale (allegata), deliberava (in sintesi) quanto segue:

- di ritenere che il Comune di Spinazzola non deve adottare nessun provvedimento di tipizzazione e/o ritipizzazione ovvero di riesame delle osservazioni presentate nella fase di adozione del P.R.G., in forza delle sentenze del T.A.R. passate in giudicato;
- di dare atto che le suddette osservazioni sono state puntualmente e motivatamente già esaminate ed accolte dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 72/1994, come rilevato nelle stesse sentenze;
- di far voti alla Regione Puglia - Assessorato all'Urbanistica - di voler procedere con urgenza al riesame delle suddette osservazioni per la definitiva approvazione del P.R.G., a seguito degli annullamenti disposti con le citate sentenze del T.A.R., in ossequio ai principi di certezza ed affidamento del diritto di proprietà dei cittadini tutelati dal nostro ordinamento, considerato il lungo lasso di tempo decorso dall'adozione del P.R.G. (1992) con le conseguenti limitazioni nell'utilizzazione delle aree di proprietà derivanti dall'applicazione delle misure di salvaguardia.

Infine, relativamente alla sentenza T.A.R. n. 1749/2004 - Civitano E., con nota prot. 2013/10461 del 20/10/05 (successivamente integrata con nota prot. 12823/2515 del 17/01/06), il Comune di Spinazzola rimetteva la delibera di C.C. n. 39 del 19/10/05, avente analogo contenuto della delibera di C.C. n. 48/2004 in precedenza descritta.

Ciò premesso, e giusta la suddetta richiesta del Comune di Spinazzola, si riteneva pertanto necessario procedere al riesame di merito delle osservazioni in argomento, alla luce delle valutazioni e delle determinazioni assunte nelle singole fattispecie dal T.A.R. ed in precedenza richiamate, al fine di provvedere in via definitiva in ordine al P.R.G., ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980.

Detto riesame veniva operato con la delibera di G.R. n. 99 in data 15/02/2007.

Nello specifico dei contenuti di merito puntuale delle medesime osservazioni, in sede di riesame, giusta citata delibera di G.R. n. 99/2007, si rilevava e si rappresentava quanto in prosieguo (per ognuna delle osservazioni in argomento, rinviandosi agli atti precedenti - per economia espositiva- la descrizione dei contenuti e delle richieste avanzate dai ricorrenti, erano riportano sinteticamente - in via ricognitiva - gli esiti istruttori comunali e regionali assunti nell'ambito del procedimento di approvazione del P.R.G., le sopravvenute decisioni del T.A.R. ed infine le determinazioni definitive da assumersi in sede regionale, alle luce dei rilievi e delle censure del T.A.R.):

**OSSERVAZIONE n. 75 - CIVITANO Emilio.
Sentenza T.A.R. n. 1749/2004**

Proposta istruttoria dei progettisti del P.R.G.:

“Sia il Programma di Fabbricazione del 1973, sia il Piano Particolareggiato redatto nel 1980, non consideravano la sismicità di Spinazzola.

Con la compilazione e le prescrizioni contenute nell'indagine geologica geomorfologica espletata dal Dott. Ruggiero Capozza, dal 1985 al 1988, sono state appurate le possibilità fruibili di ogni singola porzione di suolo di Spinazzola e, conseguentemente fissate le corrispondenti e compatibili destinazioni di zona.

Nella fattispecie la particella n. 472 del foglio di mappa catastale n. 40 può essere fruita in parte con la destinazione 'B3' ed in parte come 'verde privato vincolato'.

Pertanto i progettisti in considerazione di quanto innanzi riportato ritengono che non possa essere accolta l'osservazione presentata dal Sig. Civitano Emilio.”

Decisione del Consiglio Comunale:

L'esame dell'osservazione da parte del C.C., con la delibera n. 72/1994, ha viceversa comportato una determinazione di accoglimento parziale della stessa, nei termini testuali che si riportano:

“...si ritiene che la tipizzazione B3 del P.R.G. su cui è possibile l'intervento edilizio diretto, al posto di una C3 del P. d. F. non abbia determinato quella condizione di legittima aspettativa disattesa con l'adozione del Piano e che è stata tenuta a base per controdedurre in termini positivi in altri casi per cui l'osservazione non è accoglibile.

Per quanto attiene invece all'estensione della B3 e la sua delimitazione rispetto alla zona (3) verso il vallone Dirolla, può essere accolta la richiesta ampliando la zona residenziale fino a coinvolgere tutta la parte pianeggiante”.

Esito dell'esame regionale, come da Relazione-parere del C.U.R.:

“Zona interessata: Zona B3 e Verde privato vincolato di tipo 3.

Richiesta: Si chiede che siano confermate in toto le prescrizioni di zona contenute nel piano particolareggiato approvato nel 1981.

Controdeduzioni del Consiglio Comunale: L'osservazione non è accoglibile; per quanto attiene invece all'estensione della zona B3 e la sua delimitazione rispetto alla zona 3 del vallone Dirolla, può essere accolta la richiesta ampliando la zona residenziale fino a coinvolgere tutta la parte pianeggiante.

Decisione regionale: Si respinge perchè altera il dimensionamento del P.R.G. e riflette interessi privatistici.”

Decisione T.A.R. (sentenza n. 1749/2004 - ricorso n. 327/03 proposto da Civitano Emilio):

“...sebbene l'orientamento giurisprudenziale maggioritario sul punto, che il Collegio condivide, ritiene che l'autorità regionale possa disattendere il parere favorevole reso dal Comune sulle osservazioni formulate dai privati, senza procedere ad una puntuale e analitica motivazione dei contenuti delle singole osservazioni ma limitandosi a fare riferimento ai criteri di massima che rispecchino le linee ispiratrici dello strumento urbanistico adottato, tuttavia, nel caso di specie, nella motivazione espressa dalla Regione difetta anche il riferimento ai suddetti criteri di massima, i quali, come rappresentato dal ricorrente prevedevano la destinazione a verde privato vincolato solo per le aree alberate e per quelle ricadenti nella categoria 4 della classificazione geologica e geomorfologica del territorio del Comune di Spinazzola.

Il P.R.G. impugnato è quindi viziato da eccesso di potere per difetto di motivazione laddove respinge l'osservazione n. 75 proposta dal ricorrente nella parte in cui il Comune si era in precedenza espresso favorevolmente, ritenendo di

ampliare la zona residenziale B3 fino a ricomprendere la parte pianeggiante già zona 3.

(..) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l'effetto annulla il P.R.G. in epigrafe limitatamente alla parte in cui respinge l'osservazione n. 75 proposta dal ricorrente ed accolta dal Comune di Spinazzola, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione."

In particolare il T.A.R., in sede di accoglimento del ricorso, ha ravvisato, con le motivazioni di merito innanzi richiamate, fondato il terzo motivo di ricorso, in quanto "...Non sussisteva dunque il presupposto per destinare a verde privato vincolato un'area che al contrario riveste una evidente vocazione edificatoria come si ricava dalla destinazione che aveva in base al precedente P.d.F.. Ragionevolmente quindi il Comune aveva ritenuto di accogliere parzialmente l'osservazione proposta dal ricorrente estendendo l'area B3 fino a coinvolgere tutta la parte pianeggiante."; il T.A.R. ha pertanto ritenuta illegittima la decisione regionale di rigetto dell'osservazione medesima (come precedentemente riportata).

Determinazioni conclusive regionali in sede di riesame (delibera GR n. 99/2007):

La proposta istruttoria dei progettisti del P.R.G., cui si fa riferimento, evidenzia che la previgente strumentazione urbanistica comunale (P.d.F. del 1973 e P.P. del 1980), non consideravano la sismicità del territorio comunale e che -viceversa- l'indagine geologica e geomorfologica espletata dal Dott. Ruggiero Capozza ha chiarito le possibilità edificatorie di ogni porzione di suolo e conseguentemente sono state fissate le corrispondenti e compatibili destinazioni di zona.

Pertanto, nella fattispecie si ritiene debbano condividersi le risultanze oggettive dell'indagine geologica, assunte quale criterio generale per la pianificazione urbanistica, e le conseguenziali destinazioni attribuite al suolo in questione dal P.R.G. (in parte 'zona B3' ed in parte 'verde privato vincolato'), con rigetto dell'osservazione in argomento del Sig. Civitano Emilio.

Nei termini e con le motivazioni suddette, non si concorda con l'accoglimento dell'osservazione determinato con la delibera di C.C. n. 72/1994.

OSSERVAZIONE n. 56 - BEVILACQUA Rocco + 4. Sentenza T.A.R. n. 1750/2004

Proposta istruttoria dei progettisti del P.R.G.:

"Punto 1. Rideterminazione del fabbisogno residenziale. Tabella 12 di cui alla delib. G.R. 6320/89.

Pur riconsiderando l'errore presente nella tabella 12, essa va rielaborata nel seguente modo (vedi tabella), che comporta un fabbisogno complessivo di stanze al 2004 di 4.834.

Però nel dimensionamento programmato sono stati considerati 6.371 nuovi vani al 2004, in considerazione dei vani che, ubicati ai piani terra, 'eventualmente' mutano destinazione.

Ad ogni modo per la programmazione del dimensionamento sono stati presi in esame i dati rilevati al 31.12.89 con una popolazione di 7.880 abitanti, auspicando un incremento, ipotetico, al 2004 di 8.200 abitanti.

La verifica dell'andamento demografico ha prodotto, nel frattempo, i seguenti risultati:

al 31 dicembre 90	7.856 abitanti
al 31 dicembre 91	7.807 abitanti
al 31 novembre 92	7.784 abitanti

Pertanto il decremento di circa 30 unità all'anno sembra uno dei fattori endemici della città di Spinazzola, quindi la programmazione del dimensionamento, eseguita sulla tabella 13 della delib. G.R. 6320/89, ha caratteristiche ampiamente ottimistiche.

Del resto l'incremento abitativo, auspicato con certezza dai componenti dell'Associazione Tecnici Liberi Professionisti, per l'insediamento FIAT a Melfi, ammetterebbe, giudiziosamente, maggiore validità nella città di Candela che, ubicata, sull'autostrada A17 e sulla superstrada Potenza-Foggia già esistente, fruisce di tempi di percorrenza molto più esigui di quelli previsti per raggiungere Spinazzola.

Ad ogni modo il percorso Melfi-Spinazzola implica prioritariamente le città di Lavello, Venosa, Palazzo San Gervasio ecc.

Punto 2. Le direttive emanate ed adottate dal C.C. nella seduta del 04.03.1991 in merito alla progettazione del PRGC, contengono precisi orientamenti per le zone 'D', ossia per gli insediamenti produttivi.

In particolare dette direttive auspicavano il recupero degli insediamenti già esistenti di una certa

rilevanza economica che influivano nel tessuto produttivo della città.

I progettisti, esaminato quanto in oggetto, propongono di non accogliere l'osservazione in parola."

Decisione del Consiglio Comunale:

"Considerato che l'area in questione si trova tra due zone di edilizia residenziale C1 e C2, che nel vigente P. d F. la zona è tipizzata come zona di espansione CII con indice 2,6 mc/mq., l'osservazione viene accolta e per analogia tipizzata come C2."

Esito dell'esame regionale, come da Relazione-parere del C.U.R.:

"Zona interessata: Zona D2 artigianato e commercio.

Richiesta: Si osserva che l'opportunità della destinazione a zona D2 non è rapportata alla situazione concretamente esistente di un'area edificata a fabbricati residenziali, inoltre sono necessarie ulteriori aree da destinare all'edilizia residenziale, in relazione al ridimensionamento della tabella 12, contenente un errore di computo in difetto. Controdeduzioni del Consiglio Comunale: Considerato che l'area in questione si trova tra due zone di edilizia residenziale C1 e C2, che nel vigente P.d.F. la zona è tipizzata come zona di espansione CII con indice 2,6 mc/mq., l'osservazione viene accolta e per analogia tipizzata come C2.

Decisione regionale: Si concorda con le controdeduzioni dei progettisti, nel non accogliere l'osservazione; si respinge."

Decisione T.A.R. (sentenza n. 1750/2004 - ricorso n.329/03 proposto da Bevilacqua Rocco + 1):

"...L'orientamento giurisprudenziale maggioritario sul tema, che il Collegio condivide, ritiene che l'autorità regionale possa disattendere il parere favorevole reso dal Comune sulle osservazioni formulate dai privati, senza procedere ad una puntuale e analitica motivazione dei contenuti delle singole osservazioni ma limitandosi a fare riferimento ai criteri di massima che rispecchino le linee ispiratrici dello strumento urbanistico adottato, tuttavia, nel caso di specie, nella motivazione espressa dalla Regione difetta anche il riferimento ai suddetti cri-

teri di massima in base ai quali individuare le aree da destinare a D2.

Il P.R.G. impugnato è quindi viziato da eccesso di potere per difetto di motivazione e contraddittorietà laddove respinge l'osservazione n.56 proposta dal ricorrente nella parte in cui il Comune si era in precedenza espresso favorevolmente, ritenendo di tipizzare l'area di proprietà dei ricorrenti come C2.

(..) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l'effetto annulla il P. R.G. in epigrafe limitatamente alla parte in cui respinge l'osservazione n.56 proposta dai ricorrenti ed accolta dal Comune di Spinazzola, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione."

Determinazioni conclusive regionali in sede di riesame (delibera GR n. 99/2007):

Per quanto attiene al punto 2 dell'osservazione, specificatamente in argomento, la proposta istruttoria dei progettisti del P.R.G., cui si fa riferimento, evidenzia che le direttive emanate ed adottate dal C.C. nella seduta del 04.03.1991 in merito alla progettazione del PRGC, contengono precisi orientamenti per le zone 'D', ossia per gli insediamenti produttivi, auspicando il recupero degli insediamenti già esistenti di una certa rilevanza economica che influivano nel tessuto produttivo della città.

Pertanto, nella fattispecie si ritiene debbano condividere le direttive precedentemente emanate dal Consiglio Comunale, assunte quale criterio generale per la pianificazione urbanistica, e la conseguenziale destinazione urbanistica attribuita al suolo in questione dal P.R.G. ('zona D2'), con rigetto dell'osservazione in argomento del Sig. Bevilacqua Rocco.

Nei termini e con le motivazioni suddette, non si concorda con l'accoglimento dell'osservazione determinato con la delibera di C.C. n. 72/1994.

OSSERVAZIONE n. 50 - SIMONE Nunzia (ora F.lli Ginosa Marmi s.n.c.). Sentenza T.A.R. n. 1754/2004

Proposta istruttoria dei progettisti del P.R.G.:

"Durante i continui e consecutivi sopralluoghi effettuati in loco, si sono constatate notevoli difficoltà di manovra sia per le auto, sia per gli autobus che sostano nel piazzale antistante la stazione ferroviaria.

Si è inoltre constatato che tale piazzale funge da superficie di smistamento per coloro che dalla stazione ferroviaria intendono raggiungere la contigua S.S. 168, oppure si dirigono agli insediamenti abitativi ubicati a Madonna del Bosco, ovvero accedono al parco merci.

Pertanto la piazza antistante alla stazione ferroviaria assolve ad incombenze in progressiva evoluzione che richiedono adeguate superfici di manovra.

I progettisti considerato quanto sopra specificato ritengono che l'osservazione prodotta dalla Sig.ra Simone Nunzia non possa essere accolta."

Decisione del Consiglio Comunale:

"All'osservazione va controdedotto che l'ampliamento dell'area di manovra con un raggio di 50 m. appare sovradimensionato rispetto anche ad una previsione di aumento di traffico sul piazzale della stazione. Per cui si può accogliere l'osservazione passando ad un raggio che inviluppi l'attuale piazzale."

Esito dell'esame regionale, come da Relazione-parere del C.U.R.:

"Zona interessata: Spazio antistante la stazione ferroviaria.

Richiesta: Si ritiene l'ampliamento dello spazio suddetto non opportuno per vari motivi.

Controdeduzioni del Consiglio Comunale: L'ampliamento dell'area di manovra con un raggio di 50 m. appare sovradimensionato rispetto anche ad una previsione di aumento di traffico sul piazzale della stazione; per cui si può accogliere l'osservazione passando ad un raggio che inviluppi l'attuale piazzale.

Decisione regionale: Si respinge al fine di conservare l'attuale disegno del P.R.G.."

Decisione T.A.R. (sentenza n. 1754/2004 - ricorso n. 287/03 proposto da F.Ili Ginosa Marmi s.n.c.):

"...a fronte della chiara posizione assunta dal Comune in accoglimento delle osservazioni presentate dall'odierna ricorrente, non può ritenersi né congrua né appagante la motivazione adottata dalla Regione al contrario avviso (...), sia perché sembra ispirata da una visione dell'originario progetto del Piano come una sorta di totem intangibile, sia soprattutto per la carenza di qualsiasi elemento

atto a far comprendere le ragioni per le quali la Regione abbia ritenuto erronee, o comunque non condivisibili, le valutazioni del Comune circa il sovradimensionamento del piazzale così come previsto in progetto, ovvero abbia inteso che le stesse dovessero soccombere a fronte di altre (non esplicitate) esigenze.

(...) s'impone l'accoglimento del ricorso, ed il conseguente annullamento della predetta deliberazione, nonché per illegittimità derivata, della successiva n. 1697/02 di approvazione definitiva del P.R.G., nei limiti dell'interesse della ricorrente e salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione in sede di riesame delle osservazioni da essa proposte."

Determinazioni conclusive regionali in sede di riesame (delibera GR n. 99/2007):

La proposta istruttoria dei progettisti del P.R.G., cui si fa riferimento, evidenzia che sono stati effettuati in loco continui e consecutivi sopralluoghi, durante i quali sono state constatate notevoli difficoltà di manovra sia per le auto, sia per gli autobus che sostano nel piazzale antistante la stazione ferroviaria, ed inoltre che tale piazzale funge da superficie di smistamento per coloro che dalla stazione ferroviaria intendono raggiungere la contigua SS.168, oppure si dirigono agli insediamenti abitativi ubicati a 'Madonna del Bosco', ovvero accedono al parco merci; precisano i progettisti del P.R.G. che la piazza antistante alla stazione ferroviaria assolve ad incombenze in progressiva evoluzione, che richiedono adeguate superfici di manovra.

Pertanto, nella fattispecie si ritiene debba prendersi atto delle risultanze dei sopralluoghi e delle circostanziate valutazioni operate dai progettisti del P.R.G.: condividendo il proposto rigetto dell'osservazione in argomento della Sig.ra Simone Nunzia.

Nei termini e con le motivazioni suddette, non si concorda con l'accoglimento dell'osservazione determinato con la delibera di C.C. n. 72/1994.

OSSERVAZIONE n. 39 - VERDE Pasquale. Sentenza T.A.R. n. 1757/2004

Proposta istruttoria dei progettisti del P.R.G.:

"Il suolo di proprietà del Sig. Verde Pasquale è stato riscontrato, in fase di studio, con una notevole differenza di quota nei confronti dell'ubicazione

della contigua concessionaria FIAT.

Tale particolarità ha comportato, nei criteri di progettazione, di individuarla come area poco consona ad una fruizione abitativa, infatti gli edifici avrebbero avuto delle facciate prospicienti ad ovest, con affaccio verso il 'terrapieno'. Pertanto fu destinata a 'superficie a verde' a tutela del pubblico interesse ed in considerazione di un logico riequilibrio degli insediamenti che nel contesto circostante sono stati programmati.

Comunque in una ottica che considera una fascia libera e quindi a 'verde vincolato' contigua alla parte a 'strapiombo' che delimita la concessionaria FIAT, perlomeno della larghezza di 15 metri, si potrebbe ipotizzare l'ampliamento della zona tipizzata ad edilizia residenziale B3 contigua al prolungamento della Via Vigilante.

Pertanto i progettisti suggeriscono che considerate le variazioni innanzi formulate si possa accogliere in parte la proposta osservazione e quindi ampliare la superficie tipizzata B3 limitando quella tipizzata a 'verde vincolato' ad una larghezza di 15 metri."

Decisione del Consiglio Comunale:

"L'osservazione è da accogliere, considerato che la zona non presenta limitazione di fattibilità geologica, non vi sono alberature da salvare, nel senso che l'area possa essere tipizzata B3 e che la fascia di rispetto di 15 m. proposta dai progettisti verrebbe comunque garantita dalla distanza dei 10 m. minimi di distacco dagli edifici."

Esito dell'esame regionale, come da Relazione-parere del C.U.R.:

"Zona interessata: Verde privato vincolato di tipo 3.

Richiesta: Si chiede il cambiamento di destinazione di zona sia in virtù della relazione geologica che la classifica di "prima categoria", sia per l'ubicazione della proprietà in questione in ambito urbano centrale e provvisto delle opere di urbanizzazione.

Controdeduzioni del Consiglio Comunale: L'osservazione è da accogliere, considerato che la zona non presenta limitazione di fattibilità geologica, non vi sono alberature da salvare, nel senso che l'area possa essere tipizzata B3 e che la fascia di rispetto di 15 m. proposta dai progettisti verrebbe

comunque garantita dalla distanza dei 10 m. minimi di distacco dagli edifici.

Decisione regionale: Si respinge per le motivazioni di cui sopra (rif. oss. n. 38)."

Decisione T.A.R. (sentenza n. 1757/2004 - ricorso n. 307/03 proposto da Verde Pasquale):

"...Ritiene il Collegio che tale motivazione non sia rispettosa dell'onere di congrua indicazione delle ragioni poste a fondamento della scelta di respingere le osservazioni, cui si è sopra accennato: ed invero, oltre ad esaurirsi in un mero rinvio alle determinazioni assunte dalla stessa Amministrazione in relazione a situazione certamente non identica né sovrapponibile a quella del ricorrente, essa motivazione non dà conto delle ragioni per le quali la Regione ha ritenuto di disattendere i rilievi del ricorrente, condivisi dal Comune, in ordine all'insussistenza in loco di verde da salvaguardare ed all'incongruenza della destinazione impressa all'area rispetto alla caratterizzazione geologica del terreno.

(..) S'impone dunque l'accoglimento del ricorso, ed il conseguente annullamento delle deliberazioni di G.R. nn.300/00 e 1697/02, nei limiti di interesse del ricorrente e salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione in sede di riesame delle osservazioni da lui proposte."

Determinazioni conclusive regionali in sede di riesame (delibera GR n. 99/2007):

La proposta istruttoria dei progettisti del P.R.G., cui si fa riferimento, evidenzia che per il suolo in argomento è stata riscontrata, in fase di studio, una notevole differenza di quota nei confronti dell'ubicazione della contigua concessionaria FIAT e che tale particolarità ha comportato, nei criteri di progettazione, di individuarla come area poco consona ad una fruizione abitativa e da destinare a verde.

- I progettisti stessi, comunque, propongono la previsione di una fascia libera a 'verde vincolato' contigua alla parte a 'strapiombo' che delimita la concessionaria FIAT, della larghezza di 15 metri, e l'ampliamento della zona B3 contigua al prolungamento della Via Vigilante.

Il Consiglio Comunale ha accolto l'osservazione, attribuendo all'area la tipizzazione di zona B3, in considerazione che la zona non presenterebbe limitazioni di fattibilità geologica e alberature da salva-

guardare e che la fascia di rispetto sarebbe garantita comunque dal distacco minimo di mt. 10 tra gli edifici.

Per quanto innanzi, si assume - in sede di riesame - di concordare con l'accoglimento dell'osservazione nei limiti indicati nella proposta dei progettisti del P.R.G., da ritenersi tecnicamente congrui ed appropriati, rispetto allo stato di fatto ed alla peculiare morfologia del sito.

In fase successiva dovrà operarsi, da parte dell'Amm.ne Com.le, l'esatta individuazione, sulle planimetrie del P.R.G. e sulla cartografia tecnica catastale e aerofotogrammetrica, dell'area oggetto della tipizzazione a zona B3, secondo il criterio prima specificato.

OSSERVAZIONE n. 57 - SIRRESSI Edilizia Spinazzola s.n.c.. Sentenza T.A.R. n. 1759/2004
Proposta istruttoria dei progettisti del P.R.G.:

“La superficie della Società Edilizia Sirressi, studiata durante i numerosi sopralluoghi, è delimitata da uno strapiombo alto più di 15 metri, come del resto si evince dalla foto n.1 allegata all'osservazione, nonchè è contigua a superfici classificate dalla cartografia dell'indagine geologica e geomorfologica fornita dall'Amministrazione Comunale di quarta categoria, quindi da destinare a verde vietando qualsiasi altra destinazione.

In ragione di queste due essenziali caratteristiche è stata considerata la possibilità di una fruizione logica, sia in altezza che in estensione, per la porzione di suolo esente dai specifici vincoli dell'indagine geomorfologica e ciò a tutela del pubblico interesse.

I progettisti ritenendo che l'indagine geologica e geomorfologica valida ai fini della redazione del PRGC è quella eseguita, per conto dell'Amministrazione, dal Dott. Ruggiero Capozza e ritenendo idonee le soluzioni adottate sulle superfici Società Edilizia Sirressi, sono del parere di suggerire di non accogliere l'osservazione prodotta.”

Decisione del Consiglio Comunale:

“...Al di là se è più valida l'indagine geologica e geomorfologica del Dott. Capozza oppure quella privata commissionata dai ricorrenti, si ritiene che la tipizzazione B3 del PRG su cui è possibile l'intervento edilizio diretto, al posto di una C3 del P. d F. non abbia determinato quella condizione di legiti-

tima aspettativa disattesa con l'adozione del Piano e che è stata tenuta a base per controdedurre in termini positivi in altri casi per cui l'osservazione non è accoglibile.

Per quanto attiene invece all'estensione della B3 ed alla sua delimitazione rispetto alla zona (3) verso il vallone Dirolla, può essere accolta la richiesta ampliando la zona residenziale fino a coinvolgere tutta la parte pianeggiante.”

Esito dell'esame regionale, come da Relazione-parere del C.U.R.:

“Zona interessata: Zona B3 e Verde privato vincolato di tipo 3.

Richiesta: La società Sirressi ha dato incarico, per proprio conto, ad un geologo il quale ha effettuato valutazioni geologiche-morfologiche-idrogeologiche di accompagnamento alla relazione di cui alle osservazioni di P.R.G. In base a tali valutazioni si chiede la variazione di destinazione di zona da B3 a B2, nonchè la modifica della parte rimanente da verde vincolato a zona B.

Controdeduzioni del Consiglio Comunale: L'osservazione non è accoglibile (vedi controdeduzioni dell'osservazione 55).

Decisione regionale: Si concorda con le controdeduzioni dei progettisti nel non accogliere; si respinge.”

Decisione T.A.R. (sentenza n. 1759/2004 - ricorso n. 305/03 proposto da Sirressi Edilizia s.n.c.):

“...Ritiene il Collegio che tale motivazione non sia rispettosa dell'onere di congrua indicazione delle ragioni poste a fondamento della scelta di respingere le osservazioni, cui si è sopra accennato: ed invero, oltre ad esaurirsi in un'apodittica riaffermazione della validità delle precedenti conclusioni, non sorretta da valide argomentazioni sul perchè queste fossero da preferire, essa motivazione non dà conto delle ragioni per le quali la Regione ha ritenuto di disattendere i rilievi della ricorrente, condivisi dal Comune, in ordine all'incondivisibilità, almeno in relazione a parte dell'area de qua, delle originarie conclusioni tecniche in ordine alla caratterizzazione geologica del terreno.

(.) S'impone dunque raccoglimento del ricorso, ed il conseguente annullamento delle deliberazioni di G.R. nn. 300/00 e 1697/02, nei limiti di interesse

della ricorrente e salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione in sede di riesame delle osservazioni dalla stessa proposte.”

Il T.A.R., in sede di accoglimento del ricorso ha pertanto ravvisato, con le motivazioni di merito innanzi richiamate, “...fondato quanto prospettato dalla ricorrente in ordine alla destinazione a ‘verde privato vincolato’ imposta a parte della particella 473 ed alla più parte della particella 545” e illegittima la decisione regionale di rigetto dell’osservazione medesima.

Determinazioni conclusive regionali in sede di riesame (delibera GR n. 99/2007):

Per quanto attiene all’ampliamento della zona B3, specificatamente in argomento, la proposta istruttoria dei progettisti del P.R.G., cui si fa riferimento, evidenzia che l’area in oggetto, studiata durante numerosi sopralluoghi, è delimitata da uno strapiombo alto più di 15 metri (come si evince anche da foto allegata all’osservazione), nonchè è contigua a superfici classificate dalla cartografia dell’indagine geologica e geomorfologica fornita dall’Amministrazione Comunale di quarta categoria, quindi da destinare a verde vietando qualsiasi altra destinazione; in ragione di queste due essenziali caratteristiche è stata considerata la possibilità di una fruizione logica, sia in altezza che in estensione, per la porzione di suolo esente dai specifici vincoli dell’indagine geomorfologica e ciò a tutela del pubblico interesse, ritenendosi valida ai fini della redazione del PRGC l’indagine geologica e geomorfologica eseguita, per conto dell’Amministrazione, dal Dott. Ruggiero Capom, ed idonee le soluzioni adottate per l’area in questione.

Pertanto, nella fattispecie si ritiene debbano condividersi le risultanze oggettive dell’indagine geologica, nonchè dei sopralluoghi effettuati dai progettisti del P.R.G., assunte quale criterio generale per la pianificazione urbanistica, e le conseguenziali destinazioni attribuite al suolo in questione dal P.R.G., con rigetto dell’osservazione in argomento della Sirressi Edilizia.

Nei termini e con le motivazioni suddette, non si concorda con l’accoglimento dell’osservazione determinato con la delibera di C.C. n. 72/1994.

**OSSERVAZIONE n. 91 - D’INNELLA Luigi + 3.
Sentenza T.A.R. n. 2043/2004**

Proposta istruttoria dei progettisti del P.R.G.:

“In merito al punto 1: l’edificio ubicato alla piazza Plebiscito n. 25 è elemento integrante dell’antica quinta di fabbriche che delimita la piazza ed è quindi prossimo ad una pregevole chiesa.

La fattura dell’intero complesso di queste fabbriche è di inestimabile valore storico-artistico e pertanto costituiscono un importante ‘Bene Culturale’ per la città di Spinazzola.

In ragione degli odierni criteri di salvaguardia dei ‘Beni Culturali’ non è possibile alterare l’intero insieme dei prospetti che compongono la quinta della piazza, la quale deve essere tutelata nel suo complesso storico e tramandata alle future generazioni.

Per quanto attiene al punto 2, si è ritenuto che la località ‘Gradone, in quanto prossima alla stazione ferroviaria di Spinazzola, assume specifica importanza per l’ubicazione di attrezzature di interesse comune.

Pertanto i progettisti considerate le ragioni innanzi riportate ritengono che l’osservazione presentata dai Sigg.ri D’Innella non possa essere accolta in quanto non tutela il pubblico interesse, salvo diverse determinazioni dell’Amministrazione Comunale.

Decisione del Consiglio Comunale:

“Oss. 91/1 - Così come controdedotto alle oss. 59/8 e 36/1, si ritiene che questi fabbricati conservino il vincolo 4 senza però quanto previsto dalle norme tecniche art. 5.6, ‘i progetti devono ottenere la preventiva approvazione della Soprintendenza...’ il quale è da eliminare perchè è l’Amministrazione che pone il vincolo che deve esprimere il parere sul progetto di recupero.

Oss. 91/2 - L’area è coperta da fabbricati, fra i quali un vecchio grande mulino in stato di abbandono. La tipizzazione F1 comporterebbe un’utilizzazione sia pubblica che privata eccessivamente onerosa e quindi di improbabile attuazione con conseguente degrado delle fabbriche.

Pertanto, in considerazione che l’area è limitrofa a zona classificata ‘produttiva’ e che l’eliminazione della F1 è giustificata accogliendo l’osservazione n. 59/7, che le aree a standards sono sovradimensionate, si ritiene di accoglierla tipizzandola come D2.”

Esito dell'esame regionale, come da Relazione-parere del C.U.R.:

“Zona interessata: Zona B4 - edifici da vincolare e zona FI - aree per attrezzature di interesse comune.

Richiesta: Si propongono due osservazioni:

- 1. in qualità di proprietari dell'edificio ubicato in piazza Plebiscito n. 25, ritengono che il vincolo storico-artistico imposto al fabbricato sia erroneo;*
- 2. in qualità di proprietari di un manufatto in località Gadone contestano la zonizzazione F1. Controdeduzioni del Consiglio Comunale: Per quanto riguarda il punto 1 l'osservazione non è accoglibile, e così come controdedotto alle osservazioni n. 59/8 e n. 36/1 si ritiene che i fabbricati conservino il vincolo 4 senza però quanto previsto dalle N.T.E. all'art. s5.6.*

Per quanto riguarda il punto 2 si riferisce quanto segue. L'area è coperta da fabbricati, fra i quali un vecchio grande mulino in stato di abbandono. La tipizzazione F1 comporterebbe un'utilizzazione sia pubblica che privata eccessivamente onerosa e quindi di improbabile attuazione con conseguente degrado delle fabbriche. Pertanto, in considerazione che l'area è limitrofa a zona classificata produttiva e che l'eliminazione della F1 è giustificata accogliendo l'osservazione n. 59/7, che le aree a standards sono sovradimensionate, si ritiene di accoglierla tipizzandola come D2.

Decisione regionale: Nel non accogliere le osservazioni, si concorda con le controdeduzioni dei progettisti; si respinge.”

Decisione T.A.R. (sentenza n. 2043/2004 - ricorso n. 271/03 proposto da D'Innella Francesco + 3):

“...La scelta (operata in sede di formazione del P.R.G.), irragionevole e illogica, oltre che priva di motivazione è frutto di inadeguata istruttoria e conoscenza del territorio e della sua naturale vocazione.

La carenza di istruttoria e di motivazione non può ritenersi superata dalle valutazioni espresse dalla p.a. in risposta alle osservazioni dei ricorrenti, essendosi pronunciata in ordine alla richiesta di tipizzazione D, pure richiesta dai ricorrenti, ma non sulla destinazione delle aree ad infrastrutture, e ciò malgrado la precisa rappresentazione da

parte degli interessati delle circostanze che esprimevano la irragionevolezza della scelta di piano.

(..) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l'effetto, annulla in parte qua l'atto impugnato” (delibera G.R. n. 1697 del 29/10/2002).

Il T.A.R. ha pertanto ritenuto - con le motivazioni innanzi richiamate - illegittima la scelta di zonizzazione operata in sede di formazione del P.R.G. ed ha annullato per la parte interessante la delibera di G.R. n. 1697/2002.

Determinazioni conclusive regionali in sede di riesame (delibera GR n. 99/2007):

Per quanto attiene al punto 2 dell'osservazione, specificatamente in argomento, la proposta istruttoria dei progettisti del P.R.G., cui si fa riferimento, evidenzia che è stato ritenuto che la località 'Gadone', in quanto prossima alla stazione ferroviaria di Spinazzola, assume specifica importanza per l'ubicazione di attrezzature di interesse comune, e che l'osservazione presentata non possa essere accolta in quanto non tutela il pubblico interesse, salvo diverse determinazioni dell'Amministrazione Comunale.

Peraltro, il Consiglio Comunale ha rilevato che l'area è coperta da fabbricati, fra i quali un vecchio grande mulino in stato di abbandono, e che la tipizzazione FI comporterebbe un'utilizzazione sia pubblica che privata eccessivamente onerosa e quindi di improbabile attuazione con conseguente degrado delle fabbriche; ha considerato inoltre che l'area è limitrofa a zona classificata produttiva e che l'eliminazione della FI sarebbe giustificata dall'accoglimento della ulteriore osservazione n. 59/7 e che le aree a standards sarebbero sovradimensionate, determinando per i suddetti motivi di accogliere l'osservazione e tipizzare l'area in questione come zona D2.

Nella presente sede di riesame, devono tuttora ritenersi corretti i criteri di impostazione del P.R.G., che nella fattispecie ha localizzato una destinazione ad attrezzature di interesse comune in prossimità della stazione ferroviaria, interessando un'area occupata da un impianto produttivo ormai dismesso dai proprietari; peraltro, va considerato che la presenza di fabbricati in stato di abbandono non costituisce di per sè impedimento alla realizzazione di detta previsione di P.R.G. e che, a norma dell'art.

3.1 delle N.T.A. del P.R.G., le aree di uso pubblico - quali le zone F1 in argomento - possono essere di proprietà sia pubblica che privata (in quest'ultimo caso con convenzionamento dell'uso pubblico), risultando pertanto debitamente contemperati l'interesse pubblico generale e quello privato e garantiti i diritti e le eventuali iniziative imprenditoriali dei proprietari del suolo.

Circa, infine, l'asserito sovradimensionamento delle aree a standards, si richiama l'esito istruttorio dei progettisti del P.R.G. in ordine alla osservazione 59/7, di seguito riportato:

“L'intendimento prioritario del progetto di P.R.G. è stato quello di riequilibrare l'ubicazione e la redistribuzione dei servizi che in effetti hanno fin oggi privilegiato solo alcune zone a danno di altre, in ragione dei due km. di lunghezza che quantifica l'intero abitato.

Ad ogni modo, se si valutano con obiettività le superfici destinate a servizi si riscontrano i seguenti casi:

1 - bisogna escludere dal calcolo dei servizi le superfici che l'indagine geologica e geomorfologica ha classificato di quarta categoria dove l'unica possibilità fruitiva è il 'verde'.

Su tali superfici l'Amministrazione Comunale, avvalendosi di finanziamenti della Regione a tal fine preventivati, vuole programmare dei parchi urbani o del verde attrezzato;

2 - bisogna escludere dal calcolo dei servizi le superfici classificate 'F1' relative all'autoparco ed ubicate a sud della stazione ferroviaria, nonchè quelle classificate 'F1' sulle quali attualmente esistono impianti privati per l'erogazione di benzine per autotrazione.

In tal modo le superfici residue destinate a servizi sommano a mq. 126.870, ossia uno standard per abitante, all'anno 2004, di mq. 15,47.”

Nei termini e con le motivazioni suddette, afferenti alla tutela dell'interesse pubblico generale, si ritiene che l'osservazione presentata non possa essere accolta; non si concorda pertanto con l'accoglimento dell'osservazione stessa determinato con la delibera di C.C. n. 72/1994.

Conclusivamente, con la delibera di G.R. n. 99/2007 sono state assunte, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980 e per le motivazioni espresse

nella relazione innanzi riportata, le determinazioni definitive in ordine al Piano Regolatore Generale del Comune di Spinazzola, ed in particolare in ordine al riesame di merito delle osservazioni in argomento, a seguito delle intervenute sentenze del T.A.R. Puglia e delle delibere di G.M. n. 75/2004 e di C.C. n. 48/2004 e n. 39/2005 del Comune medesimo, con le seguenti puntuali decisioni:

- osservazione n. 75 - CIVITANO Emilio (sentenza T.A.R. n. 1749/2004): respinta
- osservazione n. 56 - BEVILACQUA Rocco + 4 (sentenza T.A.R. n. 1750/2004): respinta
- osservazione n. 50 - SIMONE Nunzia, ora F.Ili Ginosa Marmi s.n.c. (sentenza T.A.R. n. 1754/2004): respinta
- osservazione n. 39 - VERDE Pasquale (sentenza T.A.R. n. 1757/2004): parzialmente accolta
- osservazione n. 57 - SIRRESSI Edilizia Spinazzola s.n.c. (sentenza T.A.R. n. 1759/2004): respinta
- osservazione n. 91 - D'INNELLA Luigi + 3 (sentenza T.A.R. n. 2043/2004): respinta

La predetta delibera di G.R. n. 99/2007 è stata notificata al Comune di Spinazzola con nota SUR prot. 1418 del 20/02/07.

Successivamente - ed a tutt'oggi - sono stati notificati ulteriori pronunciamenti del Giudice Amministrativo e/o atti di contenzioso prodotti dagli interessati, con i quali si dispone e/o si richiede il riesame di merito delle osservazioni in questione.

Il tutto, giusta relazione istruttoria del Servizio Urbanistica n. 12 del 17/06/09, come di seguito precisato, in uno alle corrispondenti valutazioni e specificazioni operate d'Ufficio nella presente fase procedimentale, espresse - per completezza ed unitarietà del procedimento stesso - con riferimento a tutte le situazioni già oggetto della delibera di G.R. n. 99/2007:

OSSERVAZIONE n. 75 - CIVITANO Emilio (di cui già alla Sentenza T.A.R. n. 1749/2004) Risultano pervenuti:

- sentenza TAR Bari - Sezione Prima - n. 1286/2008, che accogliendo il ricorso n.681/2007 annulla, nella parte d'interesse, la delibera di GR n. 99/2007;

- diffida del 05/08/08 per l'esecuzione della sentenza TAR n. 1286/2008;
- sentenza TAR Bari - Sezione Terza - n. 2729/2008, per l'esecuzione del giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione (avvenuta il 18/12/08);
- sentenza TAR Bari -Sezione Seconda- n. 71/2009, con nomina del commissario ad acta per provvedere in sostituzione della Regione Puglia entro novanta giorni complessivi dalla comunicazione (pervenuta presso il Servizio Urbanistica in data 22/04/09).

Ciò stante, occorre in primis evidenziare che le determinazioni conclusive assunte nella fattispecie puntuale con la delibera di GR n. 99/2007, si fondano sulle risultanze sulla proposta istruttoria dei progettisti del PRG, a loro volta basate sull'indagine geologica e geomorfologica allegata al medesimo PRG, che in considerazione della sismicità del territorio comunale ha chiarito le possibilità edificatorie di ogni porzione di suolo ed ha conseguentemente fissato le corrispondenti e compatibili destinazioni di zona; si è pertanto ritenuto di condividere le risultanze oggettive dell'indagine geologica, assunte quale criterio generale per la pianificazione urbanistica, e le conseguenziali destinazioni attribuite al suolo in questione dal P.R.G. (in parte 'zona B3' ed in parte 'verde privato vincolato'), con rigetto dell'osservazione in argomento del Sig. Civitano Emilio

Le suddette puntuali motivazioni di rigetto dell'osservazione in argomento, evidentemente diverse rispetto a quelle assunte in prima fase giusta relazione-parere CUR del 04/03/99 e delibera GR n. 300/2000 ("Si respinge perchè altera il dimensionamento del P.R.G. e riflette interessi privatistici."), sono state tuttavia anch'esse oggetto di annullamento da parte del TAR con la sentenza n. 1286/2008, con le seguenti testuali motivazioni:

"3. Il ricorso è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.

3.1 Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione del giudicato formatosi sull'emarginata sentenza della III Sezione di Questo Tribunale; a detto motivo va assimilato il secondo che, sebbene sotto diversa rubrica, propone argomentazioni che si risolvono nella medesima censura.

Il motivo è fondato.

Osserva il Collegio che, sebbene nella parte dispositiva della sentenza n. 1749/2004 la III Sezione abbia fatto "salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione", costituisce jus receptum che, nel caso in cui la pronuncia giurisdizionale di annullamento di un atto tipicamente discrezionale si fondi su un riscontrato difetto di motivazione - cioè quando si imputa all'amministrazione di non aver chiarito in maniera congrua le ragioni che l'hanno indotta a determinarsi in un certo modo - la stessa amministrazione conserva per intero il potere di rideliberare sulla materia, con l'unico limite del "dare loqui" (ex multis: Cons. Stato, Sez. IV, 23 aprile 1999, n. 712).

Nel caso di specie, al contrario, la Giunta regionale non solo non ha esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto di adottare un provvedimento di identico contenuto ma, per di più, ha fondato la sua determinazione sull'identica motivazione già giudicata non congrua dall'organo giurisdizionale, con ciò ponendosi in manifesta violazione del giudicato amministrativo.

Consegue che l'amministrazione dovrà correttamente uniformarsi al giudicato della sentenza n. 1749 resa il 7 aprile 2004 dalla III Sezione di Questo Tribunale.

3.2. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente ha riproposto, articolandoli in quattro subnumerazioni, i motivi già sottoposti all'esame del Tribunale con il ricorso iscritto al n. 327 del 2003.

Quanto al motivo sub 3.3. del ricorso, il Collegio non può che confermare e fare proprie le considerazioni svolte dalla III Sezione, che condivide pienamente.

In merito agli ulteriori motivi di cui al punto 3 del ricorso con i quali si denuncia la violazione, sotto distinti profili, delle norme di cui agli artt. 16 e 37 della legge regionale del 31 maggio 1980, n. 56 nonché degli artt. 10 e 17 delle legge urbanistica n. 1150 del 17 agosto 1942, si deve premettere che le scelte effettuate dall'amministrazione in sede di pianificazione urbanistica costituiscono apprezzamenti di merito che sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate da arbitrarietà, irrazionalità od irragionevolezza, ovvero dal travisamento dei fatti in relazione alle esigenze che si intendono concretamente soddisfare. Esse, inoltre, nel determinare

la destinazione delle singole aree, non postulano la necessità di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico discrezionale, seguiti nell'impostazione del piano stesso, essendo sufficiente l'espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto del piano regolatore generale, salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiono meritevoli di specifiche considerazioni (Cons. Stato, sez. IV, 24 febbraio 2004, n. 737).

Nel caso di specie, la pianificazione urbanistica ha interessato un'area tipizzata, nel Piano Particolareggiato, precedente l'adozione del P.R.G., come zona C3, su cui il ricorrente aveva realizzato un fabbricato e sottoscritto con il Comune una convenzione per la cessione gratuita delle aree per la realizzazione di strade e parcheggi pubblici, nonché atto di asservimento del suolo anche per gli ulteriori edifici realizzabili.

In altri termini la situazione pregressa era tale da ingenerare nel ricorrente un affidamento meritevole di specifiche considerazioni. Al contrario, una valutazione specifica non è stata compiuta, neanche dopo l'espressa sollecitazione in tal senso operata dal ricorrente con le proprie osservazioni.

Anzi, al tentativo di rimediarsi, compiuto dall'amministrazione comunale esprimendo parere favorevole all'accoglimento, è seguito il provvedimento di rigetto della Giunta regionale che si è basato sul recepimento del parere negativo del C.U.R., a sua volta palesemente contraddittorio e non motivato.

Sul punto si devono richiamare le considerazioni di recente svolte dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella decisione n. 7 del 24 maggio 2007 che, sebbene riguardanti la reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio, sono espressione di principi generali il cui rispetto è predicabile a raggiera in materia di pianificazione urbanistica. L'atto di pianificazione generale, poiché investe l'intero territorio e coinvolge una pluralità di privati proprietari, i cui interessi sono, in ipotesi, suscettibili di vulnus, può ritenersi motivato con l'enunciazione dell'interesse pubblico generale sotteso alla complessiva scelta tecnico - discrezionale; laddove, però, detto provvedimento incida in modo peggiorativo soltanto su alcune delle pro-

prietà ricadenti in una precedente tipizzazione o costituisca oggetto di specifici rilievi, da parte di singoli proprietari, si impone all'amministrazione l'onere di motivare in modo puntuale la determinazione assunta nel caso specifico, in modo tale da escludere in radice possa trattarsi di scelte irrazionali e potenzialmente vessatorie o discriminatorie.

In altri termini, le osservazioni proposte da un singolo proprietario hanno l'effetto di individualizzare l'atto di pianificazione generale circoscrivendone l'ambito di incidenza all'area di proprietà del cittadino che manifesta le proprie perplessità chiedendo il riesame della tipizzazione adottata. Ciò comporta per l'amministrazione, pur titolare di un potere connotato da elevata discrezionalità, l'obbligo di motivare adeguatamente il perché di una determinata scelta nonché di indicare chiaramente il contenuto dispositivo del proprio provvedimento.

Sul punto si deve osservare che le amministrazioni coinvolte nel complesso procedimento da seguire per l'approvazione dello strumento urbanistico si sono avvalse della tecnica motivazionale del "recepimento" delle determinazioni assunte dall'organo precedentemente pronunciatosi, con la conseguenza che la manifesta contraddizione in cui è incorso il C.U.R. - che nel parere del 4 marzo 1999 si è pronunciato negativamente e nel prospetto riepilogativo, in riferimento all'osservazione n. 75 riporta la dicitura "si accoglie parzialmente" - si è riverberata a cascata sugli atti successivi di recepimento, con ciò dando luogo a provvedimenti dal contenuto dispositivo contraddittorio in aperta violazione dei principi di trasparenza e di buona amministrazione cui dovrebbe essere informata l'attività amministrativa.

In conclusione, anche gli altri motivi di ricorso sono fondati e vanno accolti."

Di conseguenza, attesi gli annullamenti giudiziali delle determinazioni regionali, come innanzi disposti e motivati con le sentenze TAR n. 1749/2004 e n. 1286/2008, e stante l'obbligo di provvedere in proposito, giuste anche ulteriori sentenze TAR n. 2729/2008 e n. 71/2009, per le valutazioni di merito tecnico della osservazione in oggetto occorre oggi necessariamente ricondursi - in carenza di nuove e diverse motivazioni di ordine negativo, non ravvisabili nella fattispecie puntuale -

alle decisioni già assunte dal Consiglio Comunale con delibera di C.C. n. 72/1994, di seguito riproposte:

“...si ritiene che la tipizzazione B3 del P.R.G. su cui è possibile l'intervento edilizio diretto, al posto di una C3 del P.d.F. non abbia determinato quella condizione di legittima aspettativa disattesa con l'adozione del Piano e che è stata tenuta a base per controdedurre in termini positivi in altri casi per cui l'osservazione non è accoglibile. Per quanto attiene invece all'estensione della B3 e la sua delimitazione rispetto alla zona (3) verso il vallone Dirolla, può essere accolta la richiesta ampliando la zona residenziale fino a coinvolgere tutta la parte pianeggiante.”

OSSERVAZIONE n. 56 - BEVILACQUA Rocco + 4 (di cui già alla Sentenza T.A.R. n. 1750/2004) Risultano pervenuti:

- sentenza TAR Bari - Sezione Prima - n. 1284/2008, che accogliendo il ricorso n. 682/2007 annulla, nella parte d'interesse, la delibera di G.R. n. 99/2007;
- diffida del 05/08/08 per l'esecuzione della sentenza TAR n. 1284/2008;
- ricorso al TAR del 07/10/08 per l'esecuzione della sentenza TAR n. 1284/2008;
- sentenza TAR Bari - Sezione Terza - n. 2730/2008, per l'esecuzione del giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione (avvenuta il 18/12/08);
- sentenza TAR Bari - Sezione Seconda - n. 72/2009, con nomina del commissario ad acta per provvedere in sostituzione della Regione Puglia entro novanta giorni complessivi dalla comunicazione (pervenuta presso il Servizio Urbanistica in data 22/04/09).

Ciò stante, occorre in primis evidenziare che le determinazioni conclusive assunte nella fattispecie puntuale con la delibera di GR n. 99/2007, si fondano sulle risultanze sulla proposta istruttoria dei progettisti del PRG, a loro volta basate sulle direttive emanate ed adottate dal C.C. nella seduta del 04/03/1991 in merito alla progettazione del PRGC, che contengono precisi orientamenti per le zone 'D', ossia per gli insediamenti produttivi, auspicando il recupero degli insediamenti già esistenti di una certa rilevanza economica che influivano nel

tessuto produttivo della città; si è pertanto ritenuto di condividere le direttive precedentemente emanate dal Consiglio Comunale, assunte quale criterio generale per la pianificazione urbanistica, e la conseguenziale destinazione urbanistica attribuita al suolo in questione dal P.R.G. ('zona D2'), con rigetto dell'osservazione in argomento del Sig. Bevilacqua Rocco.

Le suddette puntuali motivazioni di rigetto dell'osservazione in argomento, evidentemente argomentate e ribadite rispetto a quelle assunte in prima fase giusta relazione-parere CUR del 04/03/99 e delibera GR n. 300/2000 ("Si concorda con le controdeduzioni dei progettisti, nel non accogliere l'osservazione; si respinge."), sono state tuttavia anch'esse oggetto di annullamento da parte del TAR con la sentenza n. 1284/2008, con le seguenti testuali motivazioni:

“3. Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.

3.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione del giudicato formatosi sull'emarginata sentenza della III Sezione di questo Tribunale; a detto motivo va assimilato il secondo che, sebbene sotto diversa rubrica, propone argomentazioni che si risolvono nella medesima censura.

Il motivo è fondato.

Osserva il Collegio che, sebbene nella parte dispositiva della sentenza n. 1750/2004 la III Sezione abbia fatto “salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione”, costituisce jus receptum che, nel caso in cui la pronuncia giurisdizionale di annullamento di un atto tipicamente discrezionale si fondi su un riscontrato difetto di motivazione - cioè quando si imputa all'amministrazione di non aver chiarito in maniera congrua le ragioni che l'hanno indotta a determinarsi in un certo modo - la stessa amministrazione conserva per intero il potere di rideliberare sulla materia, con l'unico limite del “dare loqui” (ex multis: Cons. Stato, Sez. IV, 23 aprile 1999, n. 712).

Nel caso di specie, al contrario, la Giunta regionale non solo non ha esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto di adottare un provvedimento di identico contenuto ma, per di più, ha fondato la sua determinazione sull'identica motivazione già giudicata non congrua dall'organo giurisdizionale, con ciò ponendosi in manifesta violazione del giudicato

amministrativo.

Consegue che l'amministrazione dovrà correttamente uniformarsi al giudicato della sentenza n. 1750 resa il 7 aprile 2004 dalla III Sezione di questo Tribunale.

3.2. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti hanno riproposto, articolandoli in tre subnumerazioni, i motivi già sottoposti all'esame del Tribunale con il ricorso iscritto al n. 329 del 2003.

Quanto al motivo sub 3.2. del ricorso, il Collegio non può che confermare e fare proprie le considerazioni svolte dalla III Sezione, che condivide pienamente.

In merito agli ulteriori due motivi di cui al punto 3 del ricorso, con i quali si denuncia la violazione, sotto distinti profili, delle norme di cui agli artt. 16 e 37 della legge regionale del 31 maggio 1980, n. 56 nonché degli artt. 10 e 17 delle legge urbanistica n. 1150 del 17 agosto 1942, si deve premettere che le scelte effettuate dall'amministrazione in sede di pianificazione urbanistica costituiscono apprezzamenti di merito che sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate da arbitrarietà, irrazionalità od irragionevolezza, ovvero dal travisamento dei fatti in relazione alle esigenze che si intendono concretamente soddisfare. Esse, inoltre, nel determinare la destinazione delle singole aree, non postulano la necessità di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico discrezionale, seguiti nell'impostazione del piano stesso, essendo sufficiente l'espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto del piano regolatore generale, salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiono meritevoli di specifiche considerazioni (Cons. Stato, sez. IV, 24 febbraio 2004, n. 737).

Nel caso di specie, la pianificazione urbanistica ha interessato un'area tipizzata, nel Piano di Fabbricazione precedente l'adozione del P.R.G., come zona C2 di espansione e già oggetto di provvedimenti di occupazione d'urgenza illegittimi, tanto da richiedere una pronuncia del Giudice amministrativo, intervenuta con sentenza 328 del 30 luglio 1993 di questo Tribunale che li aveva annullati. In forza di detto annullamento i ricorrenti erano nella condizione di poter esercitare le facoltà connesse al diritto dominicale. Il mutamento in pejus di desti-

nazione, operato in sede di adozione del P.R.G., avrebbe, già di per sé, meritato una attenta valutazione da parte delle amministrazioni deputate a porre in essere la fattispecie complessa di cui si compone l'approvazione del piano regolatore generale. Al contrario, una valutazione specifica non è stata compiuta, neanche dopo l'espressa sollecitazione in tal senso operata dai ricorrenti con le proprie osservazioni.

Anzi, al tentativo di rimediarsi, compiuto dall'amministrazione comunale esprimendo parere favorevole all'accoglimento, è seguito il provvedimento di rigetto della Giunta regionale che si è basato sul recepimento del parere negativo del C.U.R., a sua volta contraddittorio e non motivato.

Sul punto si devono richiamare le considerazioni di recente svolte dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella decisione n. 7 del 24 maggio 2007 che, sebbene riguardanti la reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio, sono espressione di principi generali il cui rispetto è predicabile a raggiera in materia di pianificazione urbanistica. L'atto di pianificazione generale, poiché investe l'intero territorio e coinvolge una pluralità di privati proprietari, i cui interessi sono, in ipotesi, suscettibili di vulnus, può ritenersi motivato con l'enunciazione dell'interesse pubblico generale sotteso alla complessiva scelta tecnico - discrezionale; laddove, però, detto provvedimento incida in modo peggiorativo soltanto su alcune delle proprietà ricadenti in una precedente tipizzazione o costituisca oggetto di specifici rilievi, da parte di singoli proprietari, si impone all'amministrazione l'onere di motivare in modo puntuale la determinazione assunta nel caso specifico, in modo tale da escludere in radice possa trattarsi di scelte irrazionali e potenzialmente vessatorie o discriminatorie.

In altri termini, le osservazioni proposte da un singolo proprietario hanno l'effetto di individualizzare l'atto di pianificazione generale circoscrivendone l'ambito di incidenza all'area di proprietà del cittadino che manifesta le proprie perplessità chiedendo il riesame della tipizzazione adottata. Ciò comporta per l'amministrazione, pur titolare di un potere connotato da elevata discrezionalità, l'obbligo di motivare adeguatamente il perché di una determinata scelta nonché di indicare chiaramente il contenuto dispositivo del proprio provvedimento.

Inoltre va osservato che, nel caso di specie, i criteri di impostazione del P.R.G. predeterminati dal Comune, da seguirsi per il reperimento delle aree destinate ad attività produttive (zona omogenea D), non appaiono rispettosi dei criteri prudenziali, per la formazione degli strumenti urbanistici, approvati dalla Giunta regionale con la delibera n. 6320 del 13 novembre 1989.

In conclusione, anche gli altri motivi di ricorso sono fondati e vanno accolti”

Di conseguenza, attesi gli annullamenti giudiziali delle determinazioni regionali, come innanzi disposti e motivati con le sentenze TAR n.1750/2004 e n. 1284/2008, e stante l'obbligo di provvedere in proposito, giuste anche ulteriori sentenze TAR n. 2730/2008 e n. 72/2009, per le valutazioni di merito tecnico della osservazione in oggetto occorre oggi necessariamente ricondursi - in carenza di nuove e diverse motivazioni di ordine negativo, non ravvisabili nella fattispecie puntuale - alle decisioni già assunte dal Consiglio Comunale con delibera di C.C. n. 72/1994, di seguito riproposte:

“Considerato che l'area in questione si trova tra due zone di edilizia residenziale C1 e C2, che nel vigente P.d.F. la zona è tipizzata come zona di espansione CII con indice 2,6 mc/mq., l'osservazione viene accolta e per analogia tipizzata come C2.”

OSSERVAZIONE n. 50 - SIMONE Nunzia, ora F.lli Ginosa Marmi s.n.c. (di cui già alla Sentenza T.A.R. n. 1754/2004)

Risultano pervenuti:

- sentenza TAR Bari - Sezione Prima - n. 1283/2008, che accogliendo il ricorso n. 835/2007 annulla, nella parte d'interesse, la delibera di G.R. n. 99/2007;
- richiesta del 17/07/08 per l'esecuzione della sentenza TAR n. 1283/2008;
- diffida del 12/11/08 per l'esecuzione della sentenza TAR n. 1283/2008;
- ricorso al TAR del 26/01/09 per l'esecuzione della sentenza TAR n. 1283/2008;
- sentenza TAR Bari - Sezione Seconda - n. 1358/2009, con nomina del commissario ad acta per provvedere in sostituzione della Regione Puglia entro novanta giorni complessivi dalla

comunicazione (pervenuta presso il Servizio Urbanistica in data 05/06/09).

Ciò stante, occorre in primis evidenziare che le determinazioni conclusive assunte nella fattispecie puntuale con la delibera di GR n. 99/2007, si fondano sulle risultanze sulla proposta istruttoria dei progettisti del PRG, che a loro volta evidenziano che sono stati effettuati in loco continui e consecutivi sopralluoghi, durante i quali sono state constatate notevoli difficoltà di manovra sia per le auto, sia per gli autobus che sostano nel piazzale antistante la stazione ferroviaria, ed inoltre che tale piazzale funge da superficie di smistamento per coloro che dalla stazione ferroviaria intendono raggiungere la contigua SS.168, oppure si dirigono agli insediamenti abitativi ubicati a 'Madonna del Bosco', ovvero accedono al parco merci; precisano i progettisti del P.R.G. che la piazza antistante alla stazione ferroviaria assolve ad incombenze in progressiva evoluzione, che richiedono adeguate superfici di manovra. Si è pertanto ritenuto di prendere atto delle risultanze dei sopralluoghi e delle circostanziate valutazioni operate dai progettisti del P.R.G., condividendo il proposto rigetto dell'osservazione in argomento della Sig.ra Simone Nunzia.

Le suddette puntuali motivazioni di rigetto dell'osservazione in argomento, evidentemente puntualmente argomentate e ribadite rispetto a quelle assunte in prima fase giusta relazione-parere CUR del 04/03/99 e delibera GR n. 300/2000 (“Si respinge al fine di conservare l'attuale disegno del PRG.”), sono state tuttavia anch'esse oggetto di annullamento da parte del TAR con la sentenza n.1283/2008, con le seguenti testuali motivazioni:

“3. Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.

3.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione del giudicato formatosi sull'emarginata sentenza della III Sezione di questo Tribunale.

Il motivo è fondato.

La sentenza n. 1754/2004 della III Sezione ha annullato in parte qua gli atti impugnati sulla base della considerazione che la previsione di P.R.G. “si risolve in un oneroso vincolo di natura espropriativa sulla proprietà della ricorrente, senza che sia dato comprenderne né le ragioni tecniche, né l'indispensabilità”.

Costituisce jus receptum che, nel caso in cui la pronuncia giurisdizionale di annullamento di un atto tipicamente discrezionale si fondi su un riscontro difetto di motivazione - cioè quando si imputa all'amministrazione di non aver chiarito in maniera congrua le ragioni che l'hanno indotta a determinarsi in un certo modo - la stessa amministrazione conserva per intero il potere di rideliberare sulla materia, con l'unico limite del "dare loqui" (ex multis: Cons. Stato, Sez. IV, 23 aprile 1999, n. 712).

Nel caso di specie, al contrario, la Giunta regionale non solo non ha esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto di adottare un provvedimento di identico contenuto ma, per di più, ha fondato la sua determinazione sull'identica motivazione già giudicata non congrua dall'organo giurisdizionale, con ciò ponendosi in manifesta violazione del giudicato amministrativo.

Consegue che l'amministrazione dovrà correttamente uniformarsi al giudicato della sentenza n. 1754 resa il 7 aprile 2004 dalla III Sezione di questo Tribunale.

3.2. Con gli altri due motivi di ricorso la ricorrente ha riproposto i motivi già sottoposti all'esame del Tribunale con il ricorso iscritto al n. 287 del 2003 e sui quali la precedente pronuncia si è già soffermata sicchè il Collegio non può che confermare e fare proprie le considerazioni svolte dalla III Sezione, che condivide pienamente.

In particolare in merito alla denunciata violazione della norma di cui all'art. 16 della legge regionale del 31 maggio 1980, n. 56, si deve premettere che le scelte effettuate dall'amministrazione in sede di pianificazione urbanistica costituiscono apprezzamenti di merito che sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate da arbitrarietà, irrazionalità od irragionevolezza, ovvero dal travisamento dei fatti in relazione alle esigenze che si intendono concretamente soddisfare. Esse, inoltre, nel determinare la destinazione delle singole aree, non postulano la necessità di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico discrezionale, seguiti nell'impostazione del piano stesso, essendo sufficiente l'espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto del piano regolatore generale, salvo che particolari situazioni non abbiano creato

aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiono meritevoli di specifiche considerazioni (Cons. Stato, sez. IV, 24 febbraio 2004, n. 737).

Nel caso di specie, la pianificazione urbanistica ha interessato un'area tipizzata nel nuovo P.R.G., come zona D2 aree produttive artigianali e commerciali, con un ampliamento del piazzale antistante la prospiciente Stazione ferroviaria che si risolve in un vincolo espropriativo la cui onerosità era stata riconosciuta dallo stesso Comune che ne aveva proposto l'eliminazione. Il mantenimento della previsione, operato in sede di adozione del P.R.G., avrebbe, già di per sé, meritato una attenta valutazione da parte delle amministrazioni deputate a porre in essere la fattispecie complessa di cui si compone l'approvazione del piano regolatore generale. Al contrario, una valutazione specifica non è stata compiuta, neanche dopo l'espressa sollecitazione in tal senso operata dalla ricorrente con le proprie osservazioni.

Anzi, al tentativo di rimediarsi, compiuto dall'amministrazione comunale esprimendo parere favorevole all'accoglimento, è seguito il provvedimento di rigetto della Giunta regionale che si è basato sul recepimento del parere negativo del C.U.R., a sua volta contraddittorio e non motivato.

Sul punto si devono richiamare le considerazioni di recente svolte dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella decisione n. 7 del 24 maggio 2007 che, sebbene riguardanti la reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio, sono espressione di principi generali il cui rispetto è predicabile a raggiera in materia di pianificazione urbanistica. L'atto di pianificazione generale, poiché investe l'intero territorio e coinvolge una pluralità di privati proprietari, i cui interessi sono, in ipotesi, suscettibili di vulnus, può ritenersi motivato con l'enunciazione dell'interesse pubblico generale sotteso alla complessiva scelta tecnico - discrezionale; laddove, però, detto provvedimento incida in modo peggiorativo soltanto su alcune delle proprietà ricadenti in una precedente tipizzazione o costituisca oggetto di specifici rilievi, da parte di singoli proprietari, si impone all'amministrazione l'onere di motivare in modo puntuale la determinazione assunta nel caso specifico, in modo tale da escludere in radice possa trattarsi di scelte irrazionali e potenzialmente vessatorie o discriminatorie.

In altri termini, le osservazioni proposte da un singolo proprietario hanno l'effetto di individualizzare l'atto di pianificazione generale circoscrivendo l'ambito di incidenza all'area di proprietà del cittadino che manifesta le proprie perplessità chiedendo il riesame della tipizzazione adottata. Ciò comporta per l'amministrazione, pur titolare di un potere connotato da elevata discrezionalità, l'obbligo di motivare adeguatamente il perché di una determinata scelta nonché di indicare chiaramente il contenuto dispositivo del proprio provvedimento.

In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto."

Di conseguenza, attesi gli annullamenti giudiziali delle determinazioni regionali, come innanzi disposti e motivati con le sentenze TAR n. 1754/2004 e n. 1283/2008, e stante l'obbligo di provvedere in proposito, giusta anche ulteriore sentenza TAR n. 1358/2009, per le valutazioni di merito tecnico della osservazione in oggetto occorre oggi necessariamente ricondursi - in carenza di nuove e diverse motivazioni di ordine negativo, non ravvisabili nella fattispecie puntuale - alle decisioni già assunte dal Consiglio Comunale con delibera di C.C. n. 72/1994, di seguito riproposte:

"All'osservazione va controdedotto che l'ampliamento dell'area di manovra con un raggio di 50 m. appare sovradimensionato rispetto anche ad una previsione di aumento di traffico sul piazzale della stazione. Per cui si può accogliere l'osservazione passando ad un raggio che involupi l'attuale piazzale."

OSSERVAZIONE n. 39 - VERDE Pasquale (di cui già alla Sentenza T.A.R. n. 1757/2004)

Non risultano pervenuti atti di contenzioso ulteriori, per cui restano ferme le determinazioni conclusive regionali, di parziale accoglimento, già assunte di cui alla delibera di G.R. n. 99/2007.

OSSERVAZIONE n. 57 - SIRRESSI Edilizia Sninazzola s.n.c. (di cui già alla Sentenza T.A.R. n. 1759/2004)

Risultano pervenuti:

- sentenza TAR Bari - Sezione Prima - n. 1281/2008, che accogliendo il ricorso n.

834/2007 annulla, nella parte d'interesse, la delibera di G.R. n. 99/2007;

- richiesta del 17/07/08 per l'esecuzione della sentenza TAR n. 1281/2008;
- diffida del 12/11/08 per l'esecuzione della sentenza TAR n. 1281/2008;
- ricorso al TAR del 26/01/09 per l'esecuzione della sentenza TAR n. 1281/2008;
- sentenza TAR Bari - Sezione Seconda - n. 1359/2009, con nomina del commissario ad acta per provvedere in sostituzione della Regione Puglia entro novanta giorni complessivi dalla comunicazione (pervenuta presso il Servizio Urbanistica in data 05/06/09).

Ciò stante, occorre in primis evidenziare che le determinazioni conclusive assunte nella fattispecie puntuale con la delibera di GR n. 99/2007, si fondano sulle risultanze sulla proposta istruttoria dei progettisti del PRG, che a loro volta evidenziano che l'area in oggetto, studiata durante numerosi sopralluoghi, è delimitata da uno strapiombo alto più di 15 metri (come si evince anche da foto allegata all'osservazione), nonchè è contigua a superfici classificate dalla cartografia dell'indagine geologica e geomorfologica fornita dall'Amministrazione Comunale di quarta categoria, quindi da destinare a verde vietando qualsiasi altra destinazione; in ragione di queste due essenziali caratteristiche è stata considerata la possibilità di una fruizione logica, sia in altezza che in estensione, per la porzione di suolo esente dai specifici vincoli dell'indagine geomorfologica e ciò a tutela del pubblico interesse, ritenendosi valida ai fini della redazione del PRGC l'indagine geologica e geomorfologica eseguita, per conto dell'Amministrazione, dal Dott. Ruggiero Capozza, ed idonee le soluzioni adottate per l'area in questione. Si è pertanto ritenuto di condividere le risultanze oggettive dell'indagine geologica, nonchè dei sopralluoghi effettuati dai progettisti del P.R.G., assunte quale criterio generale per la pianificazione urbanistica, e le conseguenziali destinazioni attribuite al suolo in questione dal P.R.G., con rigetto dell'osservazione in argomento della Sirressi Edilizia.

Le suddette puntuali motivazioni di rigetto dell'osservazione in argomento, evidentemente puntualmente argomentate e ribadite rispetto a quelle assunte in prima fase giusta relazione-parere CUR

del 04/03/99 e delibera GR n.300/2000 (“Si concorda con le controdeduzioni dei progettisti nel non accogliere; si respinge.”), sono state tuttavia anch'esse oggetto di annullamento da parte del TAR con la sentenza n. 1281/2008, con le seguenti testuali motivazioni:

“3. Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.

3.1. Con il primo motivo, cui va ricondotto il terzo, la ricorrente denuncia la violazione del giudicato formatosi sull'emarginata sentenza della III Sezione di questo Tribunale;

Il motivo è fondato.

La sentenza n. 1759/2004 della III Sezione ha annullato in parte qua gli atti impugnati sulla base della considerazione che la motivazione adottata dall'organo regionale non è “rispettosa dell'onere di congrua indicazione delle ragioni poste a fondamento della scelta di respingere le osservazioni”.

Costituisce jus receptum che, nel caso in cui la pronuncia giurisdizionale di annullamento di un atto tipicamente discrezionale si fondi su un riscontrato difetto di motivazione - cioè quando si imputa all'amministrazione di non aver chiarito in maniera congrua le ragioni che l'hanno indotta a determinarsi in un certo modo - la stessa amministrazione conserva per intero il potere di rideliberare sulla materia, con l'unico limite del “dare loqui” (ex multis: Cons. Stato, Sez. IV, 23 aprile 1999, n. 712).

Nel caso di specie, al contrario, la Giunta regionale non solo non ha esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto di adottare un provvedimento di identico contenuto ma, per di più, ha fondato la sua determinazione sull'identica motivazione già giudicata non congrua dall'organo giurisdizionale, con ciò ponendosi in manifesta violazione del giudicato amministrativo.

Consegue che l'amministrazione dovrà correttamente uniformarsi al giudicato della sentenza n. 1759 resa il 7 aprile 2004 dalla III Sezione di questo Tribunale.

3.2. Con gli altri due motivi di ricorso la ricorrente ha riproposto i motivi già sottoposti all'esame del Tribunale con il ricorso iscritto al n. 305 del 2003 e sui quali la precedente pronuncia si è già soffermata sicché il Collegio non può che confermare e fare proprie le considerazioni svolte dalla III Sezione, che condivide pienamente.

In particolare in merito alla denunciata violazione della norma di cui all'art. 16 della legge regionale del 31 maggio 1980, n. 56, si deve premettere che le scelte effettuate dall'amministrazione in sede di pianificazione urbanistica costituiscono apprezzamenti di merito che sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate da arbitrarietà, irrazionalità od irragionevolezza, ovvero dal travisamento dei fatti in relazione alle esigenze che si intendono concretamente soddisfare. Esse, inoltre, nel determinare la destinazione delle singole aree, non postulano la necessità di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico discrezionale, seguiti nell'impostazione del piano stesso, essendo sufficiente l'espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto del piano regolatore generale, salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiono meritevoli di specifiche considerazioni (Cons. Stato, sez. IV, 24 febbraio 2004, n. 737).

Nel caso di specie, la pianificazione urbanistica ha imposto un vincolo geologico su parte delle particelle di proprietà della ricorrente, sulla base di un'analisi geologica e geomorfologica delle aree risultata affetta da incongruenze e imprecisioni, tanto da indurre l'amministrazione comunale a rivedere le sue scelte ed accogliere parzialmente le osservazioni della ricorrente. Siffatta previsione, operata in sede di adozione del P.R.G., avrebbe, già di per sé, meritato una attenta valutazione da parte delle amministrazioni deputate a porre in essere la fattispecie complessa di cui si compone l'approvazione del piano regolatore generale. Al contrario, una valutazione specifica non è stata compiuta, neanche dopo l'espressa sollecitazione in tal senso operata dalla ricorrente con le proprie osservazioni.

Anzi, al tentativo di rimediarsi, compiuto dall'amministrazione comunale esprimendo parere favorevole all'accoglimento parziale, è seguito il provvedimento di rigetto della Giunta regionale che si è basato sul recepimento del parere negativo del C.U.R., a sua volta contraddittorio e non motivato.

Sul punto si devono richiamare le considerazioni di recente svolte dall'Adunanza Plenaria del Consi-

glio di Stato nella decisione n. 7 del 24 maggio 2007 che, sebbene riguardanti la reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio, sono espressione di principi generali il cui rispetto è predicabile a raggiera in materia di pianificazione urbanistica. L'atto di pianificazione generale, poiché investe l'intero territorio e coinvolge una pluralità di privati proprietari, i cui interessi sono, in ipotesi, suscettibili di vulnus, può ritenersi motivato con l'enunciazione dell'interesse pubblico generale sotteso alla complessiva scelta tecnico - discrezionale; laddove, però, detto provvedimento incida in modo peggiorativo soltanto su alcune delle proprietà ricadenti in una precedente tipizzazione o costituisca oggetto di specifici rilievi, da parte di singoli proprietari, si impone all'amministrazione l'onere di motivare in modo puntuale la determinazione assunta nel caso specifico, in modo tale da escludere in radice possa trattarsi di scelte irrazionali e potenzialmente vessatorie o discriminatorie.

In altri termini, le osservazioni proposte da un singolo proprietario hanno l'effetto di individualizzare l'atto di pianificazione generale circoscrivendo l'ambito di incidenza all'area di proprietà del cittadino che manifesta le proprie perplessità chiedendo il riesame della tipizzazione adottata. Ciò comporta per l'amministrazione, pur titolare di un potere connotato da elevata discrezionalità, l'obbligo di motivare adeguatamente il perché di una determinata scelta nonché di indicare chiaramente il contenuto dispositivo del proprio provvedimento.

In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto.”

Di conseguenza, attesi gli annullamenti giudiziali delle determinazioni regionali, come innanzi disposti e motivati con le sentenze TAR n. 1759/2004 e n. 1281/2008, e stante l'obbligo di provvedere in proposito, giusta anche ulteriore sentenza TAR n. 1359/2009, per le valutazioni di merito tecnico della osservazione in oggetto occorre oggi necessariamente ricondursi - in carenza di nuove e diverse motivazioni di ordine negativo, non ravvisabili nella fattispecie puntuale - alle decisioni già assunte dal Consiglio Comunale con delibera di C.C. n. 72/1994, di seguito riproposte:

“...Al di là se è più valida l'indagine geologica e geomorfologica del Dott. Capozza oppure quella

privata commissionata dai ricorrenti, si ritiene che la tipizzazione B3 del PRG su cui è possibile l'intervento edilizio diretto, al posto di una C3 del P.d.F. non abbia determinato quella condizione di legittima aspettativa disattesa con l'adozione del Piano e che è stata tenuta a base per controdedurre in termini positivi in altri casi per cui l'osservazione non è accoglibile.

Per quanto attiene invece all'estensione della B3 ed alla sua delimitazione rispetto alla zona (3) verso il vallone Dirolla, può essere accolta la richiesta ampliando la zona residenziale fino a coinvolgere tutta la parte pianeggiante.”

OSSERVAZIONE n. 91 - D'INNELLA Luigi + 3 (di cui già alla Sentenza T.A.R. n. 2043/2004)

Risultano pervenuti:

- sentenza TAR Bari - Sezione Prima - n. 1282/2008, che accogliendo il ricorso n. 833/2007 annulla, nella parte d'interesse, la delibera di G.R. n. 99/2007;
- richiesta del 17/07/08 per l'esecuzione della sentenza TAR n. 1282/2008.

Ciò stante, occorre in primis evidenziare che le determinazioni conclusive assunte nella fattispecie puntuale con la delibera di GR n. 99/2007, si fondano sulle risultanze sulla proposta istruttoria dei progettisti del PRG, che a loro volta evidenziano che la località 'Gradone', in quanto prossima alla stazione ferroviaria di Spinazzola, assume specifica importanza per l'ubicazione di attrezzature di interesse comune, e che l'osservazione presentata non possa essere accolta in quanto non tutela il pubblico interesse, salvo diverse determinazioni dell'Amministrazione Comunale. Peraltro, il Consiglio Comunale ha rilevato che l'area è coperta da fabbricati, fra i quali un vecchio grande mulino in stato di abbandono, e che la tipizzazione F1 comporterebbe un'utilizzazione sia pubblica che privata eccessivamente onerosa e quindi di improbabile attuazione con conseguente degrado delle fabbriche; ha considerato inoltre che l'area è limitrofa a zona classificata produttiva e che l'eliminazione della F1 sarebbe giustificata dall'accoglimento della ulteriore osservazione n. 59/7 e che le aree a standards sarebbero sovradimensionate, determinando per i suddetti motivi di accogliere l'osservazione e tipizzare l'area in questione come zona D2.

Si sono ritenuti pertanto corretti i criteri di impostazione del P.R.G., che nella fattispecie ha localizzato una destinazione ad attrezzature di interesse comune in prossimità della stazione ferroviaria, interessando un'area occupata da un impianto produttivo ormai dismesso dai proprietari; peraltro, va considerato che la presenza di fabbricati in stato di abbandono non costituisce di per sé impedimento alla realizzazione di detta previsione di P.R.G. e che, a norma dell'art. 3.1 delle N.T.A. del P.R.G., le aree di uso pubblico -quali le zone F1 in argomento- possono essere di proprietà sia pubblica che privata (in quest'ultimo caso con convenzionamento dell'uso pubblico), risultando pertanto debitamente temperati l'interesse pubblico generale e quello privato e garantiti i diritti e le eventuali iniziative imprenditoriali dei proprietari del suolo. Circa, infine, l'asserito sovradimensionamento delle aree a standards, è stato richiamato l'esito istruttorio dei progettisti del P.R.G. in ordine alla osservazione 59/7.

Le suddette puntuali motivazioni di rigetto dell'osservazione in argomento, evidentemente puntualmente argomentate e ribadite rispetto a quelle assunte in prima fase giusta relazione-parere CUR del 04/03/99 e delibera GR n.300/2000 ("Nel non accogliere le osservazioni, si concorda con le controdeduzioni dei progettisti; si respinge."), sono state tuttavia anch'esse oggetto di annullamento da parte del TAR con la sentenza n. 1283/2008, con le seguenti testuali motivazioni:

"3. Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.

3.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano l'elusione del giudicato formatosi sulla sentenza resa dalla III Sezione di questo Tribunale, in data 5 maggio 2004, n. 2043.

Il motivo è fondato.

Costituisce jus receptum che, nel caso in cui la pronuncia giurisdizionale di annullamento di un atto tipicamente discrezionale si fondi su un riscontrato difetto di motivazione - cioè quando si imputa all'amministrazione di non aver chiarito in maniera congrua le ragioni che l'hanno indotta a determinarsi in un certo modo - la stessa amministrazione conserva per intero il potere di rideliberare sulla materia, con l'unico limite del "dare loqui" (ex multis: Cons. Stato, Sez. IV, 23 aprile 1999, n. 712).

Nel caso di specie, al contrario, la Giunta regionale non solo non ha esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto di adottare un provvedimento di identico contenuto ma, per di più, ha fondato la sua determinazione sull'identica motivazione già giudicata non congrua dall'organo giurisdizionale, con ciò ponendosi in manifesta violazione del giudicato amministrativo.

Consegue che l'amministrazione dovrà correttamente uniformarsi al giudicato della sentenza n. 2043 resa il 5 maggio 2004 dalla III Sezione di questo Tribunale.

3.2. Sugli altri motivi di ricorso, va rimarcato che gli stessi si risolvono, complessivamente ed unitariamente, nell'unica denuncia del vizio di difetto di motivazione per illogicità e contraddittorietà. In proposito il Collegio condivide le osservazioni già svolte dalla III Sezione nella sentenza n. 2043 del 5 maggio 2004.

In linea di principio si deve evidenziare che le scelte effettuate dall'amministrazione in sede di pianificazione urbanistica costituiscono apprezzamenti di merito che sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate da arbitrarietà, irrazionalità od irragionevolezza, ovvero dal travisamento dei fatti in relazione alle esigenze che si intendono concretamente soddisfare. Esse, inoltre, nel determinare la destinazione delle singole aree, non postulano la necessità di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico discrezionale, seguiti nell'impostazione del piano stesso, essendo sufficiente l'espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto del piano regolatore generale, salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiono meritevoli di specifiche considerazioni (Cons. Stato, sez. IV, 24 febbraio 2004, n. 737).

Nel caso di specie, la pianificazione urbanistica ha interessato un'area già tipizzata come zona agricola ma avente, di fatto e da lungo tempo, destinazione industriale. L'attribuzione di una destinazione caratterizzata da una maggiore onerosità, quale la tipizzazione F1, operata in sede di adozione del P.R.G., avrebbe, già di per sé, meritato una attenta valutazione da parte delle amministrazioni deputate a porre in essere la fattispecie com-

plessa di cui si compone l'approvazione del piano regolatore generale. Al contrario, una valutazione specifica non è stata compiuta, neanche dopo l'espressa sollecitazione in tal senso operata dai ricorrenti con le proprie osservazioni.

Anzi, al tentativo di rimediarsi, compiuto dall'amministrazione comunale esprimendo parere favorevole all'accoglimento, è seguito il provvedimento di rigetto della Giunta regionale che si è basato sul recepimento del parere negativo del C.U.R., a sua volta contraddittorio e non motivato.

Sul punto si devono richiamare le considerazioni di recente svolte dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella decisione n. 7 del 24 maggio 2007 che, sebbene riguardanti la reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio, sono espressione di principi generali il cui rispetto è predicabile a raggiera in materia di pianificazione urbanistica.

L'atto di pianificazione generale, poiché investe l'intero territorio e coinvolge una pluralità di privati proprietari, i cui interessi sono, in ipotesi, suscettibili di vulnus, può ritenersi motivato con l'enunciazione dell'interesse pubblico generale sotteso alla complessiva scelta tecnico - discrezionale; laddove, però, detto provvedimento incida in modo peggiorativo soltanto su alcune delle proprietà ricadenti in una precedente tipizzazione o costituisca oggetto di specifici rilievi, da parte di singoli proprietari, si impone all'amministrazione l'onere di motivare in modo puntuale la determinazione assunta nel caso specifico, in modo tale da escludere in radice possa trattarsi di scelte irrazionali e potenzialmente vessatorie o discriminatorie.

In altri termini, le osservazioni proposte da un singolo proprietario hanno l'effetto di individualizzare l'atto di pianificazione generale circoscrivendone l'ambito di incidenza all'area di proprietà del cittadino che manifesta le proprie perplessità chiedendo il riesame della tipizzazione adottata. Ciò comporta per l'amministrazione, pur titolare di un potere connotato da elevata discrezionalità, l'obbligo di motivare adeguatamente il perché di una determinata scelta nonché di indicare chiaramente il contenuto dispositivo del proprio provvedimento.

Inoltre va osservato che, nel caso di specie, i criteri di impostazione del P.R.G. predeterminati dal Comune, da seguirsi nella dislocazione delle aree artigianali e industriali, nonché nella localizzazione, all'interno del territorio comunale, delle

aree per attrezzature collettive, non appaiono conformi ai criteri per la formazione degli strumenti urbanistici, approvati dalla Giunta regionale con la delibera n. 6320 del 13 novembre 1989.

In conclusione, anche gli altri motivi di ricorso sono fondati e vanno accolti."

Di conseguenza, attesi gli annullamenti giudiziali delle determinazioni regionali, come innanzi disposti e motivati con le sentenze TAR n. 2043/2004 e n. 1282/2008, e stante l'obbligo di provvedere in proposito, giusto anche ulteriore richiesta prodotta dagli interessati, per le valutazioni di merito tecnico della osservazione in oggetto occorre oggi necessariamente ricondursi - in carenza di nuove e diverse motivazioni di ordine negativo, non ravvisabili nella fattispecie puntuale - alle decisioni già assunte dal Consiglio Comunale con delibera di C.C. n. 72/1994, di seguito riproposte:

"Oss. 91/1 - Così come controdedotto alle oss. 59/8 e 36/1, si ritiene che questi fabbricati conservino il vincolo 4 senza però quanto previsto dalle norme tecniche art. 5.6, 'i progetti devono ottenere la preventiva approvazione della Soprintendenza... ' il quale è da eliminare perchè è l'Amministrazione che pone il vincolo che deve esprimere il parere sul progetto di recupero.

Oss. 91/2 - L'area è coperta da fabbricati, fra i quali un vecchio grande mulino in stato di abbandono. La tipizzazione F1 comporterebbe un'utilizzazione sia pubblica che privata eccessivamente onerosa e quindi di improbabile attuazione con conseguente degrado delle fabbriche.

Pertanto, in considerazione che l'area è limitrofa a zona classificata 'produttiva' e che l'eliminazione della F1 è giustificata accogliendo l'osservazione n. 59/7, che le aree a standards sono sovradimensionate, si ritiene di accoglierla tipizzandola come D2."

Ciò premesso, per completezza di esposizione la citata relazione istruttoria n. 12 del 17/06/09 del Servizio Urbanistica inoltre ha puntualizzato, in termini generali, quanto segue:

- A seguito della notifica delle sentenze TAR nn. 1281/2008 (Sirressi Edilizia), 1282/2008 (D'Innella), 1283/2008 (Ginosa Marmi), 1284/2008 (Bevilacqua) e 1286/2008 (Civitano), con annul-

lamento - per le parti d'interesse dei ricorrenti - della delibera di GR n. 99/2007, con note prot. 5448 del 23/06/08 e prot. 6657 del 22/07/08 il Servizio Urbanistica rappresentava all'Avvocatura Regionale la necessità di appello, evidenziando trattarsi di contenzioso afferente alla pianificazione urbanistica del territorio comunale, incidente sulla correttezza e sulla legittimità degli interventi edilizi.

- In risposta, la predetta Avvocatura, con propria nota prot. 11/L/18569 del 25/07/08 rimetteva la seguente comunicazione:

“”Con nota prot. 5448 del 23 giugno 2008, codesto Settore ha rappresentato l'opportunità di proporre appello avverso le decisioni nn. 1284 e 1286/08, rese dal TAR Bari nei giudizi emarginati.

La Scrivente ha, quindi, provveduto ad acquisire i mandati necessari, conferiti, all'uopo, dal Presidente della GR in via di urgenza, all'avv. Genaro Notarnicola, il quale ha, con nota del 23 us, rimesso detti incarichi, anche in ragione dei tempi ristretti.

In particolare, il citato professionista ha evidenziato che dalla lettura delle decisioni rese dal TAR Bari nn. 1749 e 1750 del 2004, passate in giudicato ed oggetto dei successivi ricorsi definiti con le sentenze da impugnare, “ si trae l'impressione che la delibera di GR da ultimo annullata (99/2007) fondi le proprie statuizioni sulle stesse considerazioni contestate dai privati interessati con i primi ricorsi accolti dal TAR. Pertanto, sembra che la motivazione delle sentenze che si vorrebbe appellare non appaia contestabile..”.

Si trascrive, per comodità espositiva, il testo della motivazione posta a supporto delle dette decisioni, con particolare riferimento al I motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione del giudicato formatosi sulla sentenze già rese dal TAR: “ Nel caso di specie, al contrario, la Giunta Regionale non solo non ha esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto di adottare un provvedimento di identico contenuto, ma, per di più, ha fondato la sua determinazione sull'identica motivazione già giudicata non congrua dall'organo giurisdizionale, con ciò ponendosi in manifesta violazione del giudicato amministrativo”.

Per l'effetto, ha concluso invitando l'Amministrazione ad uniformarsi correttamente a quest'ultimo.

Tanto premesso, la Scrivente Avvocatura, avendo approfondito la vicenda processuale e condividendo le perplessità manifestate dall'Avv. Notarnicola, è del parere che, in ragione di quanto statuisce lo Stesso Tribunale nella successiva disamina degli ulteriori motivi di ricorso, sia opportuno provvedere al riesame della pianificazione del territorio interessato, limitatamente ai suoli di proprietà dei ricorrenti, riadottando un provvedimento motivato, posto che, come evidenziato nelle decisioni di cui innanzi, “l'Amministrazione, pur titolare di un potere connotato da elevata discrezionalità, ha l'obbligo di motivare adeguatamente il perché di una determinata scelta nonché di indicare chiaramente il contenuto dispositivo del proprio provvedimento”.

Risulta evidente che le medesime argomentazioni valgono per le decisioni rese dal TAR Bari nei giudizi concernenti i ricorsi contt. 1772, 1773 e 1774/07/DL, aventi stesso oggetto, già trasmesse a codesto Settore con nota prot. 11/L/16818 del 8 luglio 2008.

- Le sentenze TAR nn. 1358 (Ginosa Marmi) e 1359 (Sirressi Edilizia), per l'esecuzione del giudicato e la nomina del commissario ad acta, stabiliscono espressamente la necessità di acquisizione di nuovo parere del Comitato Urbanistico Regionale, necessità che si ritiene doversi estendere -per la completezza ed unitarietà del procedimento- a tutte le situazioni già oggetto della delibera di G.R. n. 99/2007.

Stante quanto innanzi, gli atti in questione, in uno alla citata relazione istruttoria n. 12 del 17/06/09 del Servizio Urbanistica, sono stati rimessi al Comitato Urbanistico Regionale, per il parere di cui all'art. 16/co. 8° della L.r. n. 56/1980; il tutto come in precedenza puntualmente rappresentato e specificato.

Il predetto CUR, con proprio parere n. 22/2009 assunto nella seduta del 18/06/09, si è espresso favorevolmente in ordine all'argomento, nei termini di cui alla stessa relazione istruttoria n. 12 del 17/06/09 del Servizio Urbanistica, in toto fatta propria del medesimo CUR.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta di assumere, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, le proprie determinazioni definitive in ordine al P.R.G. del Comune di Spinazzola, ed in particolare in ordine al riesame di merito delle osservazioni in argomento, a seguito delle intervenute sentenze del T.A.R. Puglia innanzi citate; il tutto come in precedenza puntualmente rappresentato e specificato.””

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lettera "d)" della Lr. n. 7/97.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e S.M. e I.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportata;
- DI ASSUMERE, di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980 e per le motivazioni espresse nella stessa relazione nelle premesse riportata, le proprie determinazioni definitive in ordine al Piano Regolatore Generale del Comune

di Spinazzola, ed in particolare in ordine al riesame di merito delle osservazioni in argomento, a seguito delle intervenute sentenze del T.A.R. Puglia innanzi citate; il tutto, come in relazione puntualmente rappresentato e specificato, con le seguenti decisioni:

- osservazione n. 75 - CIVITANO Emilio (sentenza T.A.R. n. 1749/2004): parzialmente accolta, nei termini di cui alla delibera di C.C. n. 72/1994;
- osservazione n. 56 - BEVILACQUA Rocco + 4 (sentenza T.A.R. n. 1750/2004): parzialmente accolta, nei termini di cui alla delibera di C.C. n. 72/1994;
- osservazione n. 50 - SIMONE Nunzia, ora F.lli Ginosa Marmi s.n.c. (sentenza T.A.R. n. 1754/2004): parzialmente accolta, nei termini di cui alla delibera di C.C. n. 72/1994;
- osservazione n. 39 - VERDE Pasquale (sentenza T.A.R. n. 1757/2004): parzialmente accolta, come già assunto con la delibera di G.R. n. 99/2007;
- osservazione n. 57 - SIRRESSI Edilizia Spinazzola s.n.c. (sentenza T.A.R. n. 1759/2004): parzialmente accolta, nei termini di cui alla delibera di C.C. n. 72/1994;
- osservazione n. 91 - D'INNELLA Luigi + 3 (sentenza T.A.R. n. 2043/2004): parzialmente accolta, nei termini di cui alla delibera di C.C. n. 72/1994.

- DI DEMANDARE al Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Spinazzola (BA), per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (a cura del Servizio Urbanistica).

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2009, n. 1187

MONTERONI DI LECCE (LE) - Controdeduzioni alla Del. di G. R. n.1486 dell'1.8.2008 "Varianti al P.R.G. per la nuova delimitazione del comparto "Arno 1" e per le modifiche alle N.T.A. ed al R.E.C.". Approvazione definitiva.

Assente l'Assessore all'Assetto del Territorio, prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue l'Assessore Lasappio:

"Il Comune di MONTERONI DI LECCE, munito di P.R.G. vigente, adeguato alla L.R. n. 56/80 giusta Del. di G.R. n. 529 del 10/05/01, con Delibera di C.C. n. 39 del 07.03.2007 ha adottato, ai sensi dell'art. 16 della richiamata L.R. n. 56/80, una variante relativa a:

- 1) Nuova delimitazione del Comparto "Arno 1";
- 2) Modifiche agli articoli delle N.T.A. (artt. 1.13, 1.21, 2.15, 2.18, 2.19, 2.28, 2.30, 2.31 e 3.13);
- 3) Modifiche agli articoli del R.E.C. (art. 40, 41 e 49).

La variante di cui sopra, sulla base della relazione del SUR n. 10 del 07.04.2008 e della relazione-parere del CUR n. 23 del 15.05.2008, risulta approvata con prescrizioni e modifiche giusta Del. di G.R. n. 1486 del 01.08.2008.

Con la citata deliberazione regionale in effetti si è determinato:

- 1) l'approvazione della nuova delimitazione del Comparto "Arno 1";
- 2) l'approvazione, con condizioni e prescrizioni, delle modifiche delle N.T.A., artt. nn. 1.13, 1.21, 2.15, 2.18, 2.19, 2.28, 2.30, 2.31 e 3.13;
- 3) l'approvazione delle modifiche del R.E., artt. nn. 40, 41 e 49.

Successivamente il Comune di Monteroni di Lecce con la nota prot. n. 1689 del 29.01.2009 ha inviato copia della Delibera di C.C. n. 65 del 01.12.2008 con la quale ha controdedotto - ai sensi dell'art. 16 - comma 11- della richiamata l.r. n. 56/80 - alla suddetta deliberazione di G.R. n. 1486 dell'1/8/2008.

Nel merito le controdeduzioni avanzate dal Comune di Monteroni di Lecce sono relative alle prescrizioni indicate per le N.T.A. e più in particolare:

- a) art. 2.15 - zone A2: non risulta riportato al secondo comma l'intervento edilizio diretto di "nuove costruzioni ed ampliamenti come previsto dalla normativa dei P.P. della zona A1 per gli Interventi di ricostruzione", già incluso nella formulazione originale dell'articolo del PRG approvato e non abrogato dalla variante in parola;
- b) art. 2.30 - zone E1: non risultano riportati i parametri relativi alla distanza dai confini (Dc) ed alla distanza dai fabbricati (Df), già previsti dal PRG, modificati con la variante: "Dc -distanza dai confini: ml. 5 o in aderenza", "Df - distanza dai fabbricati: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti e comunque non meno di ml. 101
- c) art. 1.13 - Superficie Coperta: al secondo comma non risulta riportato il punto "balconi, cornicioni, gronde e pensiline d'ingresso" già incluso nella formulazione originale dell'articolo del PRG approvato e non abrogato dalla variante in parola.

Nel merito delle controdeduzioni comunali si rappresenta quanto in appresso.

- 1) Per quanto riguarda il punto a), riferito all'art. 2.15, si rileva che in sede di adozione sono stati richiamati i contenuti di cui alla Del. di C.C. n. 25/2005, nonché riproposti nella "Relazione" del 28.02.2007, allegata alla Del. di C.C. n. 39/2007, laddove alla pag. n. 5 le parole indicate nella controdeduzione risultano "barrate" ovvero escluse dalla nuova formulazione adottata con la citata deliberazione consiliare;

In relazione a quanto sopra si ritiene di non condividere quanto prospettato dall'Amministrazione Comunale.

- 2) Per quanto riguarda il punto b), riferito all'art. 2.30, si rileva che quanto controdedotto è riferito alla mancata indicazione di n. 2 diversi indici di natura edilizia;

In relazione a quanto sopra, nell'evidenziare che detta mancata indicazione è stata stralciata per un

mero errore di scrittura, ovvero si ritiene di condividere quanto prospettato dall'Amministrazione Comunale.

3) Per quanto riguarda il punto c), riferito all'art. 1.13, si rileva che quanto controdedotto è riferito alla mancata indicazione di elementi costruttivi da non computare nelle proiezioni dei fabbricati sul piano orizzontale;

In relazione a quanto sopra, nell'evidenziare che detta mancata indicazione è stata operata per un mero errore di stampa, ovvero si ritiene di condividere quanto prospettato dall'Amministrazione Comunale.

Tutto ciò premesso, al fine di una migliore attuazione della normativa oggetto di variazione, sulla base di quanto indicato nella relazione istruttoria del SUR n. 10 del 07.04.2008 e della relazione-parere del CUR n. 23/2008, di seguito si riporta il testo definitivo degli artt. n. 1.13, 2.15 e 2.30, così come rinviene dalle prescrizioni regionali (Del. di G.R. n. 1486 del 01.08.2008) e dall'esame istruttorio delle controdeduzioni comunali innanzi riportato.

Testo delle N.T.A.

ART. 1.13 - SUPERFICIE COPERTA (Sc)

Misura l'area risultante dalla proiezione su un piano orizzontale delle parti fuori terra di tutti i fabbricati principali ed accessori, delimitati dal profilo esterno delle murature perimetrali chiuse, compresi i corpi e gli elementi in aggetto se chiusi.

Non si computano le seguenti parti di edificio:

- porticati, tettoie, pensiline;
- parti sottostanti porticati, tettoie e pensiline a condizione che tale parte sia relativa esclusivamente alle opere igienico-sanitarie (intercapedini, bocche di lupo, ecc...);
- parti completamente sotterranee, purché interamente coperte da uno strato di almeno 40 cm di terra vegetale coltivabile a prato;
- piscine e vasche all'aperto;
- aie e concimaie;
- serre di coltura, entro i limiti fissati dalle presenti norme;
- piani caricatori in zona produttiva;

- balconi, cornicioni, gronde e pensiline d'ingresso.

Si computano invece le superfici, in proiezione orizzontale, degli impianti esterni connessi ad attività industriali od artigianali, esclusi quelli di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi a servizio dell'attività produttiva.

La superficie scoperta del lotto, eccedente il rapporto di copertura (Rc), deve rimanere a verde naturale per almeno il 50%.

ART. 2.15 - ZONA DI RISPETTO AL CENTRO ANTICO (A2)

In questa zona il P.R.G. persegue gli stessi obiettivi della zona A1. Gli interventi in questa zona si attuano con concessione diretta senza l'obbligo di piano attuativo e seguono i modi e i parametri previsti per la zona A1 di cui al precedente articolo.

Nella zona di interesse ambientale A2 sono consentiti interventi edilizi diretti di:

- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- restauro;
- modifiche di destinazione d'uso senza variazione dei prospetti principali dell'edificio;

Sono consentiti, previa approvazione di Piano Attuativo, i seguenti interventi:

- ristrutturazione, anche con demolizione e ricostruzione, di edifici di epoca sino al 1950;
- demolizioni con ricostruzione di edifici di epoca sino al 1950;
- nuove costruzione ed ampliamenti come previsto dalla normativa dei P.P. della Zona A1 per gli interventi di ricostruzione;

così come definiti nel Regolamento Edilizio del P.R.G.

Il Piano Attuativo deve essere il Piano di Recupero di iniziativa pubblica o privata esteso almeno all'intero isolato. Sono altresì consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica, se estesi all'intera maglia di P.R.G. o P.R. In tal caso il piano urbanistico esecutivo (P.P. o P.L., ex art. 17 L. 765/1967) deve prevedere il restauro del prospetto sulla strada principale ed il restauro o ristrutturazione del relativo edificio; deve anche prevedere l'organica riqualificazione abitativa dell'intero edificato esistente nella maglia attraverso: aggregazioni di divi-

sioni di unità, ristrutturazioni, restauri, con eventuali integrazioni di volumi per servizi (collegamenti verticali, servizi igienici, volumi tecnici); può prevedere sostituzioni edilizie mantenendo gli allineamenti planoaltimetrici ed il numero dei piani esistenti.

ART. 2.30 - ZONE PER ATTIVITA' PRIMARIE DI TIPO E1

Le zone per attività primarie di tipo agricolo E1 sono destinate in prevalenza all'agricoltura ed alla tutela per eventuali sviluppi urbani. Non sono ammesse attività industriali o estrattive, nel rispetto delle prescrizioni seguenti: Sf - superficie fondiaria minima (lotto): 10.000 mq;

Iff - indice di fabbricabilità fondiaria: 0,03 mc/mq;

Hm - altezza massima: ml. 4;

Dc - distanza dai confini: ml. 5 o in aderenza;

Df - distanza tra i fabbricati: somme delle altezze dei fabbricati prospicienti e comunque non meno di ml. 10;

Ds - distanza dal ciglio delle strade: comunali minimo ml. 10; provinciali, regionali e statali, secondo DM 1.4.68, n. 1404. In ogni caso devono essere rispettate, se maggiori, le distanze prescritte dal nuovo Codice della Strada.

Per ogni intervento le verande non possono superare il 50% della superficie coperta (Sc).

Non è ammesso l'accorpamento di terreni non confinanti.

In questa zona E1 è consentita l'installazione di serre. Per serre sono da considerarsi impianti stabilmente infissi al suolo prefabbricati o costruiti in opera destinati esclusivamente a determinare specifiche e controllate situazioni microclimatiche funzionali allo sviluppo di particolari colture, possono essere distinte in serre con copertura solo stagionale (tipo X), e serre con copertura permanente (tipo Y).

Ambedue i tipi, per essere considerati tali e quindi non costruzioni, devono avere le superfici di inviluppo realizzate con materiali che consentano il passaggio della luce ed avere altezze massime a m. 3 in gronda ed a m. 6 al culmine se a falda, ed a m. 4 se a copertura piana. Per le serre di tipo X il rapporto di copertura massimo consentito è 80% della superficie del fondo; la distanza minima della serra dai confini e dal ciglio stradale è di 5 metri; la loro

costruzione è sottoposta al rilascio della concessione edilizia non onerosa.

Il volume di ambedue i tipi di serre non rientrano in quello consentito dall'indice di fabbricabilità previsto per la zona.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta l'approvazione definitiva della variante al P.R.G. adottata dal Comune di MONTERONI DI LECCE con Delibera di C.C. n. 39 del 07/03/2007, nei termini prospettati nella delibera di G.R. n. 1486 del 01/08/2008 contenente le prescrizioni alla quale lo stesso Comune ha controdedotto con delibera di C.C. n. 65 del 01/10/2008.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come definite dall'art. 4 - comma 4, lett. D) della L.R. n. 7/97.

Copertura Finanziarla di cui alla L.R. N. 28/01 e s.m. e i.

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal dirigente dell'Ufficio e dal dirigente di Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore relatore, nelle premesse riportate;

- DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE, di con-

seguenza, ai sensi dell'art. 16 - undicesimo comma - della L.R. n. 56/1980 e per le motivazioni di cui alla relazione nelle premesse, la variante al P.R.G. adottata dal Comune di MONTERONI DI LECCE con deliberazione C.C. n.39/2007, con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla Delibera di G.R. n. 1486 del 01/08/2008 nei termini così come riconfermati e/o modificati e/o integrati conclusivamente nei punti 1), 2) e 3) innanzi descritti, in seguito alla Delibera di C.C. n. 65 del 01.12.2008 di controdeduzioni;

- DI CONFERMARE, in ordine alle osservazioni presentate, le determinazioni assunte con la Delibera di G.R. n. 1486 del 01.08.2008;
- DI DEMANDARE al competente Servizio Urbanistica Regionale la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di MONTERONI DI LECCE, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla G.U. (da parte del S.U.R.).

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2009, n. 1188

LL. RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 23.864,36 per redazione PUG. Comune di CASALNUOVO MONTEROTARO (FG). Esercizio Finanziario 2007 - Concessione proroga termini.

Assente l'Assessore all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue l'Assessore Losappio:

“Con deliberazione di G.R. n. 2242 del

29.12.07, venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione Dirigenziale n. 194 del 30.11.07, venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap. 571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2007 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/75.

Al Comune di Casalnuovo Monterotaro veniva assegnato il contributo di euro 23.864,36 per la redazione del PUG.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Assetto del Territorio, Servizio Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art. 2 della citata l.r. 31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazione dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Casalnuovo Monterotaro con nota n. 535/04 del 17.01.08, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata il 17.01.09.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 4205 dell'11.06.09 - oltre il termine del 17.01.09 - ha rappresentato l'impossibilità di rispettare il termine fissato per la presentazione del PUG considerata sia la complessità insita nella procedura in questione, e sia perché sono in corso, da tempo, consultazioni informali con il Comune di Casavecchio di Puglia per la valutazione della opportunità di procedere ad una attività di pianificazione di tipo intercomunale, che possa, tra l'altro, consentire di risolvere le annose problematiche urbanistiche esistenti nelle aree a ridosso dei due Comuni, ed in virtù di tali motivazioni ha richiesto la proroga di un anno così come previsto dall'art. 5 della l.r. 31/74.

Considerato che l'art. 3 della l.r. 31/74 fissa in due anni quale termine massimo per l'adozione dello strumento urbanistico oggetto di contributo, l'Ufficio ritiene di poter derogare dal termine del 17.01.09 quale termine utile per poter richiedere la proroga ed accogliere la richiesta avanzata dal Comune di Casalnuovo Monterotaro per il periodo richiesto, così come sancito dalla l.r. 31/74, art. 5.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art. 4 della ex l.r. 7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O. e dal dirigente del Servizio che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- DI CONCEDERE per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, nonché dell'art. 33 comma 4 della l.r. 28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune di Casalnuovo Monterotaro la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 17.01.09, per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi alla redazione del PUG.
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2009, n. 1189

Comune di Ginosa (TA). Piano particolareggiato comparto n. 19 del vigente P.R.G. Delibera di C.C. n. 64 del 22.10.2007. Rilascio Parere Paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Assente l'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio (Urbanistica ed E.R.P.), Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente f.f. dell'Ufficio Paesaggio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue l'Assessore Losappio:

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio.

L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati i piani regolatori generali gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del D.L.vo n° 42/04, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P. non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di Ginosa (TA) nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, è pervenuta la sotto indicata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio del Servizio Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame

e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

**INTERVENTO: Comune di Ginosa (TA)
Piano Particolareggiato del comparto n. 19 del vigente P.R.G. Soggetto proponente: Comune di Ginosa (TA)**

Con nota prot. n° 8139 del 10/3/2008, acquisita al prot. N° 3206 del 8/4/2008 del Servizio Urbanistico Regionale, il Comune di GINOSA ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al Piano Particolareggiato del comparto n. 19 del vigente P.R.G. del Comune di Ginosa. La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione geologica.
- Relazione sulle spese necessarie all'esecuzione delle eventuali opere a carico dell'ente pubblico;
- Schema di convenzione;
- Documentazione fotografica;
- Stralcio N.T.A. del P.U.T.T./P.;
- Relazione illustrativa dei criteri di impostazione del Piano Particolareggiato;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Piano perequativo di riporto utili e oneri;
- TAV. 1-19 Inquadramento sul territorio, stralci P.R.G., A.F.G. e catastale;
- TAV. 2-00 Tavola di vincoli, stralcio del SIC, PUTT e Vincolo idrogeologico;
- TAV. 2bis-19 Planimetria con riporto Ambito Territoriale Esteso;

- TAV. 3-19 Sovrapposizione planimetria su catastale;
- TAV. 4-19 Planimetria quotata dati tecnici di piano;
- TAV. 5-19 Planivolumetrico;
- TAV. 6-19 Profili edilizi;
- TAV. 7-19 Tipologie edilizie;
- TAV. 8-19 Tavola urbanizzazioni;
- TAV. 9-19 Planimetria con viabilità - profili longitudinali strade;
- TAV. 10-19 Sezioni territorio;
- TAV. 11-19 Viste prospettiche;
- Copia Delibera C.C. n. 64 del 22.10.2007 di adozione del Piano in oggetto

Il Piano Urbanistico in parola fa parte di un'ampia zona di territorio comunale tipizzata come Zona "C1" dal P.R.G. vigente, destinata all'espansione.

Il Piano di Lottizzazione in questione, che ricade su aree della superficie complessiva di mq 152.211,49 prevede la realizzazione di lotti residenziali caratterizzati da tipologie ad alta-media densità.

Il programma costruttivo in parola ricade su aree distinte in catasto al Fg. n° 32 particelle 2825, 2828, 2832, 2835, 2838, 2843, 2845, 551, 2849, 2852, 14, 1665, 1668, 1785, 1786, 10, 955, 1890, 1666, 1717, 1837, 2853, 2856, 2859, 2862, 2621, 2635, 2779, 100, 75, 1878, 1877, 1876, 1879, 1880, 78, 2783, 1235, 102, 103, 104, 77, 101, 76, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 114, 113, 112, 111, 110, 107, 109, 1829, 108, 106, 1719, 15, 2639, 2640, 1787, 1788, 1881, 1718.

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico - edilizi più significativi:

- St mq. 152.211,49
- Ift indice di fabbricabilità territoriale di progetto mc/mq 1,50
- Hmax mt 16
- Superficie standards esistenti mq. 56.661,35
- Superfici con pre-esistenze edificatorie mq. 1.569,77
- Superficie netta esprim. Volumetria mq. 93.980,37
- Volumetria di comparto mc. 14.970,56
- Abitanti previsti n. 1.410
- Standards complessivi minimi,

dei quali:	mq.	82.229,78
• Attrezzature scolastiche	mq.	11.593,64
• Attrezzature di interesse comune	mq.	13.421,45
• Verde pubblico/parcheggi	mq.	57.214,69
• Viabilità pubblica	mq.	16.049,39
• Aree edificabili	mq.	83.455,74

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

Il P.U.T.T./P. classifica l'area interessata dall'intervento proposto in parte quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore "normale" (art. 2.01 punto 1.5 delle N.T.A. del P.U.T.T./P), laddove non è direttamente dichiarabile un significativo valore paesaggistico e non sottoposta a tutela diretta dal Piano, e in parte quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore "distinguibile" (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P).

In particolare, la classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile laddove, sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica" (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P) - Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P) degli A.T.E. di tipo "C", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del terri-

torio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree....".

- Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e colturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."

- Per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti"; si prescrive altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico (Ambiti Territoriali Distinti) si rappresenta quanto segue:

- **Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:** L'area d'intervento risulta marginalmente interessata da una componente di rilevante ruolo dell'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito territoriale di riferimento. In partico-

lare l'area d'intervento è interessata dalla presenza di una emergenza morfologica ed idrogeologica, ("Torrente Gravinella"), evidenziata sulla tavola tematica del P.U.T.T./P. relativa all'idrologia superficiale, che costituisce un Ambito Territoriale Distinto (A.T.D.) come identificato e definito dall'art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. per il quale si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.08.3 dell'art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e le prescrizioni di base di cui al punto 3.08.4 dell'art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. In particolare parte del P.P. di che trattasi, ricade nell'area annessa al predetto corso d'acqua ovvero nella fascia di mt. 150 dallo stesso.

- **Sistema copertura botanico - vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica:** L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico - vegetazionale.
- **Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:** L'area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico - culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità individuate dal P.U.T.T./P. oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici pre-vigenti all'entrata in vigore del P.U.T.T./P. (vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, usi civici, vincolo idrogeologico).

Dalla documentazione trasmessa si evince che l'ambito territoriale esteso di riferimento, in cui l'intervento in progetto andrà a collocarsi, non risulta caratterizzato da un elevato grado di naturalità attesa la prossimità delle aree di intervento al centro abitato fatta eccezione, ovviamente, per l'area direttamente interessata dall'incisione carsica.

Con riferimento specifico all'area oggetto d'intervento questa non risulta comunque direttamente interessata dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fatta eccezione per quanto attiene alla presenza del "Torrente Gravinella" situato comunque nell'area attigua a quella direttamente interessata dall'intervento.

Per quanto attiene al posizionamento delle volumetrie previste in progetto, si rappresenta che le stesse risultano non interferire direttamente con l'area di pertinenza dell'attiguo "Torrente Gravinella".

Con riferimento invece all'area annessa al predetto "Torrente Gravinella" (fascia di 150 mt.) si rileva che la soluzione progettuale presentata prevede, in detta area, il posizionamento di alcuni corpi di fabbrica destinati a standards urbanistici (attrezzature scolastiche) con i relativi lotti di pertinenza sistemati a verde e parcheggi.

Alla luce di quanto in precedenza riportato e con esclusivo riferimento ai soli corpi di fabbrica ricadenti nell'area annessa al "Torrente Gravinella" si rileva pertanto un'interferenza significativa della soluzione progettuale adottata con i regimi di tutela e con le prescrizioni di base di cui all'art. 3.08 punti 3.2 e 4.2. delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ove le prescrizioni di base risultano direttamente vincolanti e prevalenti rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti ed in corso di formazione in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante la soluzione progettuale del P.d.L. proposto, al fine di non derogare alle prescrizioni di base fissate per l'area annessa al corso d'acqua dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. (ipotesi peraltro non prospettata negli atti trasmessi), dovrà necessariamente, in sede di progettazione definitiva, essere riconsiderata consentendo nell'area annessa al "Torrente Gravinella" gli interventi previsti specificamente dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. (art. 3.08).

Si rileva altresì che la conformazione geo-morfologica dell'area oggetto di intervento risulta caratterizzata da elevati dislivelli del terreno, compresi tra quote di m. 240 s.l.m. e m. 180 s.l.m. per una pen-

denza media dell'ordine del 13%, e dalla presenza di linee di ruscellamento superficiale che costituiscono il compluvio naturale di deflusso delle acque meteoriche.

Alla luce di quanto appena rilevato, si rappresenta che la soluzione plano-volumetrica del P.d.L. in oggetto, sebbene riconfigurata rispetto alla versione originaria presentata nell'anno 2004, ancora risulta non del tutto coerente con le predette caratteristiche geomorfologiche d'insieme dell'ambito territoriale oggetto di intervento, ovvero le opere previste in progetto non si inseriscono in maniera pienamente compatibile con il contesto paesaggistico di riferimento, soprattutto con riferimento al sistema geo-morfo-idrologico.

In particolare, si rileva che parte della viabilità, dei parcheggi e dei corpi di fabbrica in progetto - quali i lotti denominati "P2", "P4", "A", "B", "C", "D", "O", "Z" - risultano posizionati in maniera pressoché trasversale rispetto all'andamento delle curve di livello, prevedendo pertanto, per la realizzazione delle opere in progetto, eccessivi movimenti di terra con conseguenti rilevanti impatti soprattutto sulla componente geo-morfo-idrogeologica.

Si reputa invece opportuno, al fine di migliorare l'inserimento paesaggistico dei volumi in progetto, adottare una disposizione planimetrica della viabilità e delle volumetrie che assecondi la naturale conformazione orografica, attraverso il posizionamento dell'asse longitudinale dei corpi di fabbrica in direzione parallela alle curve di livello.

Inoltre, sempre al fine di non alterare le caratteristiche geomorfologiche e idro-geologiche d'insieme del contesto paesaggistico di riferimento ed al fine di non arrecare eccessivo pregiudizio alla consistenza del suolo, si reputa opportuno limitare al minimo indispensabile opere che comportino la completa impermeabilizzazione del suolo, privilegiando, nel contempo, la piantumazione di essenze a medio ed alto fusto quali "dispositivi" naturali di contenimento e stabilizzazione dei pendii oltre che di mitigazione visiva dei corpi di fabbrica.

Con riferimento alle aree destinate a standards di progetto, non si reputa idonea dal punto di vista dell'inserimento paesaggistico la soluzione progettuale dell'area pavimentata denominata "piazza" prevista sul versante est del comparto di cui trattasi. Tale soluzione progettuale comporterebbe una

modificazione significativa dell'attuale assetto geomorfologico d'insieme in quanto risulta posta trasversalmente all'andamento naturale delle curve di livello, ed in quanto andrebbe nel contempo ad interrompere il reticolo fluviale ivi presente.

Pertanto, la soluzione progettuale presentata relativa alla "piazza" dovrà essere opportunamente riconfigurata prevedendo:

- nuclei di verde lungo le aree interessate dal reticolo fluviale;
- una limitazione delle aree pavimentate, per le quali dovrà essere utilizzato materiale drenante;
- lo sfalsamento dei livelli e l'orientamento degli stessi secondo le curve di livello al fine di evitare eccessivi movimenti di terra (sbancamenti e/o riporti);
- nuclei di superficie da destinare a piazza di dimensione appropriata al contesto.

L'intervento in progetto, riconfigurato secondo le prescrizioni in precedenza riportate comporterà una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non andrà ad interferire in maniera significativa con le peculiarità paesaggistiche presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento.

Premesso quanto sopra si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento specifico alla sua localizzazione e fermo restando la necessaria riconfigurazione secondo le prescrizioni in precedenza riportate, non interferisce, ovvero è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T/P. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

Alla luce delle prescrizioni formulate la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che l'intervento in progetto comunque comporta, poiché non andrà ad interferire direttamente e/o indirettamente, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi pertanto compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T/P.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata, come riconfigurata secondo le prescrizioni in precedenza riportate, si rappresenta

che questa, per la sua articolazione planovolumetrica, risulta idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi non pregiudizievole con la conservazione dei valori paesistici del sito.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole con prescrizioni, fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P.

Al fine di mitigare l'impatto delle opere a farsi si reputa in sintesi necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti potenziali finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- 1 - Eliminazione di un piano per tutti gli edifici previsti in progetto.
- 2 - Nell'area annessa al "corso d'acqua" e con riferimento al sistema dell'assetto geologico - geomorfologico - idrogeologico si prescrive:
 - In sede di esecuzione delle opere dovrà essere opportunamente garantito lo scorrimento e lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali in modo da non arrecare danno alla consistenza del suolo.
 - In sede di esecuzione delle opere, dovranno opportunamente essere mantenuti, soprattutto nella sistemazione delle aree a verde, i soggetti arborei e/o arbustivi ancora presenti nonché i lembi di terreno caratterizzati dalla presenza di roccia affiorante al fine di non modificare, in maniera significativa, l'attuale configurazione paesaggistica dei luoghi soprattutto a ridosso dell'emergenza geomorfologia caratterizzante l'ambito di intervento.
 - All'interno dell'area annessa al "Torrente Gravinella" dovrà essere altresì preservata totalmente la vegetazione di pregio esistente nonché dovranno essere messe a dimora essenze arboree e/o arbustive della flora locale ovvero della vegetazione naturale potenziale

dell'ambito oggetto d'intervento (macchia mediterranea).

In sede di progettazione definitiva, saranno consentiti solo gli interventi previsti specificatamente dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. (art. 3.08).

3 - All'esterno dell'area annessa al corso d'acqua si prescrive:

- Le volumetrie di progetto, la viabilità e le aree destinate a parcheggio siano, compatibilmente con le esigenze progettuali, posizionate con l'asse principale parallelo alle curve di livello, al fine di non modificare eccessivamente il profilo naturale del terreno e al fine di evitare eccessivi movimenti di terra con conseguenti rilevanti impatti soprattutto sulla componente geo-morfo-idrogeologica; in particolare, le volumetrie disposte sul versante est (lotti denominati "P2", "P4", "A", "B", "C", "D", "O", "Z") siano opportunamente ruotate assecondando la conformazione orografica naturale privilegiando un affaccio del fronte a maggiore sviluppo lineare sul versante est
- Al fine di non alterare le caratteristiche geomorfologiche e idro-geologiche d'insieme del contesto paesaggistico di riferimento e al fine di non arrecare eccessivo pregiudizio alla consistenza del suolo, siano limitate al minimo indispensabile (soprattutto per la realizzazione delle aree a standard quali la "Piazza" prevista sul versante est) opere che comportino la completa impermeabilizzazione del suolo nonché la realizzazione di consistenti sbancamenti e riporti. Sia invece privilegiata, soprattutto per le aree a parcheggio, una pavimentazione drenante nonché una disposizione delle aree pavimentate su più livelli secondo una configurazione "a gradoni".
- Con riferimento al sistema botanico-vegetazionale e della potenzialità faunistica, sia privilegiata la destinazione a parco-verde pubblico delle aree a standard e delle aree residuali. Le alberature di pregio della flora locale, presenti sull'area oggetto d'intervento, siano il più possibile preservate (o comunque oggetto di svellimento e successivo reimpianto all'interno della stessa area d'intervento) ovvero implementate mediante la

messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi prevalentemente a ridosso delle volumetrie di progetto.

Quanto sopra sia al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono che al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai siti a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi.

- In sede di progettazione esecutiva siano salvaguardati il più possibile gli elementi "diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'ad 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ovvero le piante isolate o a gruppi sparse, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; le alberature stradali e poderali; i muri a secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi e delle delimitazioni delle sedi stradali.
- In sede di progettazione esecutiva delle opere particolare riguardo dovrà essere rivolto al mantenimento del regolare e naturale deflusso delle acque meteoriche superficiali al fine di evitare interferenze con le previsioni di progetto.

Con riferimento alle componenti storico-culturali siano opportunamente tutelati, non già i "segni" caratterizzanti la stratificazione storica dell'organizzazione insediativa nell'agro (edificazione, infrastrutturazione) che risultano comunque del tutto assenti nell'area oggetto di intervento, bensì i "segni" delle tecniche di conduzione agricola (terrazzamenti, muri a secco ecc).

In particolare con riferimento ai muretti a secco in pietra locale, questi, se interessati direttamente dalle opere in progetto, dovranno essere ricostruiti in analogia formale e materica a quelli già esistenti nell'ambito di intervento. Si consiglia altresì, l'utilizzo della pietra locale per la realizzazione delle recinzioni e per le sistemazioni esterne. Le coloriture esterne dei corpi di fabbrica in progetto siano realizzate con colori tenui e/o di colore bianco.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta di rilasciare, ai sensi dell'art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/P, il parere paesaggistico nei termini innanzi richiamati.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e S.M. e I."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI RILASCIARE al Comune di GINOSA, relativamente al Piano Particolareggiato del Comparto n. 19 del vigente P.R.G., il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V° art. 5.01 delle NTA del PUTT/P e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2009, n. 1190

Comune di Ginosa (TA). Piano particolareggiato comparto n. 21 del vigente P.R.G. Delibera di C.C. n. 64 del 22.10.2007. Rilascio Parere Paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Assente l'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio (Urbanistica ed E.R.P.), Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente ff. dell'Ufficio Paesaggio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue l'Assessore Losappio:

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio.

L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e sog-

getti pubblici e quelli proposti da privati i piani regolatori generali gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del D.L.vo n° 42/04, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P. non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di Ginosa (TA) nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, è pervenuta la sotto indicata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

INTERVENTO: Comune di Ginosa (TA)

Piano Particolareggiato del comparto n. 21 del vigente P.R.G. Soggetto proponente: Comune di Ginosa (TA)

Con nota prot. n° 10844 del 10/3/2008, acquisita

al prot. N° 4189 del 7/5/2008 del Settore Urbanistico Regionale, il Comune di GINOSA ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al Piano Particolareggiato del comparto n. 21 del vigente P.R.G. del Comune di Ginosa. La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

- 1-1 Relazione generale;
- 2-1 Inquadramento e delimitazione del comparto nel P.R.G.;
- 2-2 Delimitazione del comparto su planimetria catastale;
- 2-3 Delimitazione del comparto su rilievo AFG;
- 2-4 Comparto su catastale con evidenziate le aree già edificate stralciate;
- 2-5 Zonizzazione di piano particolareggiato su rilievo AFG;
- 2-6 Zonizzazione di piano particolareggiato su catastale;
- 2-7 Indicazione planivolumetrica degli insediamenti e delle attrezzature;
- 2-8 Progettazione delle aree standard e della viabilità;
- 2-9 Planimetria quotata dei lotti;
- 2-10 Esempi di tipologie residenziali;
- 2-11 Piano quotato;
- 2-12 Profili stradali su via Matteotti, via M. d'Ungheria, circonvallazione sud e strada di piano interna;
- 3-1 Relazione finanziaria;
- 3-2 Tipologie di parcheggi, viabilità stradale e marciapiedi;
- 3-3 Rete fogna nera;
- 3-4 Rete fogna bianca;
- 3-5 Rete acquedotto;
- 3-6 Rete distribuzione elettrica;
- 3-7 Rete di pubblica illuminazione;
- 3-8 Rete distribuzione gas metano;
- 3-9 Rete telefonica;
- 3-10 Particolari costruttivi delle urbanizzazioni - fogna nera;
- 3-10 Particolari costruttivi delle urbanizzazioni - rete idrica;
- 3-10 Particolari costruttivi delle urbanizzazioni - pubblica illuminazione;
- 3-10 Particolari costruttivi delle urbanizzazioni - attrezzature verde pubblico;
- 4-1 Norme tecniche di attuazione ed eventuali prescrizioni speciali;

- 5-1 Piano perequativo;
- 5-2 Elenco dei proprietari dei terreni;
- 5-3 Elenco delle particelle con superfici e volumi spettanti;
- 5-4 Elenco dei proprietari con superfici e volumi spettanti;
- 5-5 Elenco dei lotti e fabbricati;
- 5-6 Elenco delle particelle con calcoli perequativi;
- 5-7 Elenco fabbricati con ipotesi di attribuzione volumi e superfici;
- 6-1 Piano particolareggiato di esproprio;
- 7-1 Programmi e fasi di attuazione;
- 8-1 Schema di convenzione;
- 9-1 Relazione geologica;
- Copia Delibera C.C. n° 65 del 22/10/2007 di adozione del Piano in oggetto

Il programma costruttivo in parola, che prevede la realizzazione di insediamenti residenziali e commerciali in zona tipizzata "C1" dal vigente P.R.G., ricade su aree individuate in catasto al Fg. n° 32-38-39 del N.C.T.

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico - edilizi più significativi:

- Totale superficie comparto	mq.	51.047
- Viabilità esistente.	mq	2.376
- Standard di P.R.G.	mq.	8.818
- Aree già edificate	mq.	4.510
- Superficie territoriale netta	mq.	35.343
- Superficie zone di rispetto	mq.	7.228
- I.f.t.	mc/mq	1,2 < 1,5
- I.f.f.	mc/mq	2,79 < 3,00
- Volumetria di comparto	mc.	53.015
- Abitanti previsti	n.	530
- Standard di Piano Particolareggiato	mq.	9.551
• Parcheggi	mq.	5.490
• Verde Pubblico	mq.	4.061
- Ulteriore superficie per strade di piano	mq.	2.293
- Superficie fondiaria	mq.	16.279

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

Il P.U.T.T./P. classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "D" di valore "relativo" (art. 2.01 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P).

La classificazione "D" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore relativo laddove pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individuino una significatività"

Stante la classificazione "D" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di GINOSA con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "D" prevedono la "valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche" (art. 2.02 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)
- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "D", quale quello in specie, e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
 - Con riferimento al sistema "assetto geologico - geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono tenere in conto l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree...".
 - Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e colturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di ricono-

sciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico - vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."

- Per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione /utilizzo, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti"; si prescrive altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico (Ambiti Territoriali Distinti) si rappresenta quanto segue:

- **Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:** L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento. L'area non è interessata infatti dalla presenza di versanti, cigli di scarpata, crinali, lame.
Si rappresenta comunque che in prossimità dell'ambito di d'intervento è presente una emergenza morfologica ed idrogeologica, ("Torrente Gravinella") evidenziata sulla tavola tematica del P.U.T.T./P. relativa all'idrologia superficiale, e che costituisce un Ambito Territoriale Distinto

(A.T.D.) come identificato e definito dall'art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. per il quale si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.08.3 dell'art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e le prescrizioni di base di cui al punto 3.08.4 dell'art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- **Sistema copertura botanico - vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica:** L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale.

L'area oggetto di intervento risulta classificata, sotto l'aspetto faunistico, come "C3 - zona a gestione sociale Mastroluca".

- **Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:** L'area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico - culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità individuate dal P.U.T.T./P. oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici pre-vigenti all'entrata in vigore del P.U.T.T./P. (vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, usi civici, vincolo idrogeologico).

Dalla documentazione trasmessa si evince che l'ambito territoriale esteso di riferimento, in cui l'intervento in progetto andrà a collocarsi, non risulta caratterizzato da un elevato grado di naturalità attesa la prossimità delle aree di intervento al centro abitato fatta eccezione, ovviamente, per l'area interessata dall'incisione carsica situata comunque nell'area attigua a quella direttamente interessata dall'intervento.

Con riferimento specifico all'area oggetto d'intervento questa non risulta comunque direttamente interessata dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come

identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Per quanto attiene al posizionamento delle volumetrie previste in progetto, si rappresenta che, stante la documentazione trasmessa, le stesse risultano non interferire direttamente né con l'area di pertinenza né con l'area annessa dell'attiguo "Torrente Gravinella".

Quindi, non essendo direttamente interessato dalle opere in progetto alcun ambito territoriale distinto con la relativa "area di pertinenza" e/o "area annessa" (ove le prescrizioni di base del P.U.T.T. risultano direttamente vincolanti in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela), non si rileva, per il caso in specie, alcuna interferenza significativa (ovvero alcun vincolo di immutabilità assoluta e/o relativa) tra l'intervento proposto e le N.T.A. del P. U.T.T./P.

Ciò stante l'intervento proposto non configura pertanto alcuna deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P., rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia in sintesi che l'area interessata direttamente dalle opere in progetto (sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"; "copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica"; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero priva di elementi paesaggistici strutturanti; pertanto l'intervento in progetto comporta una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non interferisce con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento e non già all'interno della specifica area d'intervento.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento alla sua localizzazione, non interferisce, conseguentemente, sia con gli indirizzi di tutela previsti per l'ambito territoriale esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

Pertanto la prevista trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che comunque l'intervento in

progetto comporta, poiché non interferisce, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi anche compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata si rappresenta che questa, per la sua articolazione planivolumetrica, risulta idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione non significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi che, come in precedenza già specificato, si presenta attualmente alquanto antropizzato ovvero del tutto privo di un rilevante grado di naturalità.

A quanto sopra va altresì aggiunto che l'intervento in progetto, per le sue caratteristiche tipologiche non risulta pregiudizievole alla qualificazione paesaggistica dell'ambito di riferimento da operarsi successivamente mediante la pianificazione comunale sottordinata.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole con prescrizioni, fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P.

Al fine di tutelare comunque i "segni" tipici del paesaggio agrario ancora presenti, sia pure in maniera residuale, sull'area oggetto di intervento, nonché al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere a farsi si reputa necessario adottare, oltre a quelle già previste in progetto, le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti potenziali finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Tutte le volumetrie di progetto da contenere in massimo tre piani fuori terra siano posizionate oltre la fascia di mt. 150 dal ciglio più elevato della "Torrente Gravinella" ovvero al di fuori dell'area annessa. Nella predetta area annessa potranno essere consentiti solo ed esclusivamente gli interventi di cui al punto 4.2 dell'art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Con riferimento al sistema dell'assetto geologico - geomorfologico - idrogeologico si prescrive:

- Siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare, in maniera significativa, l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento. I tracciati viari dovranno seguire il più possibile le pendenze naturali del terreno evitando rilevanti movimenti di terra; gli eventuali materiali di risulta, rivenienti dalle operazioni di scavo, siano allontanati e depositati a pubblica discarica.

Con riferimento al sistema botanico-vegetazionale e della potenzialità faunistica si prescrive:

- Le alberature di pregio della flora locale, presenti sull'area oggetto d'intervento, siano il più possibile preservate (o comunque oggetto di estirpazione e successivo reimpianto all'interno della stessa area d'intervento) ovvero implementate mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi prevalentemente a ridosso delle volumetrie di progetto. Quanto sopra sia al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono che al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai siti a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi. Le predette alberature dovranno avere in sintesi funzione di verde di cortina a tutela del rapporto paesistico-ambientale attualmente esistente tra il corso d'acqua ed il suo intorno diretto.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizza-

zioni e/o assensi, qualora necessari, rivvenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso e sulla scorta della relazione istruttoria del S.U.R. qui in toto condivisa, si propone alla Giunta di rilasciare, ai sensi dell'art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/P, il parere paesaggistico nei termini innanzi richiamati.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LR. N. 28/01 e S.M. e I.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI RILASCIARE al Comune di GINOSA, relativamente al Piano Particolareggiato del Comparto n. 21 del vigente P.R.G., il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/P e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.
- DI PROVVEDE E alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**